



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

TESI IN DIRITTO PENALE

Il delitto di riciclaggio: teoria e prassi di un fenomeno criminale

RELATORE:

Prof. Antonino Gullo

CANDIDATO:

Giulia Catone

Matr: 128853

CORRELATORE:

Prof. Maurizio Bellacosa

Anno Accademico
2017/2018

*Alla Nonni,
La mia guida "sprint",
ispiratrice esclusiva della mia persona*

*A Mamma e Papà,
Consiglieri e tesori sempre al mio fianco*

RINGRAZIAMENTI

La stesura di una tesi di laurea, a coronamento di un lungo e difficile percorso di studi, comporta impegno, tempo e sacrificio, dunque desidero cogliere tale occasione per ringraziare coloro che, durante questi anni, mi hanno offerto il loro contributo per sostenermi.

Un ringraziamento preliminare è dovuto ai miei genitori Tiziana Filippini e Giampiero Catone, i quali mi hanno consentito di ricevere una formazione prestigiosa e d'eccellenza come quella offerta dalla LUISS e durante il mio percorso accademico mi hanno spalleggiato, garantendomi tutto l'affetto e l'attenzione ogni volta che ne ho avuto bisogno.

Inoltre, ritengo più che dovuto rivolgere un pensiero al mio compagno Agostino Aurelio Sarzana, il quale con la sua dolcezza e la sua pazienza mi ha più di ogni altro spronato e sostenuto, quando in alcuni momenti di maggiore tensione mi sono sentita spaurita ed affaticata, da un lato assecondando tutte le mie “manie pre-esame” (una per tutte la famigerata cena della sera prima, a base di costata e patate al forno) e dall'altro rivolgendomi, su mia richiesta, domande ed interrogazioni sui programmi d'esame.

Desidero inoltre ringraziare Anna Murana, la quale nella veste di eccellente consigliere e mancato psicologo, ha spesso impiegato gran parte delle sue giornate nel fornirmi i migliori suggerimenti tanto su scelte di vita quanto su tematiche giuridiche, stante la sua professione di avvocato.

Infine, desidero rivolgere un sentito ringraziamento al mio Relatore, il Prof. Antonino Gullo, il quale non solo mi ha assegnato la trattazione di una tematica attuale ed interessante come quella del fenomeno di *laundering*, ma ha altresì prodotto numerosi e pregevoli contributi sull'argomento, che hanno costituito per me un prezioso punto di riferimento per la stesura della tesi.

INDICE TESI

Introduzione	1
CAPITOLO 1: IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO NELLA DIMENSIONE SOVRANAZIONALE	
1. Definizione e caratteristiche di un «fenomeno criminale»	3
2. Dimensioni ed effetti del fenomeno	7
3. Le spinte internazionali alla repressione del reato: dalla Convenzione di New York alla Convenzione di Strasburgo	17
4. Gli interventi comunitari ed eurounitari	30
CAPITOLO 2: LA STRUTTURA DEL DELITTO DI RICICLAGGIO	
1. L'evoluzione normativa	40
2. Il bene giuridico tutelato. Dalla tutela esclusiva del patrimonio alla natura plurioffensiva della fattispecie	47
3. I soggetti attivi del reato e la clausola di riserva	50
3.1. I criteri di distinzione tra riciclaggio e concorso nel reato presupposto	51
3.2. Le diverse interpretazioni della clausola di riserva	52
3.3. La causa di giustificazione per l'agente provocatore	57
4. L'oggetto materiale	60
4.1. Denaro, beni o altre utilità	60
4.2. La provenienza delittuosa	62
4.2.1. Il riciclaggio indiretto	68
4.2.2. Il discusso caso di provenienza da reati tributari	69
5. La condotta	72
5.1. La sostituzione	73
5.2. Il trasferimento	77
5.3. Le «altre operazioni» e il comun denominatore dell'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa	78

5.4. Il riciclaggio omissivo	81
6. L'elemento soggettivo del reato	82
6.1. L'ammissibilità del dolo eventuale	83
7. Le circostanze del reato	87
8. La consumazione del reato e il tentativo	90
9. I rapporti con le altre figure di reato	92
9.1. Riciclaggio e ricettazione	92
9.2. Riciclaggio e favoreggiamento	96
9.3. Riciclaggio ed impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita	97
9.4. Riciclaggio e fattispecie associative	100

CAPITOLO 3: IL REATO DI AUTORICICLAGGIO

1. Una prima ipotesi di autoriciclaggio: l'art 12 <i>quinq</i> ues della l. n. 356/1992	106
2. L'introduzione dell'art 648- <i>ter</i> . 1	110
3. Il bene giuridico tutelato	121
4. I soggetti attivi	122
4.1. Il contributo del terzo alla condotta di autoriciclaggio	124
5. L'oggetto materiale e la provenienza da delitto non colposo	128
5.1. Profili di diritto intertemporale	129
5.2. La provenienza da reati tributari	130
6. La condotta	132
7. L'elemento soggettivo	136
8. Il trattamento sanzionatorio e il sistema delle circostanze	137

CAPITOLO 4: LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER I DELITTI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

1. L'introduzione dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio come reati presupposto della responsabilità dell'ente	143
2. I problemi scaturenti dall'innesto del reato di autoriciclaggio nel catalogo dei reati presupposto	145

3. I criteri di imputazione oggettivi della responsabilità: l'interesse o il vantaggio	148
4. I modelli organizzativi e il coordinamento con gli obblighi di prevenzione del d.lgs. n. 231/2007	149
5. L'Organismo di Vigilanza e la configurabilità di una posizione di garanzia	152
6. L'apparato sanzionatorio	156
Conclusioni	159
Bibliografia	162
Indice della giurisprudenza	170

INTRODUZIONE

Il presente lavoro si occupa di analizzare nel complesso la disciplina penale di contrasto al riciclaggio di denaro sporco.

Sin da subito è opportuno evidenziare che la repressione di tale fenomeno ha assunto nel tempo un'importanza nevralgica, essendo lo stesso considerato una conseguenza naturale dell'agire criminale, che permette al reo di poter usufruire dei proventi delle proprie attività illecite indisturbatamente. Si tratta di una realtà criminale in costante aggiornamento ed evoluzione che rende particolarmente difficile il compito di predisporre una normativa di contrasto, la quale infatti, seppur valida, si rivela spesso inadeguata. Questi particolari aspetti rendono il sistema dei delitti di riciclaggio un interessante oggetto di studio ed approfondimento.

Nella prima parte dell'elaborato si cercano di delineare le caratteristiche del fenomeno per poi ricostruirne l'evoluzione, partendo dalle principali forme di riciclaggio per arrivare a descrivere i meccanismi più complessi e articolati, che oggi si sono sviluppati grazie al supporto tecnologico.

Viene inoltre evidenziato il carattere transnazionale del reato, la cui presa di coscienza ha spinto la Comunità internazionale e l'Unione Europea ad adottare una normativa comune quanto il più possibile omogenea e dettagliata, finalizzata a ridurre le asimmetrie normative tra i diversi Stati.

L'attenzione nei confronti del fenomeno in esame, dimostrata dalla congerie di interventi normativi, è stata essenzialmente determinata dalla preoccupazione relativa agli effetti distorsivi determinati dal riciclaggio, anch'essi oggetto di opportuna analisi nella seguente trattazione.

Il secondo capitolo affronta il percorso evolutivo della disposizione prevista dal nostro ordinamento giuridico (art. 648-*bis*), alla luce dell'azione normativa sovranazionale, indicando di volta in volta gli apprezzamenti e le critiche avanzati dalla dottrina in occasione delle modifiche legislative.

Sono poi esaminati i principali aspetti della norma, mediante un'analisi dei suoi elementi costitutivi. Nel corso della trattazione di tali profili essenziali si cercano inoltre di chiarire le questioni più spinose, che hanno alimentato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. È opportuno a tal proposito richiamare la tematica

della clausola di riserva — istitutiva del privilegio di *self-laundering* — rispetto alla cui natura sono state prospettate diverse ricostruzioni, che sono oggetto di opportuna illustrazione. Si affrontano inoltre le problematiche connesse all'accertamento del delitto presupposto, all'opportunità di considerare i reati tributari delitti a monte del riciclaggio e alla configurabilità del dolo eventuale.

Si prendono poi in considerazione il regime sanzionatorio eccessivamente rigido che — a fronte di un catalogo dei reati presupposto esteso a qualsiasi delitto non colposo — non trova più alcuna ragione giustificativa e, per finire, i complessi rapporti con le fattispecie di reato limitrofe e con l'associazione per delinquere.

L'indagine si focalizza poi sul beneficio di autoriciclaggio, di cui se ne sottolineano i motivi giustificativi e le ragioni che ne hanno successivamente suggerito un superamento realizzatosi con l'introduzione dell'art. 648-ter.1.

Il terzo capitolo è poi in particolare dedicato all'analisi degli elementi costitutivi di tale disposizione, evidenziandone, ove possibile, differenze ed analogie con la fattispecie di riciclaggio e mettendo in luce le numerose critiche avanzate dai primi commentatori nei confronti del nuovo articolo.

Sono inoltre oggetto di attenta analisi alcuni aspetti maggiormente problematici come la realizzazione plurisoggettiva della fattispecie, l'aporia del comma 4 relativo alla causa di non punibilità e la previsione di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello stabilito dall'art. 648-bis.

Infine, il lavoro si conclude con un approfondimento dedicato alla responsabilità delle persone giuridiche, focalizzando l'attenzione sulle criticità derivanti dalla interazione tra la disciplina del d.lgs. n. 231 del 2001 e il sistema dei delitti di riciclaggio.

Il presente elaborato si prefigge dunque l'obiettivo di fornire un'analisi complessiva del fenomeno di *money laundering*, considerandone sia il profilo strettamente giuridico sia l'aspetto economico, che oggi costituisce motivo di particolare allarme sociale.

CAPITOLO 1

IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO NELLA DIMENSIONE SOVRANAZIONALE

1. Definizione e caratteristiche di un «fenomeno criminale»

L'espressione riciclaggio è la «trasposizione in termini normativi di una metafora: il denaro 'sporco' (macchiato da reato) deve essere lavato in circuiti finanziari di vario tipo, prima che possa essere reimmesso 'pulito' nel mercato»¹.

Si capisce agevolmente che il riciclaggio è dunque la sequela naturale dell'agire criminale, è quell'attività che consente al reo di poter beneficiare indisturbatamente dei frutti del proprio agire *contra ius*.

È infatti essenziale per il malavitoso «cercare di recidere il cordone ombelicale che lega il denaro, i beni e le altre utilità acquisite ai delitti commessi e che li hanno generati»².

Lo stesso Giovanni Falcone considerava come «il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose fosse costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose»³.

La necessità di occultare la reale origine dei proventi delittuosi, ha consentito al riciclaggio di assurgere al ruolo di effettivo «moltiplicatore della criminalità»⁴: usualmente le attività illegali generano, invero, un primo volume di capitali sporchi che determina, in senso economico, una vera e propria «domanda di riciclaggio»⁵.

A questo punto i proventi, opportunamente ripuliti, possono essere reinvestiti tanto nei mercati legali quanto in quelli illegali e nel momento in cui

¹ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, 6.

² VIGNA, *Il fenomeno criminale*, in CAPPÀ, CERQUA (a cura di), *Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, 3.

³ FALCONE, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, in *La posta in gioco*, Milano, 2010, 237.

⁴ CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010, 32.

⁵ MASCIANDARO, *Reati e riciclaggio: profili di analisi economica*, in CAPPÀ, CERQUA (a cura di), *Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, 20.

questi ultimi investimenti vanno a buon fine, si genera una nuova domanda di riciclaggio.

La pericolosità del riciclaggio non va ricercata semplicemente nella sua evidente attitudine a ledere il sano equilibrio del mercato economico, ma soprattutto nella rapida e inarrestabile diffusione del fenomeno, nonché nella sua ingente dimensione. Infatti, già in occasione del rapporto alla Commissione Presidenziale Statunitense sul crimine organizzato, era stato evidenziato come l'ambito del problema fosse enorme⁶.

Precisamente in questo documento venne fornita una delle prime definizioni di riciclaggio, che è idonea a esporre in modo conciso il fenomeno: «il reato di riciclaggio è il processo attraverso il quale uno nasconde l'esistenza, la fonte, o l'utilizzo illegale di redditi e poi camuffa tali redditi per farli apparire legittimi»⁷.

Più tecnicamente parlando, il riciclaggio è quella «attività economica consistente nella trasformazione di liquidità di provenienza illecita o potere d'acquisto potenziale in potere d'acquisto effettivo ed utilizzabile»⁸.

Il reato si compone inevitabilmente di due momenti⁹:

- la commissione del reato presupposto, generatore delle risorse finanziarie illecite;
- la gestione dei proventi sporchi ad opera di un soggetto diverso dall'autore del reato presupposto, che essendo a conoscenza della loro origine, si occupa di occultare la loro provenienza delittuosa, reinvestendo i volumi in attività economiche apparentemente lecite.

L'ordinamento si è trovato dunque a contrastare un fenomeno poliedrico e multiforme, le cui modalità di esecuzione sono pressoché infinite e in costante aggiornamento ed evoluzione.

⁶ *The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions and Money Laundering, interim report to the President and the Attorney General*, Washington, 1984, 8, reperibile su www.ncjrs.gov. Michele Sindona, noto criminale e faccendiere italiano, per sottolineare la pericolosità del fenomeno, fece presente alla Commissione come «un singolo soggetto potesse riciclare centomila dollari (o) cento milioni di dollari perfino in una sola transazione», letteralmente: «one can launder 'a hundred thousand dollars (or) a hundred million dollars' even in a single transaction».

⁷ *The Cash Connection*, cit., 7. Testualmente: «Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income and then disguises that income to make it appear legitimate».

⁸ MASCIANDARO, *Reati e riciclaggio*, cit., 16.

⁹ ARROTINO, *Dal riciclaggio all'autoriciclaggio: le scelte del legislatore*, 2015, 20.

Nonostante la sua versatilità, la dottrina¹⁰ è concorde nel tipizzare il fenomeno come un percorso a tre tappe: il *placement* (collocazione), il *layering* (dissimulazione) e l'*integration* (integrazione).

Il *placement* è la fase più problematica per le organizzazioni criminali, perché consiste nell'immissione delle risorse economiche sporche nei circuiti legali, nonché la più delicata, perché è finalizzata alla separazione fisica dei beni dai luoghi della loro origine. Il metodo più usato consiste indiscutibilmente nella circolazione del contante, che viene collocato in istituti finanziari tradizionali (come per esempio le banche) e non tradizionali (come per esempio gli uffici di cambio)¹¹.

Ovviamente tanto maggiori saranno i volumi, tanto più elevato sarà il rischio connesso alla loro allocazione, soprattutto per via dei limiti al contante che è possibile movimentare; per questo solitamente le operazioni ingenti vengono frazionate in interventi più modesti, in modo tale da passare inosservate. La tecnica più comune è quella dello *smurfing* mediante il quale, facendo affidamento su una serie di prestanomi¹², si frazionano i versamenti ricorrendo all'apertura di più conti correnti presso i medesimi istituti o anche presso istituti diversi, in modo da riuscire a differenziare le vie di ingresso del denaro¹³.

Il *layering* è quel passaggio finalizzato a sviare il *paper trail*, ossia la pista documentale che consente di ricollegare le risorse alla loro provenienza. Tale attività di depistaggio si compone di una serie di trasferimenti successivi che andandosi a stratificare, allontanano sempre di più i capitali dalla loro origine, rendendo difficile ricostruirne la movimentazione.

L'avvento della *net economy* ha di gran lunga agevolato l'universo criminale del *money laundering*, soprattutto nella fase del *layering*. Infatti, è sempre

¹⁰ TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, 232; MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, in *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. VII, tomo II, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, Padova, 2007, 443; CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti (art. 648-bis c.p.)*, in CAPPÀ, CERQUA, (a cura di), *Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, 48; ARROTINO, *Dal riciclaggio all'autoriciclaggio*, cit., 17; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017, 35.

¹¹ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 443.

¹² Da qui il termine *smurfing*, che deriva dall'inglese *smurf* ossia pupazzo.

¹³ Questo procedimento consente di movimentare ingenti volumi senza che le operazioni vengano però segnalate, rimanendo al di sotto dei limiti stabiliti dalle autorità.

più frequente il ricorso ai trasferimenti elettronici, al *banking on line*, alle monete elettroniche e oggi anche alle criptovalute, sistemi che non solo consentono di velocizzare le transazioni, ma che permettono altresì di accrescere l'anonimato delle stesse, aggirando con estrema facilità il principio del *know your customer*¹⁴.

Sicuramente però una delle *location* più attraenti per questa fase del lavaggio sono i mercati finanziari¹⁵, in quanto l'acquisto, o comunque la negoziazione di strumenti finanziari di vario tipo, consentono di operare rapidamente su mercati diversi, confondendo così le orme per risalire all'iniziale immissione delle risorse nel mercato. Non si può comunque non accennare altresì allo sfruttamento delle società fittizie, che per i riciclatori costituiscono una risorsa preziosa, poiché fungendo da controparti nelle transazioni con il riciclatore, incamerano i capitali sporchi come ricavi e poi li distribuiscono sotto forma di utili¹⁶.

Occorre in ogni caso precisare che, per quanto la fase di depistaggio consenta già in parte di attribuire una nuova veste ai capitali -in quanto le varie operazioni effettuate, oltre che far perdere le tracce, permettono altresì di dissimulare l'origine criminosa delle ricchezze- è solo con l'ultima fase del ciclo trifasico che il riciclatore determina una definitiva commistione dei proventi con l'economia legale.

L'*integration* è dunque l'ultimo step, che chiude il ciclo del lavaggio, consistente nel dare effettiva legittimità ai capitali sporchi ripuliti, investendoli nell'economia legale. Solitamente i proventi ripuliti vengono reinvestiti in vari settori come quello immobiliare, commerciale e industriale, e spesso viene favorito il mercato di beni di ingente valore, come quello dei preziosi o delle opere d'arte, o comunque di beni che in futuro possano essere fatti circolare senza destare troppi sospetti¹⁷. Spesso, si è soliti ricorrere per lo più a prestanomi (per esempio è tipica la rivendita di un immobile acquistato con denaro sporco), usufruendo anche di tecniche più complesse e sofisticate, rispetto a una canonica compravendita, come

¹⁴ MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, 39.

¹⁵ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 38.

¹⁶ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 40.

¹⁷ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 41.

il *loan back*¹⁸ (letteralmente, “*prestito di ritorno*”) che consiste di base nel fare un prestito a se stessi, sfruttando sempre un prestanome¹⁹.

2. Dimensioni ed effetti del fenomeno

Il fenomeno del riciclaggio nel corso del tempo si è arricchito di due variabili essenziali: la dimensione transnazionale e le innovazioni tecnologiche, che ne hanno garantito una crescita e un’espansione longeva e inarrestabile²⁰. La pericolosità di detto fenomeno non è soltanto avvertita a livello di iniziative legislative nazionali o internazionali, ma anche a livello di opinione pubblica, la quale ha registrato la minaccia del fenomeno, accettando di conseguenza l’introduzione di misure di contrasto pagate in parte a caro prezzo, ossia gli intralci ai movimenti finanziari, ostacolati spesso dai numerosi obblighi di prevenzione²¹.

Nel momento in cui un fenomeno criminale acquista un carattere universale, l’unica soluzione è quella di adottare una normativa “apolide” che sia omogenea almeno nei suoi aspetti fondamentali, quali la determinazione della fattispecie penale di riciclaggio e la cooperazione tra le diverse autorità nazionali a livello investigativo, processuale e giudiziario²².

Infatti, l’esistenza di regimi normativi differenti alimenta le opportunità di delinquere, consentendo al reo di sfruttare le asimmetrie legali nazionali realizzando il cd. *forum shopping*²³. D’altronde è indubbio che, mentre la maggior parte dei fenomeni criminali (compreso appunto il riciclaggio) ha conosciuto una forma di globalizzazione, spesso anche grazie a riforme politiche come l’abbattimento del controllo sui cambi, l’apertura dei mercati, e l’integrazione dei

¹⁸ TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, cit., 233.

¹⁹ Si avvia una pratica di finanziamento con cui si riceve un certo ammontare di liquidità, e contestualmente un prestanome fornisce all’istituto erogatore le garanzie necessarie a copertura del finanziamento con cui si estingue l’obbligazione con l’istituto.

²⁰ MAGRI, Art 648-bis, in *Codice penale commentato*, fondato da MARINUCCI-DOLCINI, diretto da DOLCINI-GATTA, tomo III, Milano, 2015.

²¹ FLICK, *La repressione del riciclaggio e il controllo dell’intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1255.

²² ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di contrasto al riciclaggio*, in MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare*, Torino, 2000,7.

²³ Fenomeno per cui le parti di una controversia, quando più organi giudiziari sono astrattamente competenti, sfruttano l’opportunità di instaurare la medesima dinanzi al foro più conveniente.

sistemi finanziari²⁴, non vi sia stata la stessa propensione dal punto di vista dei controlli.

Tra le numerose testimonianze di tale circostanza possiamo assumere quella dell'ex Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, il quale, dopo aver ricordato il carattere transnazionale del fenomeno, ha evidenziato come alcuni Paesi non cooperativi rendano volontariamente meno rigorosa la propria normativa al fine di attrarre i capitali e che, consapevoli di ciò, le organizzazioni criminali collochino «le diverse fasi della propria attività nel Paese che offre le condizioni più favorevoli in termini di maggiori garanzie di impunità, migliori opportunità per l'occultamento dei proventi e più elevati margini di profitto»²⁵.

Le organizzazioni criminali sono preparate, e avvalendosi di esperti nel settore legale e finanziario vanno appositamente alla ricerca dei cd. «punti di minore resistenza»²⁶, intesi sia come luoghi di destinazione del reinvestimento, sia come meri Paesi di transito: infatti anche il semplice passaggio tramite banche o società di Paesi privi di un'effettiva normativa di contrasto, renderà difficile se non impossibile ricostruire il *paper trail* dei capitali.

Tra questi “anelli deboli della catena” non si possono non citare i Paesi *off-shore*, che ricomprendono paradisi bancari, fiscali e societari, dove una normativa di controllo manca del tutto, ovvero, se presente, è soltanto simbolica²⁷.

Non si può negare che il riciclaggio abbia inoltre beneficiato del progresso tecnologico e informatico, se si considera che alle metodologie storiche, come il ricorso allo “spallone”²⁸, si sono aggiunte tecniche più sofisticate, supportate dall'avvento delle nuove tecnologie. L'evoluzione delle tecniche di lavaggio non ha comunque comportato l'abbandono delle strategie più remote, le quali

²⁴ CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 10.

²⁵ DRAGHI, *Testimonianza del Governatore della Banca d'Italia innanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere, l'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio*, reperibile su www.bancaditalia.it, 22 luglio 2009.

²⁶ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 5.

²⁷ MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., 40, specifica come «costituire una società fiduciaria in certi paradisi off-shore è facile più o meno come comprare un biglietto del cinema online in Italia».

²⁸ Termine usato per indicare il contrabbandiere dedito a esportare denaro oltre frontiera.

continuano a garantire vantaggi: l'impiego di banconote di grosso taglio continua infatti a essere uno degli strumenti preferiti per il riciclaggio di denaro²⁹.

Lo sviluppo di internet ha creato essenzialmente la possibilità di operare su mercati senza confini spaziali con la massima praticità e velocità e con un più elevato grado di anonimato.

È necessario ricordare come il GAFI³⁰ (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) nelle 40 Raccomandazioni del febbraio 2012³¹ abbia identificato come di interesse internazionale il problema dell'uso di internet e lo sviluppo di nuove tecnologie a scopo di riciclaggio, così da spingere le autorità all'osservazione costante dei nuovi strumenti disponibili in rete per aggirare i sistemi di controllo³².

Le tecnologie più all'avanguardia, infatti, consentendo a tutti gli operatori di celarsi "dietro uno schermo", permettono di lavorare sotto falso nome o mediante *account* che non sono agli stessi riconducibili, minando così la tracciabilità delle transazioni e di conseguenza il collegamento capitale-riciclatore, aprendo la strada a una nuova frontiera del riciclaggio, ancora più difficile da controllare e contrastare: il *cyberlaundering*³³.

²⁹ GALULLO, *Il riciclaggio con maxi banconote*, in *Il Sole 24 ore*, 2011, reperibile su www.iusletter.com, evidenzia come: «Le banconote da 500 sono oggi uno degli strumenti preferiti per il riciclaggio del denaro sporco, anche perché in un pacchetto di sigarette si possono stipare banconote da 500 per 20mila euro. Una comune valigetta ne può contenere per un valore di sei milioni con un peso di pochi chilogrammi, mentre in una cassaforte di 45 centimetri potrebbero addirittura essere custoditi 10 milioni».

³⁰ Il GAFI è un organismo intergovernativo nato in occasione del quindicesimo summit annuale dei G7, tenutosi a Parigi nel 1989, in origine per l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita, successivamente, dopo gli attentati del 11 settembre 2001, anche per lo sviluppo di tecniche di contrasto al finanziamento del terrorismo, per cui ha elaborato 8 Raccomandazioni speciali.

³¹ *The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering*, reperibili su www.fatf-gafi.org e aggiornate a febbraio 2018, 15.

³² Testualmente «Countries and financial institutions should identify and assess the money laundering or terrorist financing risks that may arise in relation to (a) the development of new products and new business practices, including new delivery mechanisms, and (b) the use of new or developing technologies for both new and pre-existing products. In the case of financial institutions, such a risk assessment should take place prior to the launch of the new products, business practices or the use of new or developing technologies. They should take appropriate measures to manage and mitigate those risks».

³³ MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., 39, afferma che «quando si parla di *banking on line*, *trading on line*, *e-cash* ma anche più comunemente gli strumenti di credito informatizzati, come le carte prepagate ci si riferisce a contesti straordinariamente fecondi per le operazioni di riciclaggio».

A titolo esemplificativo si possono annoverare alcune pratiche, ormai abbastanza ricorrenti, che, beneficiando dell'ausilio fornito dalla scienza informatica, costituiscono il nuovo *know-how* del *money laundering*.

In primis esistono i *money transfer*, sistemi di trasferimento di denaro contante all'estero, tramite una serie di agenzie. Per inviare il denaro, l'interessato deve compilare un modulo e consegnare la somma che intende inoltrare con le relative commissioni; il destinatario, per ricevere il denaro, deve simmetricamente compilare un altro modulo presso una delle agenzie site nel luogo di destinazione, mostrando un valido documento d'identità. Non sono previste limitazioni sugli importi che è possibile movimentare, però per determinate transazioni è probabile che sia richiesta una documentazione ulteriore³⁴.

Non essendo previsti controlli particolarmente approfonditi, tale sistema potrebbe dunque consentire il trasferimento di denaro di origine illecita da un Paese ad un altro, senza destare particolari sospetti.

Un altro metodo particolarmente agevole è quello consentito dal sistema *PayPal*, un servizio che permette di effettuare pagamenti *on line*, creando un *account* gratuitamente. Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile associare la propria carta di credito, carta prepagata o conto corrente bancario, ma sarà altresì possibile usufruire del servizio anche non essendo un utente verificato, ossia senza aver confermato la carta o il conto associato, trattandosi di una procedura non obbligatoria. Se non si è proceduto alla verifica, sono previste delle limitazioni all'invio, alla ricezione o al prelievo delle somme, ma sarà ugualmente consentito il servizio, seppur entro detti limiti³⁵.

Sarà quindi possibile sfruttare il servizio *PayPal* come una sorta di maschera, attivando un *account* sotto falso nome, un *account* non verificato, o associandovi una carta prepagata, magari attivata all'estero, o ricaricata presso i tabacchi con denaro contante sporco.

Altro terreno fertile per la consumazione del reato in esame è quella del *gaming on line*.

³⁴ Informazioni reperibili sul sito www.westernunion.com.

³⁵ Informazioni reperibili sul sito www.paypal.com.

In questi casi ci si riferisce ad alcune tipologie di gioco -in particolare il poker ovvero i giochi da casinò, come la roulette- oppure le scommesse, in questi ultimi due casi «l'altissima percentuale di restituzione può consentire, infatti, di ottenere ritorni apprezzabili sul denaro giocato, non in termini di maggior lucro (aspetto che non interessa il riciclatore) rispetto all'investimento iniziale, quanto di possibilità di recuperare la somma giocata, trasformando, così, il denaro versato sul conto di gioco in vincita»³⁶.

Altri casi riguardano invece le *poker rooms*, la situazione tipica vuole che un giocatore (il riciclatore) perda volontariamente la mano in favore dell'altro giocatore, in modo tale da trasferirgli il denaro, consentendone così poi il successivo prelievo dal conto di gioco, sotto forma di vincita³⁷.

Non si può mancare poi di prendere in considerazione la più attuale e moderna frontiera dei pagamenti elettronici, vale a dire la criptovaluta.

La moneta virtuale costituisce per i riciclatori una vera oasi felice, in quanto questi possono giovare dell'anonimato nonché dell'assenza di controlli da parte delle istituzioni bancarie, trattandosi di una forma di contante che offre i benefici propri sia della moneta fisica, sia di quella elettronica³⁸.

Se solo si considera la garanzia dell'anonimato nelle transazioni effettuate, è fondamentalmente innegabile il potenziale dissimulatorio delle criptovalute³⁹, e dunque l'elevato grado di compatibilità rispetto alle condotte tipiche di *laundering* che devono essere idonee a ostacolare l'origine delittuosa dei proventi, in quanto chiunque sia titolare di un *account bitcoiniano* ha il diritto di vedersi assicurata la totale riservatezza sia circa la propria identità, sia circa l'oggetto delle proprie operazioni⁴⁰.

³⁶ ARENA, PRESILLA, *Rischi di riciclaggio nell'e-gaming*, 2012, 2, reperibile su *filodiritto.com*

³⁷ ARENA, PRESILLA, *Rischi di riciclaggio*, cit., 1, reperibile su *filodiritto.com*

³⁸ PASSERELLI, *Bitcoin e antiriciclaggio* in *www.sicurezza nazionale.gov.it*, 2016, 2, afferma che «la moneta fisica presenta i vantaggi di essere accessibile a chiunque, anche senza l'apertura di un conto corrente o il possesso di un dispositivo elettronico; inoltre è anonima, in quanto non è necessario ai fini del pagamento né indicare l'identità del mittente né quella del beneficiario né tantomeno una causale, tutelando così la privacy. La moneta elettronica, invece, ha la prerogativa di essere di agevole utilizzo, non deve essere cambiata alla frontiera e consente il pagamento a distanza, anche in maniera 'programmata', e soprattutto, è tracciabile. Il sistema Bitcoin ambisce proprio ad inserirsi a cavallo fra queste due monete, traendone i rispettivi vantaggi, e, per tale motivo, viene definito come 'contante digitale', in quanto consente sia di effettuare pagamenti a distanza sia di essere anonimo e di non supportare commissioni di intermediazione».

³⁹ STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 23.

⁴⁰ STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, cit., 21.

Ad onor del vero, più che di anonimato sarebbe più corretto parlare di “pseudonimato”⁴¹, in quanto ogni operazione svolta viene automaticamente iscritta in un registro contabile digitale, a cui tutti gli utenti del sistema⁴² possono accedere e dunque risalire automaticamente agli *account* che hanno realizzato la transazione, i quali però sono solo identità pseudonime, rappresentate da una serie di numeri e di lettere, che continuano quindi ad occultare «la reale identità fisica del proprietario dell’account»⁴³. Un soggetto tra l’altro può contemporaneamente essere titolare di più *account bitcoin*, effettuando più transazioni *contra ius*, che saranno però riconducibili a identità diverse; inoltre, trattandosi di operazioni svolte in rete, non esistono confini territoriali, quindi i trasferimenti di valuta potranno avvenire anche con soggetti residenti in Paesi sprovvisti di normative antiriciclaggio, il che rende ancora più difficile monitorare le transazioni.

A livello prettamente formale occorre però chiarire in concreto la sussunzione della criptovaluta nell’oggetto materiale del reato, così come descritto dall’art 648-*bis* c.p., quale denaro, beni e altre utilità.

A riguardo la dottrina prevalente ritiene che il concetto di bene a cui la norma si riferisce ricomprenderebbe sia i beni materiali che quelli immateriali, specie a fronte dell’introduzione della formula “altre utilità”, che abbraccerebbe dunque, tutto ciò che sia «riconducibile ad un’essenza economico-finanziaria»⁴⁴.

La valuta virtuale è stata tra l’altro recentemente oggetto di definizione legislativa da parte del d.lgs 25 maggio 2017, n. 90⁴⁵, che all’art. 1, lettera qq, la definisce come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente». A tal proposito è

⁴¹ *Distributed Ledger Technology: Beyond Block Chain. A Report by the UK Government Chief Scientific Adviser*, 2016, 50, reperibile su www.gov.uk.

⁴² STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, cit., 20, infatti parla dei bitcoin non semplicemente come di una moneta virtuale, ma bensì come di un traguardo nella «creazione di un’economia e di un mercato totalmente libero, la cui regolamentazione sia deputata esclusivamente ai singoli utenti partecipanti del sistema».

⁴³ STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, cit., 31.

⁴⁴ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 434.

⁴⁵ D.lgs 25 maggio 2017 n. 90 in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in G.U. n. 140 del 19 giugno 2017, reperibile su www.gazzettaufficiale.it

opportuno sottolineare che il nostro legislatore è stato lungimirante, anticipando le future determinazioni dell'Unione Europea in materia, concretizzatesi poi nella neo quinta Direttiva antiriciclaggio.

In definitiva ciò che rende l'impiego delle monete virtuali attraente per il criminale e pericoloso per il sistema, è proprio la «scarsa tracciabilità delle transazioni»⁴⁶, come inoltre sostenuto dall'Autorità bancaria europea, la quale, evidenziando come il rischio sia alto, ha individuato quali principali fattori di preoccupazione l'anonimato delle operazioni, l'assenza di un'autorità che notifichi operazioni sospette, e per finire la globalità e la rapidità delle transazioni, non essendoci confini territoriali e giurisdizionali⁴⁷.

La transnazionalità e l'evoluzione delle tecniche di supporto e di perpetrazione del riciclaggio hanno reso questo fenomeno criminale uno dei più ingenti e pericolosi tra quelli diffusi.

Purtroppo, non è possibile redigere una stima definitiva della quantità di denaro che annualmente viene ripulita, da un lato ovviamente a causa della natura illegale delle transazioni, dall'altro a causa della inevitabile commistione tra le ricchezze prodotte dal settore legale e da quello illegale, per cui sono disponibili esclusivamente delle stime approssimative.

Secondo stime del Fondo Monetario Internazionale, il riciclaggio sarebbe pari al 5% del PIL mondiale, ancora più deprimenti sono invece le «stime domestiche che indicano dimensioni mediamente superiori al 10% del PIL e crescenti in funzione dell'apertura internazionale dei mercati e del ricorrere delle crisi economiche»⁴⁸.

La dottrina ha enucleato quelli che sono gli effetti distorsivi dell'attività di riciclaggio, in particolare distinguendo tra effetti a breve termine ed effetti a medio-lungo termine⁴⁹.

⁴⁶ STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, cit., 30.

⁴⁷ Documento *Eba Opinion on Virtual Currencies*, 4 luglio 2014, 32, reperibile su www.eba.europa.eu.

⁴⁸ TARANTOLA, *La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario. Il ruolo della Banca d'Italia*, intervento presso il Master "Etica nella pubblica amministrazione e contrasto alla corruzione" presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, Roma, 2011, reperibile su www.bancaditalia.it.

⁴⁹ UNGER, *The Amounts and the Effects of Money Laundering*, Report for the Ministry of Finance February 16, 2006, 83, reperibile su www2.econ.uu.nl.

Da annoverare tra gli effetti a breve termine più pericolosi occorre citare l'alterazione del consumo, la concorrenza sleale, la distorsione nelle importazioni ed esportazioni, l'aumento artificioso dei prezzi, l'erronea allocazione delle risorse e la distorsione degli investimenti; tra gli effetti a lungo termine più gravi invece è necessario evidenziare i rischi per il settore finanziario, la corruzione, la compromissione delle istituzioni politiche e l'aumento della criminalità.

In dottrina⁵⁰ infatti è stato sottolineato come le attività di riciclaggio siano «devastanti per l'ordine economico», in quanto «la facilità, la rapidità e l'imponenza con cui il delitto e in particolare la delinquenza organizzata possono finanziare le operazioni economiche, sono tali che si prestano a sovvertire ogni regola di mercato, dall'andamento dei prezzi al regime della concorrenza, dalle transazioni in borsa all'esercizio del credito ed alla formazione del risparmio e della proprietà»⁵¹.

Infatti l'attività di riciclaggio comporta l'impiego dei proventi nei più disparati settori; tendenzialmente si tratta però settori quali l'immobiliare, la ristorazione, lo svago, le gioiellerie o gli antiquari, i quali, comportando di solito movimentazioni di flussi maggiori, offrono al reo la possibilità di occultare una più elevata quantità di capitale senza destare particolari sospetti. Il risultato di tale coinvolgimento è il danno per le imprese "sane" che subiscono inevitabilmente una riduzione della domanda di beni e servizi, rispetto a tutte quelle imprese asservite ai riciclatori, che invece prosperano⁵².

È interessante notare come tale primo effetto in realtà ne determini naturalmente un altro, vale a dire la distorsione della concorrenza. Disponendo sempre di maggiore capitale, tra l'altro a "basso costo", il criminale riduce drasticamente il rischio d'impresa a suo carico, così che «il capitale di origine onesta appare destinato a soccombere di fronte a quello di provenienza delittuosa»⁵³, non potendo alcun imprenditore onesto competere con tale disponibilità.

⁵⁰ AZZALI, *Diritto penale dell'offesa e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 433.

⁵¹ AZZALI, *Diritto penale dell'offesa e riciclaggio*, cit., 433.

⁵² UNGER, *The Amounts and the Effects of Money Laundering*, cit., 84.

⁵³ AZZALI, *Diritto penale dell'offesa e riciclaggio*, cit., 433.

L'attività di riciclaggio di denaro provoca anche una distorsione delle importazioni e delle esportazioni. Come già evidenziato infatti, i riciclatori di denaro tendono a impiegare le risorse in consumi di lusso, spesso importati. Tali importazioni non determinano né attività economiche nazionali né occupazione, anzi possono deprimere i prezzi interni, riducendo così la redditività delle imprese nazionali, in modo particolare nei Paesi in via di sviluppo. Nel sistema delle importazioni inoltre uno dei metodi più astuti per riciclare il denaro, consiste nel aumentare il prezzo delle importazioni e ridurre quello delle esportazioni, determinando così una modifica artificiale dei prezzi, se l'operazione viene svolta in modo ricorrente e su vasta scala.

Per esempio, un importatore potrebbe accordarsi con il venditore affinché egli aumenti il prezzo di acquisto di un margine consistente. L'acquirente può pagare al venditore l'importo in contanti, a condizione che l'aggiunta del prezzo venga accreditata su un suo conto estero⁵⁴.

Il riciclaggio di denaro è indiscutibilmente finalizzato a occultare l'origine illecita di determinati capitali, e di conseguenza i riciclatori sono disposti a pagare per determinati beni o servizi più del loro effettivo valore semplicemente perché danno loro l'opportunità di accrescere il grado di nascondimento dei flussi. Ciò porta inevitabilmente a un aumento artificioso dei prezzi⁵⁵.

Altro effetto negativo del lavaggio di denaro riguarda gli investimenti, dal momento che le scelte relative all'impiego dei proventi sono guidate principalmente dal desiderio di celare la loro origine piuttosto che dalla volontà di massimizzare il patrimonio illecito. Evidentemente, queste scelte di investimento sono dannose per l'economia, poiché determinano un'erronea allocazione delle risorse globali; il denaro potrebbe passare da Paesi caratterizzati da buone politiche economiche e tassi di rendimento più elevati a Paesi con politiche economiche meno efficienti e tassi di rendimento più bassi. Ciò implica che il capitale mondiale è investito in modo meno redditizio di quanto potrebbe avvenire in assenza di fenomeni di riciclaggio⁵⁶.

⁵⁴ UNGER, *The Amounts and the Effects of Money Laundering*, cit., 86.

⁵⁵ UNGER, *The Amounts and the Effects of Money Laundering*, cit., 85.

⁵⁶ UNGER, *The Amounts and the Effects of Money Laundering*, cit., 84.

L'effetto del *money laundering* nel settore finanziario è motivo di ulteriore preoccupazione. Infatti, se reiterata nel lungo periodo, l'attività può incidere in particolare sulla solvibilità o sulla liquidità delle banche, compromettendo di conseguenza la loro solidità. Il comportamento e le scelte economiche dei *launders* sono meno prevedibili di quelle degli investitori comuni, per cui le istituzioni finanziarie potrebbero porre in essere *policy* errate con riguardo alle somme e ai flussi di cui necessitano per mantenersi liquide e, di conseguenza, diventare incapaci di soddisfare i requisiti di solvibilità imprevisti⁵⁷.

Tra gli altri effetti a lungo termine è opportuno sottolineare il rischioso collegamento sussistente tra riciclaggio, corruzione e conseguente compromissione delle istituzioni politiche.

Il riciclaggio indubbiamente promuove la corruzione, attaccando le istituzioni finanziarie attraverso le quali vengono introdotti i proventi criminali. Queste istituzioni quindi diventano sempre più vulnerabili e potrebbero diventare parte della rete criminale stessa.

Una volta ottenuto un importante punto d'appoggio nel settore finanziario, il passo successivo è tentare di aumentare il proprio controllo politico, nonché assicurarsi che le autorità non introducano controlli anti-riciclaggio più rigorosi. Questi obiettivi possono essere raggiunti nuovamente attraverso la corruzione, tentando di creare amministrazioni sempre più "amichevoli"⁵⁸.

Non vi è dubbio che l'effetto più devastante sia quello dell'aumento della criminalità: l'attività di lavaggio, come precedentemente affermato, incrementa la "malavita" sia perché comporta l'instaurazione di un circolo vizioso per cui i capitali, puliti e reinvestiti nel settore illegale, determinano altra domanda di riciclaggio, sia perché facilita il crimine stesso fornendo alle organizzazioni criminali fondi apparentemente legittimi, che vengono utilizzati per sovvenzionare e alimentare le attività delittuose stesse.

Per sintetizzare, «il processo di ripulitura e reimpiego del denaro sporco altera le condizioni di concorrenza dei mercati, incide sul corretto funzionamento del sistema bancario e finanziario, consente alla criminalità di accrescere il

⁵⁷ UNGER, *The Amounts and the Effects of Money Laundering*, cit., 91.

⁵⁸ UNGER, *The Amounts and the Effects of Money Laundering*, cit., 93.

controllo del territorio e di acquisire consenso sociale, insinuandosi nei meccanismi del potere e influenzando anche decisioni amministrative e politiche»⁵⁹.

In conclusione, il reato di riciclaggio è un fenomeno sempre più diffuso, a causa della sua transnazionalità e del supporto delle innovazioni tecnologiche che lo hanno favorito, rendendo a volte inefficaci le numerose misure antiriciclaggio, che appaiono effimere rispetto a una realtà criminale in costante evoluzione ed aggiornamento che, come la tartaruga del secondo paradosso di Zenone, rimane sempre un passo avanti al “Piè veloce”⁶⁰.

3. Le spinte internazionali alla repressione del reato: dalla Convenzione di New York alla Convenzione di Strasburgo

Il riciclaggio, ha assunto nel tempo un’indiscutibile dimensione transnazionale, espandendosi anche al di fuori dei singoli confini territoriali, grazie al supporto delle tecnologie. Per tale ragione parallelamente, si è sempre maggiormente avvertita l’esigenza di adottare misure che fossero idonee a contrastare non un fenomeno meramente interno, bensì internazionale.

Il primo documento internazionale che testimonia questa necessità, può essere individuato nella Convenzione Unica per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961⁶¹.

È evidente che il fine primario di tale Convenzione fosse quello di rafforzare la lotta al narcotraffico, ma quale elemento incidentale, la stessa richiedeva la punibilità degli atti preparatori e delle operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni del medesimo articolo, quali la produzione, l’offerta o la distribuzione di sostanze stupefacenti⁶².

⁵⁹ CAPOLUPO, *Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza innanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere*, in www.camera.it, 13 marzo 2014.

⁶⁰ Così MUSCATIELLO, *Riciclaggio e reinvestimento di denaro illecito: melius abundare quam deficere?* in MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare*, cit., 142, testualmente afferma che «La realtà giuridica rincorre affannosamente la realtà fenomenica senza riuscire, come Achille con la tartaruga, mai a raggiungerla».

⁶¹ *Convenzione Unica di per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti*, New York, 1961, reperibile su www.politicheantidroga.gov.it ratificata in Italia con L. 5 giugno 1974 n. 412, in G.U. n. 236 del 10 settembre 1974.

⁶² *Convenzione Unica di per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti*, cit., art. 36 comma 2 a) ii) recita: «la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l’associazione o

Altra importante iniziativa, intrapresa successivamente, è rappresentata dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del giugno 1980⁶³, considerata in dottrina⁶⁴ il precedente della Convenzione del Consiglio d'Europa del novembre 1990, meglio nota come Convenzione di Strasburgo.

Pur trattandosi di un mero atto di indirizzo, per cui privo di carattere vincolante, l'importanza di tale Raccomandazione non è da sottovalutare, suggerendo la stessa l'adozione di misure tese a evitare il coinvolgimento dei sistemi bancari nelle operazioni di riciclaggio.

Infatti, il *fil rouge* che lega i numerosi interventi internazionali susseguiti nel contrasto al riciclaggio è l'idea che «il sistema creditizio ricopra all'interno della strategia complessiva un ruolo preventivo efficace»⁶⁵.

La Raccomandazione in particolare esortava le banche a verificare l'identità dei clienti al momento dell'apertura di conti corrente e al compimento di operazioni più ingenti, ad adottare misure che consentissero loro di poter effettuare controlli casuali e sistematici e infine a instaurare una stretta cooperazione con le autorità giudiziarie per lo scambio di informazioni relative alla provenienza e alla circolazione di banconote sospette.

Successivamente, nuovamente puntando l'attenzione sulla politica di prevenzione dell'utilizzo del sistema bancario, il Comitato Cooke⁶⁶ della Banca dei Regolamenti Internazionali adottava il 12 dicembre 1988 la Dichiarazione di Principi di Basilea⁶⁷.

L'adozione del documento era determinata dalla preoccupazione dei rappresentanti delle Banche centrali che l'ipotesi di un presunto associazionismo tra banche e organizzazioni criminali potesse minare la fiducia riposta dal pubblico

l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1;».

⁶³ Raccomandazione 80/10, "*Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale*", reperibile su www.coe.int.

⁶⁴ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 13.

⁶⁵ Raccomandazione 80/10, cit., testualmente: «within such an overall strategy, the banking system can play a highly effective preventive role».

⁶⁶ Il comitato Cooke è composto dai rappresentanti delle Banche centrali e delle Autorità di Vigilanza bancaria, dei paesi del "Gruppo dei dieci", un'organizzazione internazionale che riunisce gli undici paesi di maggiore rilevanza economica nel mondo.

⁶⁷ *Dichiarazione di principi concernenti la prevenzione dell'uso criminale del sistema bancario a fini di riciclaggio del denaro*, reperibile in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1989, 477.

nelle istituzioni bancarie, accompagnata dal timore che le banche stesse potessero involontariamente esporsi a perdite dovute alla mancata identificazione di clienti poco raccomandabili e da eventuali truffe perpetrate da funzionari stessi in combutta con le organizzazioni malavitose⁶⁸.

La dichiarazione non aveva carattere normativo in senso stretto, non prevedendo obblighi giuridici, ma piuttosto si presentava come un codice di comportamento, ossia un insieme di regole di natura deontologica, in cinque punti, rivolte agli operatori bancari e finanziari.

Tale aspetto emergeva dalla Dichiarazione stessa⁶⁹, la quale specificava come il suo scopo fosse semplicemente quello di dettare politiche e procedure da adottare all'interno degli enti creditizi per contribuire alla repressione dei fenomeni di riciclaggio.

Il documento⁷⁰ contemplava:

- l'impegno ad assumere procedure per l'identificazione dei clienti⁷¹, limitate però solamente a coloro che richiedevano servizi e non anche ai relativi beneficiari, che in certi casi potevano essere persone diverse⁷²;
- l'impegno a non procedere all'esecuzione di operazioni richieste da clienti non identificati allorché le stesse risultassero essere rilevanti, senza però specificare la corrispettiva soglia di rilevanza⁷³.

La Dichiarazione⁷⁴ proseguiva nel prevedere l'invito verso gli enti creditizi ad evitare il coinvolgimento in operazioni sospette, allorché le banche avessero ragione di ritenere la sussistenza di un collegamento dell'operazione con il riciclaggio⁷⁵.

⁶⁸ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 16.

⁶⁹ *Dichiarazione di principi concernenti la prevenzione dell'uso criminale del sistema bancario a fini di riciclaggio del denaro*, cit., punto 1, 479.

⁷⁰ *Dichiarazione di principi concernenti la prevenzione dell'uso criminale del sistema bancario a fini di riciclaggio del denaro*, cit., punto 2, 479.

⁷¹ Impegno già contemplato in precedenza dalla Raccomandazione 80/10.

⁷² Negli atti internazionali successivi invece anche tale aspetto venne tenuto in considerazione.

⁷³ Nonostante l'indicazione di tali impegni, la Dichiarazione non prevedeva altresì procedure per la conservazione dei dati raccolti, che avrebbero potuto avere una rilevante utilità per successive indagini.

⁷⁴ *Dichiarazione di principi concernenti la prevenzione dell'uso criminale del sistema bancario a fini di riciclaggio del denaro*, cit., punto 3, 479.

⁷⁵ Le banche dunque, in caso di sospetto si sarebbero dovute impegnare a rinunciare all'operazione ma non anche a segnalare o a procedere come eventuali agenti provocatori, aspetti che invece saranno il fulcro dei successivi interventi internazionali.

Infine, così come già auspicato dalla Raccomandazione 80/10, la Dichiarazione suggeriva una maggiore cooperazione tra banche e autorità giudiziarie. Però il modello di collaborazione «restava essenzialmente negativo»⁷⁶, per cui la regola per gli enti creditizi era quella di mantenere il rapporto fiduciario con il cliente, con l'eccezione di collaborare allorché vi fosse una norma a imporlo. Di conseguenza, in caso di sospetto, ma senza una domanda di collaborazione, il comportamento consigliato era quello di interrompere il rapporto, scelta decisamente criticabile, come sottolineato in dottrina⁷⁷, tanto che la strada intrapresa dai successivi interventi internazionali sarebbe stata ben diversa⁷⁸.

Un vero e proprio salto di qualità nella storia del contrasto al fenomeno del riciclaggio, è rappresentato dalla Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988⁷⁹.

Tale documento infatti testimonia il riconoscimento della necessità di introdurre negli ordinamenti degli Stati aderenti norme penali specifiche per contrastare il fenomeno del *laundering*, sancendo l'impegno delle parti ad attribuire il carattere di reato a determinate attività, qualora siano state commesse intenzionalmente.

Lo scopo enucleato nel documento è quello «di promuovere la cooperazione tra le Parti in modo tale che esse possano combattere con maggiore efficacia i vari aspetti del traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope di dimensione internazionale»⁸⁰; è dunque nell'ambito di tale fine ultimo che vanno lette le disposizioni dedicate al riciclaggio⁸¹.

Nel Preambolo della Convenzione viene infatti evidenziato come il traffico di sostanze stupefacenti sia «fonte di profitti finanziari e di patrimoni considerevoli

⁷⁶ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 18.

⁷⁷ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 19, specifica come tale procedura comportasse risultati negativi, consentendo al cliente, una volta interrotto il rapporto con la banca, di scomparire con il denaro, annullando qualsiasi forma di ausilio investigativo per le autorità giudiziarie.

⁷⁸ La scelta degli atti successivi sarà quella *a contrariis* di consentire l'operazione, registrare i dati, bloccare il denaro e avvertire l'autorità giudiziaria.

⁷⁹ *Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope*, Vienna, 1988, reperibile su www.treaties.un.org, ratificata dall'Italia con L. 19 marzo 1990 n. 55, in G.U. n. 69 del 23 marzo 1990.

⁸⁰ *Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope*, cit., 214, art. 2. Testualmente: «L'objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération entre les Parties de telle sorte qu'elles puissent s'attaquer avec plus d'efficacité aux divers aspects du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes qui ont une dimension internationale».

⁸¹ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 20.

che permettono alle organizzazioni criminali transnazionali di penetrare, contaminare e corrompere le strutture dello Stato, le attività commerciali e finanziarie legittime e la società a tutti i livelli»⁸², da ciò deriva la necessità di sanzionare le condotte di ripulitura dei proventi derivanti dal narcotraffico, in quanto il privare i trafficanti dei loro fondi equivarrebbe a eliminare il principale motivo del loro agire criminale⁸³.

Al riciclaggio è dedicato in particolare l'art. 3 comma 1 lett. b), dove viene per la prima volta menzionato come fattispecie penale in un documento internazionale, dimostrando come non fosse più sufficiente suggerire agli enti creditizi una forma di collaborazione, ma fosse indispensabile la punibilità delle attività di collaborazione al riciclaggio degli intermediari con i narcotrafficienti⁸⁴.

L'art. 3 comma 1 lett. b) recita:

«Ciascuna Parte adotta i provvedimenti necessari per attribuire il carattere di reato, conformemente con la sua legislazione nazionale, qualora l'atto sia stato commesso intenzionalmente:

- i) alla sostituzione o al trasferimento dei beni, effettuati con la consapevolezza che provengono da uno dei reati stabiliti in conformità con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione alla sua perpetrazione, al fine di nascondere o di confondere l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona implicata nella perpetrazione di uno di tali reati a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti;
- ii) alla dissimulazione o alla falsificazione della reale natura, origine, luogo, disposizione, movimento o proprietà dei beni o relativi diritti, il cui autore sa essere proveniente da uno dei reati determinati conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad uno di questi reati».

⁸² «*Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope*», cit., 210, preambolo. Testualmente: «le trafic illicite est la source de gains financiers et de fortunes importantes qui permettent aux organisations criminelles transnationales de pénétrer, contaminer et corrompre les structures de l'Etat, les activités commerciales et financières légitimes et la société i tous les niveaux».

⁸³ *Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope*», cit., 210, preambolo. Testualmente: «Résolues à priver ceux qui se livrent au trafic illicite du fruit de leurs activités criminelles et à supprimer ainsi leur principal mobile».

⁸⁴ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 21.

La tipizzazione delle condotte operata dalla Convenzione in sostituzione, trasferimento e occultamento, riecheggia la medesima che è alla base di numerose fattispecie penali di riciclaggio, compreso l'art. 648-*bis* del c.p. italiano; la definizione di riciclaggio offerta dal documento è stata invero un innegabile punto di riferimento per tutti gli interventi normativi successivi⁸⁵.

Unico, ma allo stesso tempo rilevante limite di tale disposizione, è il contesto nel quale la stessa è stata redatta, ossia il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, che finisce per identificarsi come unico reato presupposto delle condotte di lavaggio contemplato⁸⁶.

La definizione di riciclaggio offerta dalla Convenzione rimane comunque criticabile per la sua vaghezza⁸⁷, non essendo specificati in alcun modo il concetto di “provenienza da reato”, né l'opportunità di punire a titolo di riciclaggio l'autore dei reati presupposto, o quella di far valere il c.d. privilegio di autoriciclaggio.

Successivamente alla Convenzione di Vienna, veniva raggiunta un'altra tappa fondamentale nella storia della repressione del riciclaggio: l'istituzione del GAFI (“Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale”)⁸⁸, un organismo intergovernativo, tutt'ora operativo, finalizzato a sviluppare politiche e procedure di contrasto per incrementare la lotta al lavaggio di denaro.

Strumento primario tramite cui il GAFI svolge il proprio compito, è la redazione di rapporti annuali, che possono essere dedicati all'approfondimento di particolari tematiche o situazioni ovvero alla modifica di precedenti indicazioni proposte; esso ha anche la funzione di verificare lo stato di attuazione delle

⁸⁵ POLIMENI, *La concertazione internazionale*, in PALOMBI (a cura di), *Il riciclaggio dei proventi illeciti tra politica criminale e diritto vigente*, Napoli, 1996, 62, specifica che tale definizione «è ripresa dalla direttiva della Comunità Europea; è quasi letteralmente copiata nella Convenzione del Consiglio d'Europa; ed è indicata anche come descrizione tassativa del riciclaggio ai fini dell'applicazione delle 40 Raccomandazioni del GAFI».

⁸⁶ Infatti, sarà premura dei successivi interventi internazionali invitare i legislatori statali ad ampliare il catalogo dei reati presupposto, posto che il narcotraffico è solo una delle plurime possibili fonti di ricchezza.

⁸⁷ Così ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 23.

⁸⁸ L'agenzia, nota anche come FATF (“Financial Action Task Force”), venne istituita dai Capi di Stato e di Governo delle sette maggiori economie avanzate (si tratta del cosiddetto “Gruppo dei sette”, che attualmente comprende Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti).

raccomandazioni in ciascuno Stato, ammonendo gli stati meno adempienti⁸⁹, inserendoli, a partire dall'anno 2000, nella cosiddetta *black list*⁹⁰.

Esistono in particolare due distinte procedure per detta valutazione: la prima si sostanzia in un meccanismo di autovalutazione sulla base di un questionario redatto dai rappresentanti di ciascun Paese parte; la seconda invece si concretizza in una valutazione condotta da tre esperti provenienti da Paesi diversi da quello analizzato⁹¹.

Un ruolo di centralità riveste senza dubbio il primo rapporto del GAFI, pubblicato il 7 febbraio 1990⁹², meglio noto come “le 40 Raccomandazioni”.

Il rapporto si divide in tre parti, di cui solo la terza racchiude le raccomandazioni vere e proprie, mentre la prima e la seconda parte rispettivamente descrivono le metodologie più comunemente impiegate per riciclare e le misure di contrasto già in vigore nei singoli Stati.

Dal momento che il GAFI non trae origine da Convenzioni o Trattati, le sue indicazioni non sono giuridicamente vincolanti per i Paesi aderenti, ma rappresentano modelli cui ispirare la disciplina nazionale e manifestazioni del suo potere di *moral suasion*⁹³.

Le 40 Raccomandazioni, che ancora oggi costituiscono le «tavole della legge»⁹⁴ nei sistemi di contrasto al riciclaggio, vengono espone nelle sezioni B, C e D; la sezione A invece, si occupa di offrire un quadro generale.

Partendo dal presupposto che non tutti gli Stati avessero proceduto alla ratifica della Convenzione di Vienna, il rapporto invita quanto prima a farlo e

⁸⁹ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 24.

⁹⁰ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti* cit., 15, parla dei cosiddetti NCCTs (Non Cooperative Countries and Territories), che una volta inseriti nella *black list*, subiscono una forma di irrigidimento da parte dei paesi cooperativi a intrattenere relazioni o transazioni con loro, spingendoli così ad aderire alle indicazioni del GAFI, pur di essere depennati dalla lista.

⁹¹ Così DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 14.

⁹² “*The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering*”, 1990, reperibile su www.fatf-gafi.org.

⁹³ La *moral suasion* è una sorta di potere intrinseco, che permette ad un'autorità di indurre determinati soggetti a tenere un certo comportamento sfruttando l'autorevolezza del proprio status. Cfr. sul punto MAINIERI, *Il contrasto finanziario al riciclaggio e la collaborazione con l'autorità giudiziaria*, in CAPPA, CERQUA (a cura di), *Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, 236; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi*, cit., 13.

⁹⁴ Così ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 25; ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 159, definisce le 40 Raccomandazioni come «la prima organica ed autorevole esposizione di linee guida internazionali in materia di money laundering».

individua quelli che sono gli altri principali punti deboli nella lotta al riciclaggio, ossia, la sussistenza del segreto bancario e la scarsa cooperazione internazionale⁹⁵.

La sezione B specifica come sia essenziale prima di tutto introdurre fattispecie penali di riciclaggio nelle singole legislazioni e procedere altresì alla confisca dei beni che ne abbiano costituito l'oggetto, in modo da privare le organizzazioni criminali delle proprie ricchezze. Per la definizione di *laundering* viene richiamata la precedente Convenzione di Vienna, con il monito però per i legislatori nazionali, di estendere il novero dei reati presupposto “*ai reati gravi e / o a tutti i reati che generano un importo significativo*”, svincolando la fattispecie dalle sole ricchezze provenienti dal narcotraffico⁹⁶.

Le ultime due sezioni sono dedicate rispettivamente agli ulteriori obiettivi perseguiti dal documento: il rafforzamento del ruolo delle istituzioni finanziarie e l'aumento della cooperazione internazionale.

Relativamente alla prima finalità, la sezione C riconsidera le misure già suggerite dalla Dichiarazione di principi di Basilea del 1988; la differenza va individuata nel tono più che nei contenuti⁹⁷, fornendo il GAFI delle indicazioni più precise.

Viene in primo luogo richiamata l'esortazione a identificare i clienti, occasionali e non, compresi i reali beneficiari delle operazioni⁹⁸ verificando inoltre le informazioni ricevute, e viene altresì sottolineata l'importanza di conservare la

⁹⁵ *The Forty Recommendations*, cit., sezione A, punti 1,2,3, testualmente: «Each country should, without further delay, take steps to fully implement the Vienna Convention, and proceed to ratify it. Financial institution secrecy laws should be conceived so as not to inhibit implementation of the recommendations of this group. An effective money laundering enforcement program should include increased multilateral cooperation and mutual legal assistance in money laundering investigations and prosecutions and extradition in money laundering cases, where possible».

⁹⁶ *The Forty Recommendations*, cit., sezione B, punti 4,5, testualmente: «Each country should take such measures as may be necessary, including legislative ones, to enable it to criminalize drug money laundering as set forth in the Vienna Convention. Each country should consider extending the offense of drug money laundering to any other crimes for which there is a link to narcotics; an alternative approach is to criminalize money laundering based on all serious offenses, and/or on all offenses that generate a significant amount of proceeds, or on certain serious offenses».

⁹⁷ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 27, specifica come le misure proposte dalla Dichiarazione di Basilea fossero spesso espresse al condizionale, a differenza di quelle delle 40 Raccomandazioni che essendo più chiare risultano «già predisposte per essere recepite da norme di legge imperative».

⁹⁸ Viene dunque richiesto di procedere altresì all'identificazione non solo dei clienti ma anche dei beneficiari delle operazioni allorché essi siano persone diverse, differenza tangibile rispetto alle indicazioni della Dichiarazione di principi di Basilea.

relativa documentazione, per almeno 5 anni, in modo da poter eventualmente ottemperare ad una successiva richiesta di informazioni da parte delle autorità⁹⁹.

La documentazione conservata deve essere completa, ossia deve essere sufficiente a consentire la ricostruzione delle transazioni e addirittura tale da poter fornire un contributo probatorio in sede di processo¹⁰⁰.

Come sottolineato in dottrina¹⁰¹, viene finalmente assegnata alle istituzioni finanziarie «una funzione di antenna del sistema», in quanto, in virtù del loro ruolo, si trovano nella posizione ottimale per verificare la bontà o meno delle transazioni.

Il vero passo avanti rispetto alla Dichiarazione di principi di Basilea va individuato nella disciplina prevista in caso di insorgenza di sospetti.

Come già osservato infatti, la Dichiarazione di Basilea si limitava in caso di operazioni sospette, a invitare le istituzioni ad astenersi dal loro compimento, mentre il GAFI auspica un ruolo attivo degli enti stessi nella denuncia del cliente¹⁰².

Le Raccomandazioni non si spingono fino a prevedere un obbligo di denuncia, ma richiedono almeno che sia consentito al singolo funzionario di poter fare rapporto, senza violare le disposizioni a tutela del segreto bancario.

Specificata attenzione è poi dedicata ai paradisi bancari, Paesi che non applicano le Raccomandazioni, dove spesso i capitali sporchi transitano per poi essere reimmessi apparentemente puliti in altri, che a differenza dei primi, osservano le disposizioni. Viene dunque richiesto agli istituti bancari di avere riguardo per tutte le operazioni che coinvolgono le sedi di Paesi che non applicano

⁹⁹ *The Forty Recommendations*, cit., sezione C, punti 12,13,14, testualmente: «Financial institutions should not keep anonymous accounts or accounts in obviously fictitious names: they should be required [...] to identify, on the basis of an official or other reliable identifying document, and record the identity of their clients, either occasional or usual, when establishing business relations or conducting transactions [...]».

Financial institutions should take reasonable measures to obtain information about the true identity of the persons on whose behalf an account is opened, or a transaction conducted if there are any doubts as to whether these clients or customers are not acting on their own behalf [...].

Financial institutions should maintain, for at least five years, all necessary records on transactions, both domestic or international, to enable them to comply swiftly with information requests from the competent authorities».

¹⁰⁰ *The Forty Recommendations*, cit., sezione C, punto 14, testualmente: «Such records must be sufficient to permit reconstruction of individual transactions (including the amounts and types of currency involved if any) so as to provide, if necessary, evidence for prosecution of criminal behavior».

¹⁰¹ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 27.

¹⁰² *The Forty Recommendations*, cit., sezione C, punto 16, testualmente: «If financial institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required to report promptly their suspicions to the competent authorities [...]».

le Raccomandazioni ed eventualmente di imporne il rispetto se si tratta di succursali e di enti da essi dipendenti¹⁰³.

Infine, il documento nella sezione D contempla il rafforzamento della cooperazione internazionale dal punto di vista investigativo e giudiziario, prevedendo meccanismi di scambio di informazioni, uniformazione delle legislazioni, indagini congiunte e stipula di accordi.

Le 40 Raccomandazioni sono state nel tempo aggiornate¹⁰⁴, acquisendo «via via carattere più incisivo»¹⁰⁵.

L'interesse per il rafforzamento del contrasto alle attività di riciclaggio viene testimoniato anche dal Regolamento modello¹⁰⁶ della CICAD¹⁰⁷, frutto della Conferenza di Ixtapa, (Messico) del 1990.

Tale Regolamento impegna gli stati appartenenti all'organizzazione¹⁰⁸ ad introdurre legislazioni antiriciclaggio.

Lo stesso contesto in cui però è nata la CICAD comporta un'inevitabile regressione nella storia del riciclaggio: viene ristretto il novero dei reati presupposto a quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti, rispetto invece all'apertura auspicata dalle Raccomandazioni del GAFI¹⁰⁹.

Per il resto la tipizzazione della condotta, risulta essere quella già operata dalla Convenzione di Vienna¹¹⁰.

¹⁰³ *The Forty Recommendations*, cit., sezione C, punti 21,22, testualmente: «Financial institutions should give special attention to business relations and transactions with persons, including companies and financial institutions, from countries which do not or insufficiently apply these Recommendations. [...]

Financial institutions should ensure that the principles mentioned above are also applied to branches and majority owned subsidiaries located abroad, especially in countries which do not or insufficiently apply these Recommendations, to the extent that local applicable laws and regulations permit [...].»

¹⁰⁴ Le revisioni susseguitesi sono quella del 1996, del 2003 e da ultimo nel 2012.

¹⁰⁵ Così DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 15.

¹⁰⁶ *Reglamento modelo de la CICAD*, reperibile su www.oas.org.

¹⁰⁷ La CICAD (*Comision Inter Americana para el Control del Abuso de Drogas*) è un'organizzazione multinazionale, nata in seno all'O.E.A. (Organizzazione degli Stati Americani), per affrontare il problema del traffico di droga, promuovendo la cooperazione tra i suoi Stati membri.

¹⁰⁸ Vi fanno parte Paesi del Nord, Centro, e Sud America.

¹⁰⁹ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 30.

¹¹⁰ *Reglamento modelo de la CICAD*, cit., 3, art. 2: «1. Comete delito penal la persona que convierta, transfiera o transporte bienes a sabiendas, debiendo saber o con ignorancia intencional que tales bienes son producto de un delito de tráfico ilícito u otros delitos graves. 3. Comete delito penal la persona que oculte, encubra o impida la determinación real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas, debiendo saber, o con ignorancia».

Dopo dieci anni dalla Raccomandazione 80/10 il Consiglio d'Europa torna ad essere protagonista nell'evoluzione normativa del riciclaggio, concludendo l'8 novembre del 1990 a Strasburgo la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato¹¹¹.

Il reato di riciclaggio viene definito all'art 6 della Convenzione, che recita: «Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:

- alla conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;
- l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di valori patrimoniali, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti valori patrimoniali sono proventi;

e, fatti salvi i suoi principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:

- l'acquisizione, il possesso o l'uso di valori patrimoniali sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi;
- la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente articolo, l'associazione o il complotto, allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione.

Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo:

- è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato principale;
- può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale;

¹¹¹ *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*, Strasburgo, 8 novembre 1990, ratificata in Italia con L. 9 agosto 1993 n. 328, in G.U. n. 202 del 28 agosto 1993, reperibile su www.coe.int.

- la consapevolezza, l'intenzione e il fine, richiesti come elementi di uno dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto.

Ciascuna Parte può prendere le misure che ritiene necessarie per conferire carattere di reato, secondo la propria legge interna, alla totalità o a una parte degli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in uno o in tutti dei seguenti casi:

- quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i valori patrimoniali costituivano proventi;
- quando l'autore ha agito a fine di lucro;
- quando l'autore ha agito per facilitare la continuazione di ulteriori attività criminali.»

L'articolo indubbiamente raggiunge un grado di specificità elevato: prendendo le mosse dalla definizione di riciclaggio fornita dalla Convenzione di Vienna, esso introduce una fattispecie complessa che merita particolare attenzione.

È necessario sottolineare che la Convenzione di Strasburgo supera definitivamente il limite del *numerus clausus* dei reati presupposto, definendo come reato principale «qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 6»¹¹², rivoluzionando sotto questo punto di vista le determinazioni della Convenzione Unica di New York e della Convenzione di Vienna, parallelamente avvicinandosi a quelle delle Raccomandazioni del GAFI.

L'elemento soggettivo presentato dalla Convenzione è una delle nozioni più ambigue¹¹³ in quanto la norma, incriminando le condotte anche «quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i valori patrimoniali costituivano proventi», sembrerebbe sanzionare anche quei comportamenti commessi a titolo di un dolo eventuale, che risulta mal costruito¹¹⁴ o addirittura di colpa¹¹⁵.

Dopo la Convenzione di Strasburgo, il Consiglio d'Europa torna ad esaminare la problematica del riciclaggio adottando il 16 maggio 2005 la

¹¹² *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*, cit., art. 1, lett. e).

¹¹³ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 33.

¹¹⁴ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 33, specifica che il dolo eventuale non può mai essere costruito sulla base del mancato rispetto di doveri.

¹¹⁵ Così ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 61.

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo¹¹⁶.

Rispetto alla Convenzione di Strasburgo, il documento interviene assumendo come reati presupposto delle condotte di *laundering*, quelli indicati nelle 40 Raccomandazioni del GAFI aggiornate al 2003: si tratta di un catalogo particolarmente ampio, ricomprendente anche reati che non sono necessariamente generatori di proventi -come ad esempio il furto- e reati del tutto inidonei a detta produzione -come le lesioni personali¹¹⁷. La principale novità però risiede nell'indicazione di prescindere dall'esatta individuazione del reato presupposto, essendo fondamentale solo che esso sia rientrante in uno di quelli espressamente previsti¹¹⁸.

Viene inoltre auspicata dalla Convenzione l'introduzione di una responsabilità degli enti per reati di riciclaggio commessi da apicali o da sottoposti, a condizione che il reato sia stato perpetrato a vantaggio del soggetto collettivo¹¹⁹.

Sul versante delle indicazioni preventive viene sottolineata la necessità di dotarsi di un'autorità di *intelligence* finanziaria, definita all'art. 1 lett. f) dello stesso documento come un'unità centrale nazionale incaricata di ricevere, analizzare e trasmettere informazioni finanziarie alle autorità competenti¹²⁰.

L'Italia ha così istituito con il d.lgs del 21 novembre 2007 n. 231¹²¹ l'UIF (Unità d'Informazione Finanziaria), una struttura con il compito di acquisire i flussi

¹¹⁶ *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo*, Varsavia, 2005, ratificata in Italia con L. 28 luglio 2016 n. 153, in G.U. n. 185 del 9 agosto 2016, reperibile su www.coe.int.

¹¹⁷ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 17, sottolinea come però dette indicazioni potrebbe essere fuorvianti per l'interprete che correrebbe il rischio di «immaginare inediti flussi di denaro generati da reati improduttivi di utilità economiche».

¹¹⁸ *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo*, cit., art. 9, comma 6. Testualmente: «Chaque Partie s'assure qu'une condamnation pour blanchiment au sens du présent article est possible dès lors qu'il est prouvé que les biens objet de l'un des actes énumérés au paragraphe 1.a ou b de cet article, proviennent d'une infraction principale, sans qu'il soit nécessaire de prouver de quelle infraction précise il s'agit».

¹¹⁹ *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo*, art. 10.

¹²⁰ *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo*, art. 1 lett. f). Testualmente: «une unité nationale centrale chargée de recevoir d'analyser et de transmettre aux autorités compétentes les déclarations d'informations financières».

¹²¹ *D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231* in attuazione della *Direttiva 2005/60 CEE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose*, in G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007, reperibile su www.gazzettaufficiale.it.

finanziari e tutte le informazioni relative a casi di riciclaggio, tramite le segnalazioni di operazioni sospette effettuate dagli intermediari finanziari, e di analizzarle in modo tale da valutarne la trasmissione all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale¹²².

4. Gli interventi comunitari ed eurounitari

In ambito europeo la strategia di contrasto al riciclaggio, elaborata principalmente sul versante preventivo, si è sviluppata tramite l'emanazione di una serie di direttive, che prescrivono obblighi posti a carico di soggetti che si trovano in posizioni privilegiate rispetto all'opportunità di imbattersi in attività di riciclaggio.

Il percorso ha inizio con l'adozione della Direttiva 91/308/CEE¹²³ sulla «prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» da parte del Consiglio dei Ministri della CEE, mosso dalla preoccupazione che la mancanza di una strategia di contrasto in seno all'Unione Europea potesse «indurre gli Stati membri, allo scopo di proteggere il proprio sistema finanziario, ad adottare provvedimenti che potessero essere in contrasto con il completamento del mercato unico» e che «coloro che procedono al riciclaggio potessero, se non si fossero adottate alcune misure di coordinamento a livello comunitario, tentare di trarre vantaggio dalla libertà dei movimenti di capitali»¹²⁴.

Il cuore della disciplina contenuta nella direttiva ha un carattere spiccatamente preventivo, inoltre vengono date per presupposte alcune indicazioni di base, come la necessità di predisporre una fattispecie penale di riciclaggio, considerando che tutti gli Stati membri avevano già ratificato in precedenza la Convenzione di Strasburgo.

Tra le definizioni contenute nell'incipit della Direttiva all'art. 1 spicca come quella fornita per il riciclaggio da un lato ricalchi la medesima presentata dalla Convenzione di Vienna, e dall'altro risenta delle novità recate dalla Convenzione

¹²² Informazioni reperibili su www.uif.bancaditalia.it.

¹²³ *Direttiva del Consiglio 91/308 del 10 giugno 1991* relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, reperibile su eur-lex.europa.eu.

¹²⁴ *Direttiva del Consiglio 91/308*, cit., preambolo.

di Strasburgo, come la possibilità per ciascun Stato membro di estendere il catalogo dei reati presupposto a tutte le attività criminose e non solo al narcotraffico¹²⁵, reato espressamente richiamato dalla Direttiva nella definizione di attività criminosa¹²⁶.

Le indicazioni offerte dalla Direttiva ruotano intorno a obblighi già noti nel contesto internazionale, come l'identificazione della clientela, la conservazione della documentazione, la collaborazione degli enti creditizi con l'autorità giudiziaria e la denuncia di operazioni sospette.

L'obbligo di identificazione, che non viene limitato ai soli clienti¹²⁷ ma è esteso agli effettivi beneficiari se diversi, è previsto al momento di instaurazione del rapporto e in caso di compimento di operazioni di valore maggiore a una certa soglia¹²⁸, o anche minore se vi sia sospetto di riciclaggio.

Così come già auspicato dalle 40 Raccomandazioni del GAFI, la Direttiva richiede poi che le documentazioni relative all'identificazione dei clienti e alle operazioni compiute siano conservate per almeno cinque anni, affinché le stesse possano costituire valido supporto probatorio nelle indagini dell'autorità giudiziaria¹²⁹.

Per quel che riguarda la collaborazione degli enti creditizi e finanziari con l'autorità giudiziaria la Direttiva offre una nutrita disciplina.

Viene anzitutto prescritto che gli Stati adottino ogni misura necessaria affinché gli enti collaborino attivamente con le autorità, comunicando essi stessi spontaneamente ogni «fatto che possa costituire indizio di riciclaggio»¹³⁰ e trasmettendo inoltre le relative informazioni necessarie.

Il meccanismo di denuncia descritto sembra assumere l'aspetto più di un obbligo che di un'autorizzazione, almeno rispetto alle precedenti indicazioni del GAFI che avevano “*accostato le due ipotesi attribuendovi pari valore*”¹³¹.

¹²⁵ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 36.

¹²⁶ *Direttiva del Consiglio 91/308*, cit., art. 1, testualmente: «per attività criminosa si intende un reato specificato nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione di Vienna (narcotraffico)».

¹²⁷ *Direttiva del Consiglio 91/308*, cit., art. 3.

¹²⁸ Determinata in 15.000 euro.

¹²⁹ *Direttiva del Consiglio 91/308*, cit., art. 4.

¹³⁰ *Direttiva del Consiglio 91/308*, cit., art. 6.

¹³¹ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 38.

La Direttiva si mantiene particolarmente vaga nella determinazione degli indici di sospetto¹³², richiedendo solo che vi sia attenzione nell'esaminare quelle operazioni che per loro natura siano considerate atte ad avere una connessione con il riciclaggio¹³³, delegando alle singole autorità di vigilanza bancaria la loro definizione.

La segnalazione deve essere effettuata da un soggetto designato dall'ente e trasmessa all'autorità responsabile per la lotta al riciclaggio in cui ha sede l'ente medesimo¹³⁴, ma una volta compiuta è fatto espresso divieto di darne comunicazione al soggetto interessato o a terzi¹³⁵.

È interessante soffermare l'attenzione su come la normativa in tema di denuncia di operazioni sospette si sia evoluta: la Dichiarazione di principi di Basilea richiede la cessazione dei rapporti con il cliente senza attivarsi, il GAFI suggerisce di non astenersi e di prevedere che sia "consentito o richiesto di fare rapporto", mentre la Direttiva impone di non compiere l'operazione prima di avere informato l'autorità, salvo che il compimento stesso dell'operazione concretizzi una fattispecie di riciclaggio; solo in tale ultimo caso le informazioni sono trasmesse immediatamente dopo aver realizzato l'operazione¹³⁶.

Vi sono poi una serie di disposizioni preventive che fanno da cornice agli obblighi prescritti, per ridurre il rischio di coinvolgimento degli enti in operazioni di riciclaggio¹³⁷, quali ad esempio meccanismi di controllo interno e corsi di formazione dei dipendenti per individuare attività che potrebbero essere collegate al riciclaggio¹³⁸.

In conclusione, viene prescritto agli Stati membri di adottare le necessarie misure sanzionatorie¹³⁹ da applicare in caso di violazioni, non avendo il Consiglio il potere di prevederle.

¹³² Soltanto nel preambolo della Direttiva viene fatto specifico riferimento alle operazioni con paesi che non applicano normative di prevenzione del riciclaggio comparabili a quelle prescritte dalla Comunità o da norme internazionali.

¹³³ *Direttiva del Consiglio 91/308*, cit., art. 5.

¹³⁴ *Direttiva del Consiglio 91/308*, cit., art. 6.

¹³⁵ *Direttiva del Consiglio 91/308*, cit., art. 8.

¹³⁶ *Direttiva del Consiglio 91/308*, cit., art. 7.

¹³⁷ ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 40.

¹³⁸ *Direttiva del Consiglio 91/308*, cit., art. 11.

¹³⁹ *Direttiva del Consiglio 91/308*, cit., art. 14.

La seconda Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2001/97 CEE¹⁴⁰) interviene modificando alcune disposizioni, ma lasciando pressoché inalterato il corpo degli obblighi imposti dalla sua antesignana.

Sul fronte delle definizioni, il documento si limita a estendere la nozione di attività criminosa, considerata quale «qualsiasi coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave»¹⁴¹, specificando poi che per reati gravi debbano essere qualificati oltre al narcotraffico, altre fattispecie come frode, corruzione, e un qualsiasi «reato che possa fruttare consistenti proventi e sia punibile con una severa pena detentiva»¹⁴².

La novità di maggior rilievo consiste nell'introduzione dell'art. 2 *bis*, il quale amplia la platea dei destinatari degli obblighi imposti dalla Direttiva, quali l'identificazione della clientela, la conservazione della documentazione e la segnalazione di operazioni sospette.

In particolare, la Direttiva prevede che osservino dette disposizioni, oltre ad enti creditizi e finanziari:

- «revisori, contabili esterni e consulenti tributari;
- agenti immobiliari;
- notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera: a) assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali; ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe; b) o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare;

¹⁴⁰ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2001/97 del 4 dicembre 2001* recante modifica delle Direttiva 91/308 CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, reperibile su *eur-lex.europa.eu*.

¹⁴¹ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2001/97*, cit., art. ,1 lett. e).

¹⁴² *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2001/97*, cit., art. 1, lett. e).

- commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e case d'asta, ogniqualvolta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore a 15 000 euro;
- case da gioco».

Si tratta, come è agevole notare, di attività o professioni che si trovano in una posizione di «conveniente prossimità rispetto alla possibilità di intercettare attività di riciclaggio»¹⁴³, attività che sempre più frequentemente vengono sfruttate dai criminali, in quanto a seguito dell'introduzione di più stringenti normative antiriciclaggio, essi hanno ideato metodi alternativi per occultare l'origine dei proventi¹⁴⁴.

Ovviamente l'estensione delle indicazioni della Direttiva anche ai liberi professionisti subisce un temperamento al comma 3 dell'art. 6, il quale prevede una forma di *legal privilege* laddove, non prescrive un obbligo di segnalazione per i notai e per gli altri professionisti, in relazione alle informazioni che ricevono dal o sul proprio cliente nell'ambito dell'attività difensiva o dell'esame della sua posizione giuridica.

La vera svolta nella disciplina comunitaria di prevenzione delle condotte di *laundering* si è raggiunta con l'adozione, da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo, della terza Direttiva antiriciclaggio, (Direttiva 2005/60 CEE¹⁴⁵). Tale atto riveste un ruolo di centralità nel sistema di contrasto al riciclaggio, avendo abrogato le disposizioni precedenti e avendo fornito indicazioni ancora più specifiche e dettagliate.

La filosofia di fondo che ispira le singole norme della Direttiva, è il cosiddetto approccio basato sul rischio¹⁴⁶, il quale comporta la necessità di adottare misure proporzionate alla possibilità di esposizione del cliente ad attività di *laundering*.

È evidente che per essere in grado di misurare il rischio e adottare le misure conseguenti, è necessario procedere a un'attenta verifica del cliente, per cui

¹⁴³ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 19.

¹⁴⁴ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2001/97*, cit., preambolo.

¹⁴⁵ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2005/60 del 26 ottobre 2005* relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, reperibile su eur-lex.europa.eu.

¹⁴⁶ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 19.

vengono imposti gli obblighi di identificazione sulla base di documenti provenienti da una fonte affidabile, l'analisi dello scopo dell'operazione o del rapporto e il controllo costante nel rapporto d'affari, in modo da assicurare che tutte le transazioni compiute siano compatibili con le attività del cliente e il suo profilo di rischio¹⁴⁷.

Con riguardo agli obblighi di identificazione, inoltre, la Direttiva interviene puntualmente a specificare che gli stessi debbano essere adempiuti prima dell'instaurazione del rapporto o del compimento dell'operazione, salvo che per non interrompere la normale conduzione degli affari o in caso di scarso rischio di riciclaggio, gli stessi possano essere posticipati al momento di instaurazione del rapporto¹⁴⁸.

Si prevedono poi obblighi di identificazione della clientela semplificati e rafforzati, a seconda del livello di rischio del riciclaggio. Sono semplificati allorché il cliente sia un ente creditizio o finanziario soggetto alla Direttiva, oppure un ente creditizio o finanziario situato in un paese terzo, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi, oppure un'autorità pubblica nazionale e in generale quando il cliente sia caratterizzato da uno scarso rischio di riciclaggio¹⁴⁹. Sono rafforzati quando il rischio di riciclaggio è più elevato per esempio quando il cliente non è fisicamente presente a fini dell'identificazione¹⁵⁰.

Una volta terminate le operazioni di verifica del cliente, l'operatore è in grado di valutare la rispondenza dell'operazione rispetto al profilo del cliente tracciato, e decidere se proseguire nel compimento dell'operazione, o in caso di sospetto procedere a una segnalazione.

La grande novità prospettata dalla Direttiva è pertanto l'istituzione di un'Unità d'Informazione Finanziaria, ossia una struttura nazionale a cui vengano attribuite le funzioni di ricezione, analisi e trasmissione di informazioni finanziarie alle autorità competenti. È dunque a tale Unità che devono essere segnalate le operazioni sospette¹⁵¹.

¹⁴⁷ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2005/60*, cit., art. 8.

¹⁴⁸ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2005/60*, cit., art. 9.

¹⁴⁹ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2005/60*, cit., art. 11.

¹⁵⁰ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2005/60*, cit., art. 13.

¹⁵¹ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2005/60*, cit., art. 22.

L'Unione Europea, avvertendo il bisogno di implementare una disciplina sempre più omogenea e dettagliata, ha in seguito adottato la Direttiva 2015/849¹⁵².

Tra le novità principali spiccano l'ulteriore estensione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi, l'approccio basato sul rischio distinto in un approccio sovranazionale e nazionale e l'istituzione di un registro centralizzato di informazioni.

Infatti, l'art. 2 della Direttiva indica come destinatari degli obblighi imposti, oltre agli enti creditizi e finanziari e agli altri soggetti già obbligati dalla Direttiva 2001/97, «i soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 euro».

Il *risk based approach* già assunto dalla Direttiva 2005/60 come metodo di riferimento, viene nuovamente evocato, ma viene scisso da un lato in un approccio sovranazionale e dall'altro in un approccio nazionale¹⁵³.

Si prevede infatti che anche la Commissione svolga un suo ruolo nella valutazione del rischio riciclaggio, redigendo una relazione che identifica, analizza e valuta tali rischi a livello dell'Unione. Tale elaborato comprende l'individuazione dei settori di mercato maggiormente esposti al rischio, l'indicazione dei singoli rischi e i mezzi più comuni di perpetrazione del reato¹⁵⁴. È compito della Commissione porre gli Stati membri e i soggetti obbligati a conoscenza del contenuto della relazione in modo tale da offrire loro un ausilio nell'individuazione e gestione dei rischi.

Per gli Stati membri viene poi fatto obbligo di valutare e mitigare i rischi di riciclaggio che riguardano la propria nazione, selezionando i settori di minore o maggiore rischio. L'analisi portata a termine -la quale deve essere messa a disposizione dei soggetti obbligati, degli altri Stati membri e della Commissione- deve costituire un aiuto nella «definizione della priorità delle risorse da destinare al

¹⁵² *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2015/849 del 20 maggio 2015* relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, reperibile su *eur-lex.europa.eu*.

¹⁵³ RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana del fenomeno*, in *magistraturaindipendente.it*, 2016.

¹⁵⁴ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2015/849*, cit., art. 6.

contrasto al riciclaggio» e nella predisposizione di una «normativa adeguata per ogni settore o area in funzione del corrispondente rischio di riciclaggio»¹⁵⁵.

In virtù dell'attenzione dedicata generalmente alla verifica del cliente, la Direttiva in questione approfondisce il tema dell'identificazione del reale beneficiario, specie nelle compagini societarie, richiedendo la creazione di un registro centralizzato, contenente le informazioni sulla titolarità effettiva di società e altre persone giuridiche. Tali informazioni devono risultare accessibili per le autorità competenti, per l'UIF, per i soggetti a cui sono imposti gli obblighi della Direttiva nonché per qualsiasi persona che abbia un legittimo interesse¹⁵⁶.

Per quel che concerne gli obblighi di collaborazione¹⁵⁷, la Direttiva ha lasciato intatta la procedura prescritta in precedenza, secondo cui incombe un obbligo di informazione tempestiva nei confronti dell'UIF se sorge un sospetto di riciclaggio e un obbligo di risposta immediata alla richiesta di ulteriori informazioni da parte della stessa UIF. Viene inoltre fatto divieto di eseguire l'operazione sospetta prima di aver proceduto alle relative segnalazioni, salvo che risulti impossibile astenersi o che l'astensione ostacoli il perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospetta¹⁵⁸.

È opportuno infine sottolineare come l'intento di armonizzazione normativa della Direttiva si evinca altresì dal disposto dell'art. 59, il quale offre una vasta gamma di sanzioni e misure amministrative da applicare «per lo meno» ai casi di «violazioni gravi, reiterate, o sistematiche» di obblighi di adeguata verifica del cliente, conservazione dei documenti, e di segnalazione, auspicando la creazione di un apparato sanzionatorio più omogeneo a livello dell'Unione in quanto la diversità di sanzioni previste «potrebbe pregiudicare gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio»¹⁵⁹.

Il legislatore italiano, come affermato in precedenza, ha dato attuazione alla quarta direttiva antiriciclaggio con il d.lgs 25 maggio 2017 n. 90¹⁶⁰.

¹⁵⁵ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2015/849*, cit., art. 7.

¹⁵⁶ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2015/849*, cit., art. 30.

¹⁵⁷ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2015/849*, cit., art. 33.

¹⁵⁸ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2015/849*, cit., art. 35.

¹⁵⁹ RAZZANTE, *La quarta direttiva contro il riciclaggio*, cit.

¹⁶⁰ D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, in attuazione della Direttiva 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di

Rispetto alle previsioni comunitarie però, lo stesso si è dimostrato essere particolarmente innovativo in materia di criptovalute. Infatti, il decreto si è preoccupato di fornire le definizioni di valuta virtuale, come già in precedenza ricordato¹⁶¹, e in aggiunta quella di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, indicati come «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale»¹⁶².

In capo a tali operatori sussiste l'obbligo di iscriversi in un'apposita sezione del registro dei cambia valute, tenuto presso l'OAM¹⁶³, nonché quello di adempiere gli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs 231 del 2007¹⁶⁴, quali l'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei dati e la comunicazione di operazioni sospette.

Di conseguenza coloro che svolgono l'attività di cambiavalute virtuali, potrebbero essere chiamati a rispondere del delitto di riciclaggio, allorché con il proprio operato «contribuiscano a mutare la natura del provento del delitto presupposto pur sospettandone la provenienza illecita»¹⁶⁵.

Ciò nonostante l'attività svolta da tali soggetti possa effettivamente rivelarsi meramente ipotetica, potendo qualsiasi privato procacciare la criptovaluta senza rivolgersi obbligatoriamente a un professionista, e non essendo altresì scontato il fatto che un soggetto intenda poi cambiarla in valuta reale, potendo quindi la valuta virtuale, prodotto di un illecito, continuare a circolare nel web ovvero essere scambiata con altre criptovalute¹⁶⁶.

In virtù di quanto appena affermato, al fine di colmare tali mancanze il legislatore comunitario è intervenuto nuovamente con la quinta Direttiva

finanziamento del terrorismo e recante modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, in G.U. n. 140 del 19 giugno 2017, reperibile su www.gazzettaufficiale.it.

¹⁶¹ Cfr. Par. 2.

¹⁶² D.lgs 25 maggio 2017 n. 90, cit., art. 1, lett. ff).

¹⁶³ L'OAM è l'Organismo competente per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, istituito dal D.lgs 13 agosto 2010 n. 141.

¹⁶⁴ D.lgs. 231 del 21 novembre 2007, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, in G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007, reperibile su www.gazzettaufficiale.it.

¹⁶⁵ STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, cit., 28.

¹⁶⁶ STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, cit., 30.

antiriciclaggio¹⁶⁷, la quale estende il novero dei soggetti destinatari¹⁶⁸ degli obblighi preventivi, indicati all' art. 2, paragrafo 1, punto 3, oltre che ai prestatori di servizi di cambio valuta, a coloro che prestano servizio di portafoglio digitale, ossia un servizio di *storage* di valuta virtuale dietro apposito corrispettivo¹⁶⁹.

Mentre la Direttiva introduce puntualmente una definizione di *wallet providers*, identificati come coloro che forniscono «servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali»¹⁷⁰, non può dirsi lo stesso per coloro che esercitano attività di cambio valuta, venendo esclusivamente offerta la definizione di valuta virtuale quale «una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente»¹⁷¹.

Per quanto tali novità siano sicuramente da apprezzare, considerando anche il monito circa l'obbligo di registrazione di tali soggetti¹⁷², evidentemente residua il problema già lamentato in precedenza, in quanto il pubblico potrebbe ugualmente agire autonomamente senza ricorrere a tali figure professionali, e le loro operazioni sfuggirebbero a qualsiasi tipo di controllo.

¹⁶⁷ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2018/843 del 30 maggio 2018* recante modifica delle Direttiva 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio finanziamento del terrorismo, reperibile su *eur-lex.europa.eu*.

¹⁶⁸ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2018/843*, cit., art. 1, comma 1 lett. c).

¹⁶⁹ STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, cit., 30.

¹⁷⁰ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2018/843*, cit., art. 1, comma 2 lett. d).

¹⁷¹ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2018/843*, cit., art. 1, comma 2 lett. d).

¹⁷² *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2018/843*, cit., art. 1, comma 29, che recita: «Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale siano registrati [...]».

CAPITOLO 2

LA STRUTTURA DEL DELITTO DI RICICLAGGIO

1. L'evoluzione normativa

L'art. 3 del d.lg. 59 del 1978¹ introdusse nel codice penale italiano l'art. 648-*bis*, finalizzato a sanzionare le condotte di ripulitura dei proventi illeciti.

La norma non era rubricata riciclaggio, ma «sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione», e incriminava «chiunque compisse fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, o sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro, o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni».

L'ordinamento giuridico italiano fu il primo al mondo a prevedere una fattispecie incriminatrice di riciclaggio², nonostante alcune condotte assimilabili a quelle di lavaggio fossero già punibili a titolo di ricettazione, favoreggiamento o incauto acquisto³. Ciononostante, come risulta dalla lettera della disposizione, la norma non era volta direttamente a contrastare le attività di *laundering*, ma presentava una chiara finalità repressiva complementare rispetto ai reati presupposto⁴, che all'epoca costituivano motivo di grande allarme sociale. Si trattava dunque di un sistema di «misure specifiche contro l'industria dei rapimenti e dei ricatti»⁵. In quella fase storica, risultava prioritario adottare misure sempre più rigide per intensificare il contrasto ai fenomeni di sequestro, che avevano toccato l'acme con l'attentato di Via Mario Fani, perpetrato per il sequestro e la successiva esecuzione dell'allora esponente della Democrazia Cristiana Aldo Moro.

¹D.lg. 21 marzo 1978 n. 59, convertito con L. 18 maggio 1978 n. 191, in G.U. n. 80 del 22 marzo 1978 reperibile su www.gazzettaufficiale.it.

²MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 422.

³ZANCHETTI, *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino, 1997, 204.

⁴TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, cit., 228.

⁵PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, 367.

Come è stato rilevato in dottrina, infatti, «con questa disposizione più che contro fatti di riciclaggio in sé si intendeva allestire in particolare uno strumento di lotta di tipo deterrente nei confronti dei reati presupposto»⁶.

Il modello assunto come riferimento dal legislatore risultava essere senza dubbio quello del reato di ricettazione⁷: la nuova disposizione, infatti, ne estendeva l'applicazione e ne inaspriva le sanzioni.

Si prevedeva che la punibilità di «fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori» di origine illecita, locuzione che, da un lato, costituiva un'anticipazione della tutela⁸, e, dall'altro, un ampliamento dell'area di incriminazione volta a ricomprendere la condotta di sostituzione, che non era direttamente riferibile alle condotte tipizzate nel reato di ricettazione⁹.

La previsione in definitiva, pur rappresentando un iniziale e apprezzabile punto di partenza, costituiva ancora una mera disposizione speciale e ancillare rispetto alle fattispecie di ricettazione e favoreggiamento, con le quali condivideva altresì il dolo specifico di conseguire un profitto o aiutare gli autori dei reati presupposto.

Nel corso degli anni successivi all'introduzione della norma, nel contesto internazionale si concretizzò sempre maggiormente l'idea di un vero e proprio contrasto ai fenomeni di *laundering*, e fu proprio l'adozione della Convenzione di Vienna del 1988 a decretare il passaggio successivo nella definizione della norma di riciclaggio in Italia.

È innegabile d'altronde che tale documento abbia rappresentato non solo un punto di riferimento nella costruzione della fattispecie incriminatrice, ma altresì un effettivo monito nei confronti dei legislatori degli Stati aderenti.

⁶ MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, 729.

⁷ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 127 parla di «filiatura della ricettazione»; CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., 52, parla di una «forma speciale di ricettazione».

⁸ MAGRI, *Art 648bis*, cit., 1315, sottolinea come la norma incriminasse condotte che sarebbero state punibili a titolo di ricettazione tentata.

⁹ ANGELINI, *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen., agg.*, vol. II, Torino, 2005, 1392, afferma: «L'art. 648-bis c.p., pur non svincolandosi dall'ambito degli artt. 648 e 379 c.p., riproducendone i connotati caratteristici, anticipava il momento consumativo dei suddetti reati e nello stesso tempo estendeva la sfera della tutela penale a tipi di comportamento che non sarebbe stato possibile ricomprendere nella consumazione di quei reati».

Come già ampiamente trattato¹⁰, infatti, l'art. 3 della Convenzione richiedeva l'incriminazione delle condotte di «sostituzione o trasferimento dei beni, effettuati con la consapevolezza che provengono da uno dei reati stabiliti [...] al fine di nascondere o di confondere l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona implicata nella perpetrazione di uno di tali reati a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti o di dissimulazione o falsificazione della reale natura, origine, luogo, disposizione, movimento o proprietà dei beni o relativi diritti, il cui autore sa essere proveniente da uno dei reati determinati [...]».

Con l'art 23 della l. 19 marzo 1990, n. 55¹¹, recependo l'art. 3 della Convenzione di Vienna il legislatore riformulò l'art. 648-*bis*, giungendo a una «configurazione più matura»¹².

La disposizione rubricata questa volta «riciclaggio» incriminava «chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [...] sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

La riformulazione della norma ha costituito una vera e propria rivoluzione¹³, un notevole salto di qualità nella costruzione della fattispecie oggettivo.

Le modifiche hanno interessato l'intera fattispecie: la tutela è stata spostata in avanti, al momento dell'effettiva sostituzione; è venuta meno la fisionomia di reato a consumazione anticipata, dando rilevanza eventuale al tentativo¹⁴; l'oggetto

¹⁰ Cfr. Cap. 1, par. 3.

¹¹ L. 19 marzo 1990 n. 55, intitolata “*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale*”, in G.U. n. 69 del 23 marzo 1990, reperibile su www.gazzettaufficiale.it.

¹² MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, in *Cass. pen.*, 2014, 1451.

¹³ TRAVAGLINO, *Riciclaggio*, cit., 228.

¹⁴ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 424.

materiale del reato è stato ampliato così da ricomprendere anche beni e altre utilità; il novero dei reati presupposto è stato esteso con l'introduzione dei delitti in materia di narcotraffico, specificatamente richiesto dalla Convenzione di Vienna; si è introdotta la condotta di ostacolo; si è proceduto ad eliminare il requisito del dolo specifico alternativo.

L'art. 648-*bis* si andava in tal modo lentamente affrancando dalle fattispecie di ricettazione e favoreggiamento, acquistando una caratterizzazione della condotta più specifica e autonoma, essendo stato inoltre soppresso il dolo specifico alternativo, che costituiva un indissolubile cordone ombelicale rispetto ai suddetti reati.

Il cambiamento più significativo andava individuato nell'introduzione dell'ulteriore condotta di ostacolo, mediante la quale il legislatore «aveva colpito finalmente al cuore il fenomeno di riciclaggio»¹⁵, essendo pacifico che la principale minaccia delle condotte di lavaggio fosse rappresentata dall'interruzione del *paper trail* — ossia la pista documentale che consente di ricollegare le risorse alla loro illecita provenienza — e plasmando in tal modo la fattispecie come un reato-ostacolo¹⁶ rispetto ai suoi reati presupposto.

La norma testimoniava in definitiva una sostanziale innovazione nella strategia repressiva, in quanto la disposizione non si limitava più a considerare esclusivamente le risorse derivanti da condotte privative di ricchezze ma altresì quelle provenienti da processi creativi delle stesse, come appunto il mercato criminale degli stupefacenti¹⁷.

Nonostante ciò l'articolo prestava ancora il fianco ad alcune critiche, quali la portata limitata del catalogo dei reati presupposto e la conseguente necessità di provare la consapevolezza in capo al reo della provenienza delle risorse da determinati delitti¹⁸.

¹⁵ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 65.

¹⁶ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 53.

¹⁷ MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, cit., 1452.

¹⁸ FAVA *Il reato di riciclaggio*, in *Questione giust.*, 2012, 123, lo definisce «rischio di vuoto di tutela».

L'approdo nella definizione della fattispecie di riciclaggio si è raggiunto con la l. n. 328 del 9 agosto 1993¹⁹, la quale ha dato esecuzione in Italia alla Convenzione di Strasburgo del 1990 del Consiglio d'Europa, che all'art. 6 richiedeva agli Stati aderenti l'incriminazione delle condotte di: conversione o trasferimento di proventi finalizzati o a dissimularne l'illecita provenienza o ad aiutare i soggetti coinvolti nel reato principale; occultamento o dissimulazione della natura, dell'origine o del movimento di proventi; l'acquisizione, il possesso o l'uso dei proventi.

La disposizione convenzionale, di cui si è già ampiamente trattato²⁰, risulta essere molto dettagliata, essendo il frutto dei numerosi stimoli internazionali che si erano susseguiti nel tempo, a cui il nostro legislatore ha risposto con il disposto dell'art 4 della L. 328 del 1993.

Infatti, la fattispecie di riciclaggio veniva definitivamente²¹ modificata come segue: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.».

Le principali novità apportate dalla novella legislativa sono sintetizzabili in tre punti: ampliamento indiscriminato del catalogo dei reati presupposto a tutti i delitti non colposi; inserimento delle condotte di trasferimento e di compimento di altre operazioni accanto a quella già prevista di sostituzione, accomunate dal fatto di dover essere poste in essere in modo da ostacolare l'identificazione della

¹⁹ L. 9 agosto 1993 n. 328, *di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990*, in G.U. n. 202 del 28 agosto 1993, reperibile su www.gazzettaufficiale.it.

²⁰ Cfr. Cap. 1, par. 3.

²¹ Salvo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 L. 15 dicembre 2014 n. 186, che ha modificato l'ammontare della multa da lire due milioni a trenta milioni in euro da cinquemila a venticinquemila.

provenienza delittuosa dei beni; infine, introduzione di una specifica circostanza attenuante, contraltare all'aggravante già contemplata nella precedente riforma del 1990.

In particolare, occorre concentrare l'attenzione sull'«illuminante»²² definizione di reato presupposto fornita dall'art 1, lett. e) della Convenzione, secondo cui è *predicate offence* delle condotte di lavaggio «qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 6» della Convenzione stessa. Recependo tali indicazioni, l'Italia ha esteso il catalogo dei reati a qualsiasi delitto non colposo, attribuendo così alla *ratio* della disposizione «un più ampio respiro politico criminale»²³, con l'obiettivo di sanzionare la ripulitura di qualsiasi forma di ricchezza che la criminalità sia in grado di generare, compresa quella derivante da reati bagatellari — che in virtù della loro minima lesività, hanno minore rilevanza sociale, ma risultano ugualmente idonei a originare ricchezze riciclabili — i quali prima di tale formulazione, potevano essere sanzionati più lievemente quali forme di ricettazione²⁴.

Nonostante la nuova disposizione sia stata accolta con favore, parte della dottrina ha evidenziato come «l'estensione indiscriminata dei reati presupposto, senza alcuna limitazione per genere di reati, di pena, e soprattutto di entità della produzione economica illecita sollevi non poche perplessità, se solo si pone mente ai possibili settori di potenziale incidenza della normativa (reati fiscali e societari; corruzioni e concussioni)»²⁵.

Non si può però mettere in dubbio che il legislatore mediante la formulazione dell'attuale disposizione, sia riuscito a superare tutti gli originari problemi di natura probatoria, legati alla difficoltà di dimostrare la conoscenza da parte del reo della provenienza dei beni da uno dei delitti tassativamente indicati²⁶.

²² Così SANTACROCE, G., SANTACROCE, M.C., *La legge italiana di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato: uno sguardo d'insieme*, in *Cass. pen.*, 1994, 2840.

²³ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 425.

²⁴ LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato presupposto*, in MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 94.

²⁵ TRAVAGLINO, *Riciclaggio*, cit., 228.

²⁶ MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio*, cit., 733.

È doveroso citare un'ulteriore significativa novità della riforma che ha comportato una modifica al codice di procedura penale²⁷ per quel che concerne la confisca dei proventi illeciti, prevista dagli artt. 13,14,15 della Convenzione di Strasburgo.

Il legislatore ha deciso, sfruttando il meccanismo del riconoscimento delle sentenze penali pronunciate all'estero, di prevedere una disposizione concernente l'esecuzione diretta di un ordine di confisca emesso dallo Stato estero, che derivi da una sentenza passata in giudicato ovvero anche da un altro atto diverso ma ugualmente irrevocabile, aggiungendo il comma 1-*bis* all'art. 731 c.p.p.²⁸ ed estendendo l'ambito applicativo dell'istituto del riconoscimento.

L'art. 735 *bis* c.p.p. prevede anche il caso della confisca per equivalente quando la misura ablativa non risulti possibile per la mancata identificazione del bene da apprendere ovvero se lo stesso sia stato alienato a un terzo non punibile, imponendo così il pagamento di una somma corrispondente all'ammontare del provento illecito²⁹.

²⁷ TARGETTI, *Un accordo internazionale per prevenire il riciclaggio*, in *Soc.*, 1994, 5.

²⁸ L'art. 731 c.p.p. recita: «1. Il Ministro della giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione. Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticità della documentazione e della provenienza. 1 bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna. 2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale».

²⁹ Art. 735*bis* c.p.p., che recita: «1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735 comma 2».

Sono altresì previste misure provvisorie come il congelamento per prevenire trasferimenti o disposizioni di beni che in futuro potrebbero essere oggetto di confisca³⁰.

2. Il bene giuridico tutelato. Dalla tutela esclusiva del patrimonio alla natura plurioffensiva della fattispecie

L'individuazione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie di riciclaggio non è affatto agevole, motivo per cui la dottrina ha nel tempo elaborato tesi differenti.

Considerando la collocazione sistematica del reato all'interno del codice penale, il bene giuridico tutelato dovrebbe essere il patrimonio. In particolare, è stato suggerito che il riciclaggio offenderebbe il medesimo bene già aggredito dal reato presupposto, sostanziandosi in un'offesa di secondo grado³¹. L'oggettività giuridica varierebbe dunque in funzione del reato presupposto, ma «stando all'*id quod plerumque accidit*»³² verrebbero in considerazione per lo più interessi patrimoniali, tali da determinare una siffatta generalizzazione del bene giuridico.

Questa tesi però non convince se solo si presta attenzione da un lato a taluni reati presupposto³³, come i delitti in materia di narcotraffico, che evidentemente non tutelano direttamente il patrimonio, e dall'altro al diverso trattamento sanzionatorio previsto per il delitto in esame e i *predicate offence*.

Secondo parte della dottrina³⁴ il concetto di patrimonio andrebbe esteso attribuendogli una connotazione moderna, tale per cui esso diverrebbe l'insieme dei beni e dei rapporti che presentino un contenuto economico, facenti capo a un soggetto e di conseguenza vi sarebbe aggressione al patrimonio ogni volta che sia

³⁰ SANTACROCE, G., SANTACROCE, M.C., *La legge italiana di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo*, cit., 2842.

³¹ MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988, 62; LONGOBARDO, *Riciclaggio*, in FIORE (a cura di), *I reati contro il patrimonio*, Torino, 2010, 841; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 71.

³² DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 71.

³³ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 390, il quale afferma: «Questa conclusione non può essere invece condivisa, nel contesto italiano, né per la ricettazione né per il riciclaggio: essi, infatti, non hanno come presupposto solo illeciti contro il patrimonio e perpetuano la lesione di una congerie di beni giuridici».

³⁴ MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio*, cit., 740.

pregiudicato «il potere di disposizione del soggetto sui mezzi economici con pregiudizio degli obiettivi perseguiti dal titolare»³⁵.

Detto diversamente, il delitto andrebbe sostanzialmente a turbare il regolare svolgimento dei rapporti economici con evidenti e gravi ricadute su tutti i meccanismi che dominano il funzionamento del mercato: «la dimensione lesiva del reato non può essere ristretta in un ambito patrimoniale individualistico, ma si allarga ad una dimensione macroeconomica, richiamando così direttamente l'ordine economico e l'ordine pubblico — quest'ultimo con riferimento alla interconnessione del reato con la criminalità organizzata — che rappresentano le vere *rationes tutelae* che hanno ispirato il legislatore italiano»³⁶.

Dunque il riciclaggio — così come la criminalità organizzata— rappresenterebbe una forma di offesa all'ordine pubblico e all'ordine economico³⁷.

Per ciò che concerne l'ordine pubblico infatti, da un lato l'art 648-*bis* «mira a facilitare l'accertamento della responsabilità degli autori del reato presupposto»³⁸, e dall'altro sovente tale delitto è riconducibile alla criminalità organizzata, ponendo in chiara evidenza un concreto pericolo per detto bene³⁹.

Relativamente all'ordine economico, le operazioni di riciclaggio, consentendo l'immissione di proventi illeciti nei circuiti legali, inquinano irrimediabilmente i sistemi economici.

Tale teoria ha sicuramente il pregio di focalizzare l'attenzione sugli effetti distorsivi delle attività di lavaggio, già in precedenza ampiamente illustrati⁴⁰, ma l'innegabile sussistenza di un legame tra il riciclaggio e l'ordine economico non può essere risolutiva per l'individuazione del bene giuridico, dovendosi piuttosto accertare il concreto potenziale offensivo e dannoso delle condotte tipiche rispetto a tale oggetto.

Non è possibile trascurare infatti come le condotte di riciclaggio siano talmente ampie da ricomprendere fenomeni tra di loro molto eterogenei e spesso,

³⁵ MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio*, cit., 741.

³⁶ ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., 1396.

³⁷ FLICK, *La repressione del riciclaggio*, cit., 1261.

³⁸ ZANCHETTI, *Riciclaggio*, cit., 205.

³⁹ MANNA, (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 62.

⁴⁰ Cfr. Cap. 1, par. 2.

come evidenziato in dottrina⁴¹, in alcun modo incidenti su fenomeni di natura macroeconomica.

Risulta esemplificativo a tale riguardo il caso del c.d. taroccamento di auto — con cui si fa riferimento a ipotesi di sostituzione di targa o di manomissione del numero di telaio — che in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale⁴² costituisce senza dubbio riciclaggio e che non sembra di per sé ledere direttamente interessi afferenti all'economia pubblica.

Stante l'ampiezza e l'eterogeneità delle condotte risulta risolutivo considerare, ai fini della determinazione del bene giuridico, l'elemento comune che connota tutte le condotte di *laundering*, ossia l'idoneità a ostacolare l'origine delittuosa dei proventi; detto altrimenti, il *proprium* di tale delitto si sostanzia in un ostacolo rispetto all'operato dell'autorità giudiziaria finalizzato all'accertamento dei reati e alla ricerca dei colpevoli⁴³, così come emerge dalla formulazione legislativa. Difatti «il termine ostacolare rende proprio plasticamente l'idea dell'offesa agli interessi della Giustizia»⁴⁴.

In conclusione, «il nucleo dell'offesa sembra intrecciato ad un fascio di interessi riconducibili all'amministrazione della giustizia»⁴⁵, pur potendo la fattispecie potenzialmente atteggiarsi a reato plurioffensivo⁴⁶, in base al reato

⁴¹ SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 244, afferma: «Deve notarsi che la ampissima formulazione dell'articolo 648 bis si presta a comprendere anche condotte prive di rilevanza in una dimensione economico imprenditoriale in quanto limitata ad ostacolare l'identificazione del bene proveniente dal delitto presupposto».

⁴² Cass.Pen. Sez II, 15 luglio 2014 n. 33867, dep. 31 luglio 2014, in *www.iusexplorer.it*; Cass.Pen. Sez. II, 27 aprile 2016 n. 29611, dep. 13 luglio 2016, *ivi*.

⁴³ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 426.

⁴⁴ MANNA, (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, cit., 59.

⁴⁵ MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., 60; CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 79, afferma: «il riciclaggio concerne un'ampia gamma di beni giuridici, che convergono nel massimo comune denominatore dell'amministrazione della giustizia».

⁴⁶ A sostegno della natura plurioffensiva della fattispecie si veda Corte Cost. 11 luglio 2000 n. 302, dep. 19 luglio 2000, in *www.cortecostituzionale.it*, in cui la Corta afferma: «A dispetto, infatti, dell'inclusione fra i delitti contro il patrimonio — suggerita da una certa affinità di struttura con il reato di ricettazione, e peraltro da molti giudicata riduttiva ed inadeguata — è opinione largamente condivisa che le figure criminose di cui agli artt. 648 bis e 648 ter delineino reati plurioffensivi, i quali vedono relegata in secondo piano la tutela del patrimonio individuale rispetto alla salvaguardia di interessi pubblici identificati, volta a volta, nell'amministrazione della giustizia, nell'ordine pubblico o nell'ordine economico»; Cfr. sul tema GULLO, voce *Autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 3.

presupposto, alla dimensione, nonché agli effetti della condotta di lavaggio, venendo in rilievo anche l'ordine pubblico e l'ordine economico⁴⁷.

Un'altra ricostruzione presentata in dottrina⁴⁸, prevede che i beni dell'ordine pubblico ed economico e dell'amministrazione della giustizia, interagiscano tra loro come beni finali e strumentali per cui per «mettere in pericolo i beni finali (dell'ordine pubblico ed economico) è necessario che la sostituzione di denaro sporco o le altre operazioni compiute in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza siano appunto rese possibili mediante il superamento del controllo delle forze dell'ordine»⁴⁹.

3. I soggetti attivi del reato e la clausola di riserva

Sin dalla prima versione normativa della fattispecie di riciclaggio, il legislatore ha deciso di escludere dal novero dei soggetti attivi del reato colui che avesse partecipato alla realizzazione del reato presupposto⁵⁰, mediante la clausola di riserva «fuori dei casi di concorso nel reato», determinando una fattispecie a «soggettività ristretta»⁵¹. Il mantenimento di tale clausola ha alimentato in dottrina e giurisprudenza diverse incertezze interpretative che, per parte della dottrina, non possono considerarsi risolte dall'introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio⁵², lì dove risulta essere ancora la clausola dell'art. 648-*bis* «a decretare la non punibilità di fatti di autoriciclaggio atipici»⁵³, ossia non rientranti nel nuovo art. 648-*ter*.1, ma rilevanti *ex art.* 648-*bis*.

⁴⁷ SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. e proc.*, 2016, 1636, afferma: «una lesione del patrimonio o del sistema economico rappresenta nulla più che un'eventualità a fronte del pericolo, questo si sempre ricorrente, per l'amministrazione della giustizia».

⁴⁸ MANNA, (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, cit., 62, ritiene di non poter considerare la formula del reato plurioffensivo, «non solo perché meramente descrittiva del fenomeno, senza che sia possibile individuare al suo interno i rapporti intercorrenti fra i diversi beni presi in considerazione, ma anche in quanto sovente conduce ad un eccessivo ampliamento della tutela penale», prediligendo la teoria del rapporto tra beni strumentali e finali.

⁴⁹ MANNA, (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, cit., 59.

⁵⁰ MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., 57, parla di un «modello alternativo in base al quale è ammessa la configurabilità del reato solo al di fuori dei casi di concorso» a cui contrappone un «modello cumulativo» dove il concorso tra le due fattispecie non è escluso.

⁵¹ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 56; MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, cit., 1456.

⁵² DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 84.

⁵³ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 84.

3.1. *I criteri di distinzione tra riciclaggio e concorso nel reato presupposto*

Prima di esaminare le diverse interpretazioni fornite sulla natura della clausola di riserva, è necessario affrontare la questione preliminare relativa ai criteri da poter in concreto applicare per distinguere il concorso nel reato presupposto dall'incriminazione per il delitto di cui all'art. 648-*bis* c.p.

Il problema sorge in quanto spesso l'autore del reato presupposto è anche colui che è ideatore del successivo lavaggio di denaro, essendovi interessato⁵⁴.

Originariamente si faceva riferimento a un criterio temporale, per cui si configurava il concorso nel reato presupposto allorché l'accordo sulla successiva allocazione dei proventi fosse intervenuto prima della consumazione del *predicate offence*, avendo in questo caso la pattuizione rinsaldato il proposito di delinquere⁵⁵; invece si configurava il riciclaggio allorché l'accordo fosse sopravvenuto alla consumazione del reato presupposto.

Da subito però venne evidenziato come tale criterio non fosse universale e non potesse godere di un'applicazione indiscriminata, essendo «troppo meccanico»⁵⁶, e dovendosi piuttosto accertare di volta in volta la capacità corroborante e determinante dell'accordo rispetto all'intento criminoso dell'autore del reato principale⁵⁷.

Si aggiunge quindi a un criterio temporale un criterio di determinazione causale⁵⁸, in forza del quale potrebbe prospettarsi un concorso soltanto quando la pattuizione abbia influito sul disegno dell'autore principale, potendosi in tal caso ravvisare una forma di contributo morale o materiale⁵⁹.

Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza la quale ha sottolineato che «in tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da

⁵⁴ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 430.

⁵⁵ PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, cit., 370, sottolinea come infatti «il preventivo accordo, determinerebbe nell'animo dell'autore materiale un maggiore senso di sicurezza nella sua condotta».

⁵⁶ PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, cit., 371.

⁵⁷ TRAVAGLINO, *Riciclaggio: concorso di persone e di reati*, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, 755, si riferisce infatti ai limiti del criterio temporale e alla necessità di integrare una valutazione sull'influenza determinata dall'accordo.

⁵⁸ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 59.

⁵⁹ PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, cit., 371, parla di «criterio soggettivo-psicologico»; ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 331.

delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto —che escluderebbe la prima — non può essere solo quello temporale ma occorre, in più, che il giudice verifichi, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere»⁶⁰.

3.2. *Le diverse interpretazioni della clausola di riserva*

Della clausola di riserva «fuori dei casi di concorso nel reato» sono state date due possibili letture⁶¹. L'interpretazione corrente dispone che la clausola escluda un'incriminazione per riciclaggio nei confronti di chi abbia preso parte al reato presupposto, non ammettendosi mai il concorso delle due fattispecie di reato⁶².

La seconda lettura⁶³ è più restrittiva e prevede che la clausola operi soltanto allorché le fattispecie concernano uno stesso fatto che quindi rilevi sia a titolo di riciclaggio, sia come reato base: si avrebbe dunque il solo riciclaggio allorché un soggetto abbia contribuito alla commissione del reato presupposto, assicurando il proprio impegno per la successiva ripulitura del provento, mentre si avrebbe concorso in tutti i casi in cui la condotta partecipativa del soggetto, nel reato presupposto, sia diversa.

⁶⁰ Cass. Pen. Sez V, 10 gennaio 2007 n. 8432, dep. 28 febbraio 2007, in *www.iusexplorer.it*. In tale sentenza la Suprema Corte ha rigettato la doglianza sulla erronea qualificazione giuridica del fatto contestato all'indagato di riciclaggio di danaro, ottenuto illecitamente da terzi mediante la commissione di reati di appropriazione indebita e corruzione, in quanto non sussistevano elementi che accertassero il concorso del soggetto nel reato presupposto, essendo dubbi il momento e le modalità di costituzione, da parte sua, delle società attraverso cui aveva effettuato il trasferimento del danaro.

⁶¹ DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento ed esigenze di intervento legislativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1281.

⁶² ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 350; CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 88.

⁶³ FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano, 2009, 316.

Tale seconda esegesi non può essere accolta⁶⁴, perché distorce la lettera della disposizione⁶⁵ risultando priva di qualsiasi «supporto letterale»⁶⁶: riduce la portata applicativa della clausola e comporta un'insensata interpretazione in *malam partem*⁶⁷

Una volta chiarito che la clausola comporti sempre l'esclusione del concorso tra il reato base e il riciclaggio occorre analizzarne la natura.

Determinare la qualificazione giuridica della clausola di riserva non è stata un'operazione semplice. Sono state sul punto elaborate diverse ipotesi che potrebbero essere raggruppate «in tre macro famiglie a seconda che l'accento sia posto sulla struttura del fatto tipico, sui rapporti tra il riciclaggio e il delitto presupposto, ovvero su mere scelte di opportunità sanzionatoria»⁶⁸.

Tra le diverse tesi prospettate, per lungo tempo ha trovato maggiore riconoscimento⁶⁹ l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, secondo cui la clausola di riserva «lungi dal delineare un elemento costitutivo del reato di riciclaggio, è finalizzata soltanto ad escludere il ricorso al criterio di specialità, applicando in sua vece quello di sussidiarietà e così prevenendo, a monte, un concorso apparente di norme»⁷⁰.

Il concorso apparente tra norme, in generale, si verifica allorché uno stesso caso sia riconducibile a più disposizioni esistenti, ma soltanto una trovi applicazione⁷¹. Nel nostro ordinamento il concorso apparente viene risolto ricorrendo a tre criteri: il principio di specialità, il principio di sussidiarietà e il principio di consunzione.

La Corte di Cassazione richiama nella pronuncia citata il principio di sussidiarietà, il quale, riassumibile nel brocardo latino *lex primaria derogat legi*

⁶⁴ CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 88; DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., 1281.

⁶⁵ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 85, afferma che la clausola non sarebbe più «fuori dei casi di concorso nel reato», bensì «salvo che il fatto non costituisca concorso nel reato».

⁶⁶ CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 88.

⁶⁷ DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., 1281.

⁶⁸ TROYER, CAVALLINI, *La clessidra del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 52.

⁶⁹ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 86.

⁷⁰ Cass. Pen. Sez. II, 6 novembre 2009 n. 47375, dep. 14 dicembre 2009, in *www.iusexplorer.it*.

⁷¹ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, a cura di CONTI, Milano, 2003, 151.

subsidiariae, prevede che, quando una disposizione presenti un carattere sussidiario rispetto a un'altra, troverà applicazione la norma principale⁷².

Una norma presenta un carattere sussidiario rispetto a un'altra allorché le disposizioni riguardino la medesima offesa, ma il grado di aggressione di una delle norme (ossia quella sussidiaria) sia meno grave e dunque questa venga assorbita nell'altra⁷³.

Una relazione di sussidiarietà, così come appena descritta, non può sussistere per il riciclaggio e i reati presupposto, in quanto innanzitutto le norme dovrebbero riguardare lo stesso fatto mentre spesso l'attività con cui si realizza il concorso è dissimile da quella di *laundering*⁷⁴, in secondo luogo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice *ex art. 648-bis* e quello dei reati base non coincidono, poiché il riciclaggio, come già trattato in precedenza, si può atteggiare tendenzialmente a reato plurioffensivo e soltanto in via eventuale potrà ledere lo stesso bene giuridico offeso dai reati presupposto⁷⁵.

Si potrebbe altresì affermare l'applicabilità del principio di sussidiarietà focalizzandosi su un' eventuale prevalenza di un interesse tutelato sull'altro, ma anche in tal caso è agevole ribattere che i reati presupposto in linea di principio tutelano interessi di natura patrimoniale e individuale, mentre il riciclaggio è proiettato verso la protezione di beni pubblicistici, quali l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico e l'ordine economico, e la cui maggiore lesività è inoltre testimoniata da un trattamento sanzionatorio più severo. Dunque, anche argomentando in tal senso non sarebbe possibile affermare la sussidiarietà del riciclaggio, a meno di cadere in «un' insanabile contraddizione»⁷⁶.

La seconda tesi avanzata individuerebbe nel riciclaggio un *post factum* non punibile⁷⁷, applicando il principio di consunzione.

⁷² ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 155.

⁷³ Cass. Pen. Sez. VI, 12 maggio 2009 n. 23063, dep. 4 giugno 2009, in *www.iusexplorer.it*, la quale in tema di rapporti tra truffa e malversazione ai danni dello Stato ritiene applicabile il principio di sussidiarietà, in quanto le «due fattispecie criminose sanzionino due comportamenti diversi che offendano stati o gradi diversi dello stesso bene, uno più gravemente, e l'altro in misura minore, cosicché il secondo fatto- reato rimane assorbito nel primo».

⁷⁴ DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., 1283.

⁷⁵ DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., 1284.

⁷⁶ DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., 1284.

⁷⁷ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 352; MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 429.

Il principio di consunzione, riassumibile nel brocardo *lex consumens derogat legi consumptae*, prevede che quando un fatto previsto da una disposizione è ricompreso nel fatto previsto da una norma più ampia, trovi applicazione soltanto questa⁷⁸. Alla base del principio viene assunto che la disposizione, essendo più ampia, inevitabilmente racchiuderebbe il disvalore oggettivo e soggettivo dell'intero fatto, «posto che il riciclaggio rappresenterebbe un normale sviluppo della condotta precedente»⁷⁹.

La critica che può essere mossa a tale ricostruzione, non si discosta da quella che evidentemente è stata rivolta all'applicabilità del principio di sussidiarietà, quale appunto l'eterogeneità degli interessi tutelati dalle disposizioni; non si spiegherebbe inoltre come il reato presupposto, spesso punito in maniera più modesta rispetto al riciclaggio, possa racchiudere anche il disvalore di quest'ultimo, soddisfacendo le relative esigenze repressive.

In definitiva la tesi per cui si avrebbe un concorso apparente di norme, risolvibile mediante l'applicazione del principio di sussidiarietà o del principio di consunzione, non può trovare un legittimo fondamento⁸⁰.

Prima di esaminare la tesi, che oggi gode del maggiore consenso, un cenno deve essere rivolto a un'ulteriore ipotesi, che vedrebbe nella clausola di riserva l'articolarsi di un elemento tipico della fattispecie, una condizione in negativo del fatto⁸¹, in forza della quale affinché sussista il riciclaggio occorre che l'autore non abbia preso parte alla realizzazione del reato presupposto.

Evidentemente, affinché un determinato fattore assurga a elemento costitutivo del reato, questo deve obbligatoriamente contribuire al disvalore della condotta incriminata; la mancata partecipazione alla perpetrazione del reato presupposto non sembra però nel caso di specie presentare questa caratteristica⁸².

⁷⁸ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 155.

⁷⁹ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 57.

⁸⁰ TROYER, CAVALLINI, *La clessidra del riciclaggio*, cit., 54; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 86.

⁸¹ CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 87.

⁸² DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., 1289. Così anche Cass. Pen. Sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546, dep. 11 gennaio 2011, in *www.iusexplorer.it*, che afferma: «l'estraneità al delitto presupposto non è elemento costitutivo del reato ex art. 648 bis c.p., ma mera clausola di riserva a fini di preventiva soluzione di eventuale concorso apparente di norme, non v'è bisogno della prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto da cui provengono i beni oggetto di riciclaggio, bastando che non emerga chiaramente la prova del contrario. Pertanto, come l'accusa non è onerata della relativa prova (che investe solo gli elementi costitutivi del reato e

L'ultima e più accreditata lettura che è stata prospettata in dottrina⁸³ individua nella clausola di riserva una causa di non punibilità.

La punibilità nell'ordinamento giuridico italiano, non è altro che la possibilità giuridica di irrogare una sanzione⁸⁴; di conseguenza le cause di non punibilità sono quei fattori che non costituiscono elementi del reato, ma riguardano la valutazione circa l'applicabilità di una pena⁸⁵.

Di conseguenza l'autore del reato base può senza dubbio essere anche responsabile della ripulitura dei proventi, derivando la scelta di non sanzionarlo da mere ragioni di opportunità — quali evitare cause pressoché automatiche di aggravamento della responsabilità⁸⁶ — potendosi però ugualmente formulare rispetto al suo operato un completo giudizio di disvalore oggettivo e soggettivo⁸⁷.

Questa è la tesi da preferire, nonostante in realtà sussistano, per parte della dottrina⁸⁸, ugualmente delle riserve e degli interrogativi lasciati senza risposta, come per esempio quali siano dette ragioni di opportunità ovvero come si possa spiegare la funzione di una causa di non punibilità allorché l'autore del reato presupposto, che abbia altresì provveduto alla ripulitura dei proventi, non possa rispondere di riciclaggio se per qualsiasi motivo il reato base non possa essere perseguito.

Insomma, l'inquadramento della clausola rimane senza dubbio problematico, come ha anche evidenziato la Suprema Corte, sottolineando come nel tempo il significato della clausola di riserva sia stato variamente interpretato ed affermando che «indipendentemente dalla ricostruzione dogmatica della clausola, si ritiene tuttavia che la previsione che esclude l'applicabilità dei delitti di riciclaggio nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto

delle aggravanti), così il giudicante non è tenuto a motivare d'ufficio sull'inesistenza di una responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel delitto presupposto».

⁸³ SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio*, cit., 236; BRICCHETTI, *Riciclaggio e autoriciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 686; TROYER, CAVALLINI, *La clessidra del riciclaggio*, cit., 54.

⁸⁴ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 756.

⁸⁵ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 91.

⁸⁶ SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio*, cit., 236.

⁸⁷ ROMANO, *Cause di giustificazione, cause scusanti cause di non punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 65, afferma che per l'identificazione delle cause di non punibilità, «occorre muovere proprio dalla presenza di un completo disvalore oggettivo e soggettivo del fatto. Su tale base, altre e tra loro eterogenee ragioni potranno suggerire la convenienza della rinuncia alla pena».

⁸⁸ DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., 1290.

presupposto costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto»⁸⁹.

In realtà la clausola di riserva aveva un maggior senso al momento dell'introduzione del reato di riciclaggio nel codice penale, allorché, come già evidenziato, la sua funzione, complementare rispetto ai tipizzati reati presupposto di rapina aggravata, estorsione aggravata, o sequestro di persona a scopo di estorsione, era quella di dissuadere dalla loro commissione⁹⁰.

Lo stesso ragionamento non può di rimando valere attualmente, in quanto il catalogo dei reati presupposto è stato esteso a qualsiasi delitto non colposo e dunque il riciclaggio non accede più necessariamente a fattispecie di maggiore gravità, come in origine.

La tematica della clausola di riserva è tornata al centro del dibattito giuridico al momento dell'introduzione dell'art 648-ter.1, con il quale «l'impunità dell'autore o partecipe nel reato presupposto è venuta meno»⁹¹, ma tale analisi è rinviata al momento di trattazione del nuovo delitto di autoriciclaggio⁹².

3.3. *La causa di giustificazione per l'agente provocatore*

Per concludere l'analisi relativa ai soggetti attivi del reato di riciclaggio occorre fare un cenno alla figura dell'agente provocatore⁹³, introdotto con l'art 12-*quater* del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, il quale prevede che: «Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti

⁸⁹ Cass. Sez. Unite, 27 febbraio 2014 n. 25191, dep. 13 giugno 2014, in www.iusexplorer.it.

⁹⁰ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 93.

⁹¹ MAGRI, *Art 648-bis*, cit., 1325.

⁹² Cfr. Cap. 3, par. 4.

⁹³ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 432.

procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego»⁹⁴.

Il provvedimento normativo, emanato a seguito delle Stragi di Capaci e di via D'Amelio, ha introdotto nel contesto della normativa antimafia la disposizione in esame con lo scopo di rafforzare la lotta al crimine organizzato, agevolando l'accertamento di casi di riciclaggio.

La fenomenologia dell'agente provocatore si caratterizza per una condotta di natura istigatoria: in termini generali, tendenzialmente l'agente provocatore è un soggetto appartenente alle forze dell'ordine che «provoca un delitto allo scopo di assicurare i colpevoli alla giustizia»⁹⁵, ma stando alla lettera della disposizione le condotte indicate non sembrerebbero riferibili ad alcun comportamento di natura provocatoria⁹⁶, mancando qualsiasi forma di influenza morale, nonché qualsiasi tipo di contatto da cui si possa desumere una forma di istigazione.

Di conseguenza è più opportuno parlare di infiltrato⁹⁷, il quale dunque partecipa direttamente alla realizzazione dei reati, insinuandosi all'interno di un'organizzazione criminale. In realtà non è corretto dire che l'infiltrato provoca i reati, sarebbe più idoneo affermare piuttosto che questo è «spesso costretto a lasciarsi provocare alla commissione di delitti»⁹⁸ per raggiungere i propri scopi e non farsi scoprire.

L'art 12-*quater* identifica una causa di giustificazione, che risulta essere speciale, stante la clausola di riserva nei confronti dell'articolo 51 c.p.⁹⁹, personale, perché prevista soltanto in capo a ufficiali di polizia giudiziaria, caratterizzata dalla finalità di acquisire prove.

È importante sottolineare come l'intervento del legislatore sia stato chirurgico, non comportando la creazione di un istituto generale, bensì circoscrivendo l'applicazione di una particolare causa di giustificazione soltanto a

⁹⁴ D.lg. 8 giugno 1992, n. 306 in G.U. n. 133 dell'8 giugno 1992, convertito con L. 7 agosto 1992, n. 356 in G.U. n. 185 del 7 agosto 1992 recante: "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", reperibile su www.gazzettaufficiale.it.

⁹⁵ DE MAGLIE, *Gli infiltrati nelle organizzazioni criminali: due ipotesi di impunità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 1056.

⁹⁶ DE MAGLIE, *Gli infiltrati nelle organizzazioni criminali*, cit., 1056.

⁹⁷ DE MAGLIE, *Gli infiltrati nelle organizzazioni criminali*, cit., 1060.

⁹⁸ DE MAGLIE, *Gli infiltrati nelle organizzazioni criminali*, cit., 1061.

⁹⁹ Art. 51 c.p. che recita: «L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità».

determinate fattispecie di reato che «presuppongono una struttura organizzativa intricata e molto articolata difficilmente penetrabile o dominabile con l'uso dei metodi ordinari di investigazione»¹⁰⁰.

Ad onor del vero, occorre infine segnalare che la causa di giustificazione dell'agente provocatore, così come formulata nel 1992, è stata abrogata dall'art. 9¹⁰¹ della L. 16 marzo 2006 n. 146¹⁰². Tale provvedimento ha esteso l'applicabilità della stessa agli ufficiali di polizia giudiziaria, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, e ha ampliato il novero dei delitti per cui la medesima può trovare applicazione ricomprendendo i delitti in materia di immigrazione, e quelli in materia di prostituzione¹⁰³.

¹⁰⁰ DE MAGLIE, *Gli infiltrati nelle organizzazioni criminali*, cit., 1068.

¹⁰¹ Art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146: «1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego;

b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)[...].»

¹⁰² L.16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" in G.U. n. 85 del 11 aprile 2006, reperibile su www.parlamento.it.

¹⁰³ Art. 12 comma 3, 3-*bis* e 3-*ter* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativo ai delitti in materia di immigrazione, e art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75 relativo ai delitti in materia di prostituzione.

4. L'oggetto materiale

L'oggetto materiale del delitto di riciclaggio si sostanzia nella formula «denaro beni e altre utilità», così come introdotta con la novella legislativa del 1990.

Il legislatore ha voluto, con tale intervento, innanzitutto sottolineare la riferibilità di qualsiasi tipo di provento alla condotta di lavaggio¹⁰⁴, infatti «sembrerebbe ora che nessun possibile provento da reato possa essere escluso dalla previsione normativa»¹⁰⁵; in secondo luogo si è tentato di porre rimedio alle difficoltà esegetiche¹⁰⁶ legate alla locuzione “valori”, presente nella disposizione del 1978, in particolar modo avuto riguardo alla riconducibilità dei beni immobili alla nozione di valori.

Nonostante l'intervento normativo sia stato salutato con favore, avendo risolto le anzidette problematiche, parte della dottrina¹⁰⁷ ha criticato l'attuale locuzione per eccessiva evanescenza.

4.1. *Denaro, beni o altre utilità*

L'attuale locuzione «denaro, beni o altre utilità» sancisce una forma di onnicomprensività dell'oggetto materiale¹⁰⁸, ricomprendendo beni immobili, titoli, aziende e preziosi¹⁰⁹.

Sulla lettura della formula si contrappongono le posizioni della giurisprudenza di merito e della giurisprudenza di legittimità, laddove la prima è propensa a restringere la nozione di oggetto materiale, mentre la seconda tende ad ampliarla.

¹⁰⁴ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 112.

¹⁰⁵ PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1991, 1227.

¹⁰⁶ LIGUORI, *Le modifiche legislative: l'ampliamento dei reati presupposto e delle condotte principali (panorama giurisprudenziale)*, in MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 77.

¹⁰⁷ LIGUORI, *Le modifiche legislative*, cit., 86, specifica che: «Se per la nozione di denaro non sorgono problemi interpretativi, lo stesso non può dirsi in ordine alla locuzione di beni o altre utilità capace di ricevere, una pluralità di letture». Vengono infatti posti alcuni esempi di condotte che potrebbero ugualmente integrare la fattispecie di riciclaggio, nonostante la scarsa offensività, come quella della ricezione di un vecchio computer rubato e di scarso valore di cui venga modificato il marchio di provenienza ostacolandone l'identificazione.

¹⁰⁸ PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., 1227.

¹⁰⁹ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 433.

In dettaglio, la giurisprudenza di merito¹¹⁰ non ammette la riferibilità all'oggetto materiale del riciclaggio di tutti i beni, circoscrivendolo a quelli aventi una connotazione strutturale omogenea rispetto al denaro, ossia un carattere di «sostanziale liquidità».

A contrariis la giurisprudenza di legittimità¹¹¹ richiama la nozione di beni fornita dall'art. 810 c.c. secondo cui «sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti», ritenendo che il concetto di bene cui fa riferimento il delitto di riciclaggio sia più ampio del concetto di cosa previsto dal delitto di ricettazione.

A tale orientamento aderisce anche parte della dottrina¹¹², la quale, ritiene che oggetto di riciclaggio possano essere tanto i beni materiali come appunto le cose, quanto i beni immateriali in virtù dell'espressione «altra utilità».

Parte della dottrina¹¹³, mossa dalla preoccupazione che un'esegesi troppo estesa della disposizione potesse portare anche a punire condotte scarsamente offensive¹¹⁴ ha ritenuto che, nonostante la novella legislativa del 1990 abbia esteso l'oggetto materiale del reato, tale ampliamento non debba considerarsi indiscriminato, dovendosi rinvenire tra le nozioni di «denaro, beni o altre utilità» un minimo comune denominatore.

Tale connotato ricorrente va rintracciato «nell'essenza economico-finanziaria»¹¹⁵ che deve caratterizzare i proventi delle condotte di lavaggio¹¹⁶: saranno oggetto del reato i beni mobili quanto quelli immobili e i beni materiali quanto quelli immateriali, i quali però presentino una utilità assimilabile al denaro, rinvenuta nei caratteri della «spendibilità e della liquidità»¹¹⁷.

Come già accennato però, è stata criticata la manifesta indeterminatezza della locuzione, perciò taluni hanno ritenuto che al fine di individuare l'oggetto materiale del reato occorra valorizzare il carattere della provenienza illecita del provento e il suo essere riciclabile¹¹⁸.

¹¹⁰ G.i.p., Roma, 20 gennaio 1997, dep. 22 gennaio 1997, in *www.iusexplorer.it*.

¹¹¹ Cass. Pen. Sez. II, 12 novembre 2002 n. 5125, dep. il 3 febbraio 2003, in *Cass. pen.*, 2003, 3435.

¹¹² BARTOLI, *C.d. "taroccamento" e delitto di riciclaggio*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 478.

¹¹³ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 434.

¹¹⁴ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 112.

¹¹⁵ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 434.

¹¹⁶ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 74.

¹¹⁷ DELL'ANNO, *Il delitto di riciclaggio: contrasto tra la previsione normativa e le applicazioni giurisprudenziali*, in *Cass. pen.*, 2003, 3438.

¹¹⁸ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 113.

Pertanto sarebbero da trascurare le prestazioni personali, le quali non sono suscettibili di essere reimmesse in circolazione e non necessitano dell'opera di ripulitura, nonostante in altri contesti criminosi, come in caso di corruzione e concussione, le stesse possano tranquillamente costituire oggetto del reato. Appare diverso dunque il caso del riciclaggio, per il quale «è evidente che il termine utilità debba rimanere nell'ambito di ciò che ha una entità economica ben definita, che possa assumere cioè la veste di provento»¹¹⁹.

4.2. *La provenienza delittuosa*

Una volta chiarito cosa debba intendersi per oggetto materiale del reato, occorre precisare che, stando alla lettera della disposizione, quest'ultimo deve avere una specifica derivazione: l'art 648-*bis* prevede infatti che il «denaro beni altre utilità» provengano da delitto non colposo¹²⁰. Il riciclaggio viene descritto come un «reato accessorio»¹²¹, in quanto affinché venga commesso occorrono due presupposti¹²²: il primo, già ampiamente analizzato¹²³ concerne l'assenza del concorso nel reato base; il secondo è relativo alla preesistenza di un reato presupposto che attribuisce il carattere di illiceità ai proventi.

Il legislatore del 1993 ha esteso il catalogo dei reati presupposto a qualsiasi delitto non colposo, decisione accolta con favore¹²⁴, ma che ha in parte destato alcune perplessità¹²⁵, poiché se da un lato la precedente formulazione non contemplava quelle ricchezze non provenienti dai reati tassativamente indicati, è anche vero che quella attuale presenta il rischio di confondere il riciclaggio con la

¹¹⁹ ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., 1403.

¹²⁰ MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., 53, parla di un "modello a carattere reale" in quanto il rapporto tra oggetto materiale e precedente attività delittuosa è qualificato da una relazione di provenienza.

¹²¹ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 96.

¹²² LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato presupposto*, cit., 95.

¹²³ Cfr. Par. 3.2.

¹²⁴ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 425, evidenzia come così facendo il legislatore ha attribuito alla disposizione «un più ampio respiro politico criminale», sanzionando la ripulitura di qualsiasi provento illecito.

¹²⁵ TRAVAGLINO, *Riciclaggio*, cit., 228 afferma che: «l'estensione indiscriminata dei reati presupposto, senza alcuna limitazione per genere di reati, di pena, e soprattutto di entità della produzione economica illecita sollevi non poche perplessità, se solo si pone mente ai possibili settori di potenziale incidenza della normativa (reati fiscali e societari; corruzioni e concussioni)».

ricettazione, a causa di questo ampliamento indiscriminato. Infatti «quanto più si allarga la rosa dei delitti a monte, tanto più si estendono l'ambito di repressione del fenomeno ed i relativi costi, d'altronde occorre evitare che tale rosa sia estesa al punto di ricomprendervi qualsiasi tipo di provenienza illecita del denaro da qualsiasi delitto a monte nei termini ad esempio propri della ricettazione»¹²⁶.

Occorre dunque soffermarsi sul concetto di provenienza. La giurisprudenza, formatasi prima dell'attuale formulazione, interpretava il termine "proveniente da" in maniera ampia, al di là del suo significato letterale, ossia «comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi l'immanenza della provenienza del denaro da quei delitti»¹²⁷.

Oggi l'attenzione è prevalentemente incentrata sull'opportunità o meno di includere nel concetto di provenienza il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

Considerando anche le indicazioni offerte dalla Convenzione di Strasburgo, alla quale l'Italia ha dato attuazione con l'intervento normativo del 1993, l'oggetto del riciclaggio si identifica come «ogni vantaggio economico derivato da reati, che può consistere in qualsiasi valore patrimoniale»¹²⁸. Con tale definizione viene dunque essenzialmente delineata una relazione tra il delitto e ogni forma di arricchimento che da esso promani. Di conseguenza, saranno sussumibili nel concetto di «denaro beni o altra utilità» provenienti da reato, il prezzo — ossia ciò che è stato corrisposto per determinare altri a commettere reato¹²⁹ —, il prodotto — ossia il frutto che il reo ottiene dalla condotta illecita — e il profitto — ossia il vantaggio derivante dalla commissione della condotta criminosa —, ma non anche le cose che servirono o che furono destinate a commettere il reato, rispetto alle quali non è ravvisabile la fisionomia di un vero e proprio arricchimento determinato dal delitto presupposto¹³⁰.

Tramite la formula «proveniente da delitto», il legislatore ha dunque richiesto la necessaria preesistenza di un reato, generatore di ricchezza, quale

¹²⁶ FLICK, *La repressione del riciclaggio*, cit., 1264.

¹²⁷ Cass. Pen. Sez I, 12 giugno 1987, dep. 16 marzo 1988, in *Cass. pen.*, 1988, 1654.

¹²⁸ "Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato", Strasburgo, 8 novembre 1990, cit., art. 1 lett. a.

¹²⁹ PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., 1227, non è concorde, ritendendo che il prezzo del reato, quale «ogni ricompensa avuta dal colpevole o a lui promessa per commettere il reato» non potrà costituire oggetto di riciclaggio.

¹³⁰ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 74-75.

elemento costitutivo della fattispecie di riciclaggio, che in dottrina¹³¹ viene ritratto «come un *posterius* che presuppone un *prius* senza il quale non può sussistere».

Il reato base può dunque essere qualsiasi delitto doloso, rimanendo esclusi dalla lettera della disposizione le contravvenzioni, in forza della *summa divisio* tra delitti e contravvenzioni prevista dall'art. 39 c.p.

È stata richiamata però la tesi, sostenuta in tema di ricettazione, secondo cui l'espressione adoperata dal legislatore non corrisponderebbe a una sua effettiva *voluntas*, trattandosi di una semplice «improprietà linguistica»¹³²; sul punto si è ribattuto¹³³ che se così fosse, si avrebbe una forma di sovrapposizione con la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza¹³⁴.

Sotto altro profilo, la dottrina prevalente, interpretando alla lettera la norma, afferma che affinché sussista il riciclaggio, il reato base debba essere consumato, in quanto nei casi di mero tentativo non si potrebbero originare i proventi illeciti che saranno oggetto della successiva ripulitura¹³⁵: per esempio un'associazione a delinquere, dedita al sequestro di persona a scopo di estorsione, che abbia rapito un imprenditore, allorché il reato non venga portato a termine, non potrà ottenere il riscatto illecito e dunque non potrà procedere materialmente a ripulirlo¹³⁶.

Di recente si è tuttavia evidenziato come in realtà non si possa generalizzare, potendosi benissimo ottenere un incremento patrimoniale anche a fronte di un semplice tentativo. L'esempio riportato è quello di un *killer* a cui sia stato corrisposto in anticipo il prezzo dei suoi servizi, il quale però alla fine non riesca a portare a termine l'omicidio commissionato; si sottolinea qui come risulti difficile

¹³¹ LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato presupposto*, cit., 95.

¹³² PECORELLA, *Ricettazione*, in *Nss.D.I.*, XV, Torino, 1968, 936, afferma che: «il vocabolo “delitto” deve essere inteso nella accezione attribuita di solito nel linguaggio comune, e cioè come sinonimo di illecito penale».

¹³³ LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato presupposto*, cit., 99.

¹³⁴ Art. 712 c.p. che recita: «Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a dieci euro. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza».

¹³⁵ LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato presupposto*, cit., 102, testualmente afferma: «Se presupposto giuridico del *posterius* rimane circoscritto a mero tentativo, non può integrarsi la successiva fattispecie di lavaggio».

¹³⁶ Esempio prospettato da LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato presupposto*, cit., 102.

pensare che se quella ricchezza sia successivamente “ripulita” non si sia integrato il riciclaggio¹³⁷.

Stante la particolare relazione intercorrente tra il delitto di riciclaggio e il reato presupposto, non si può tralasciare la trattazione delle possibili conseguenze che l'estinzione del delitto base può avere sulla configurabilità del delitto *ex art. 648-bis*.

Una prima questione inerisce all'eventualità in cui, a seguito di una condanna per riciclaggio, intervenga una sentenza di assoluzione nei confronti dell'autore del reato presupposto, pronunciata secondo le formule “*il fatto non sussiste*” ovvero “*il fatto non costituisce reato*” previste dall'art. 530, comma 1 c.p.p.; in questi casi, stante tale relazione tra i reati, non resterebbe che fare ricorso all'istituto della revisione¹³⁸, *ex art. 630, comma 1 lett.a) c.p.p.*¹³⁹ per rimuovere una siffatta insanabile contraddizione con altro giudicato.

Un'altra ipotesi da dover considerare è quella relativa all'intervento di una causa di estinzione rispetto al reato base, di cui all'art. 170 c.p., il quale afferma che «quando un reato è presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro».

In questi casi occorre però distinguere due diverse ipotesi che potrebbero avere luogo¹⁴⁰: la causa di estinzione del *prius* si è verificata prima del lavaggio; la causa di estinzione del *prius* si è verificata dopo la consumazione della condotta di ripulitura.

Stando alla lettera dell'art. 170 c.p. nel secondo caso un'incriminazione per riciclaggio è certa e ineludibile, potendosi desumere *a contrario* che nel primo caso non ricorrerà l'incriminazione per riciclaggio, considerando che il reato base si è estinto prima ancora che la condotta di ripulitura sia stata posta in essere¹⁴¹.

¹³⁷ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 102.

¹³⁸ CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 223.

¹³⁹ Art. 630, comma 1 lett. a) recita: «La revisione può essere richiesta se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale».

¹⁴⁰ LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato presupposto*, cit., 106.

¹⁴¹ LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato presupposto*, cit., 107.

Per concludere sull'argomento è necessario infine precisare che la dottrina¹⁴² in caso di *abolitio criminis* e di dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato presupposto tende invece a ritenere insussistente non solo il reato base, ma anche il riciclaggio, non potendosi evidentemente giustificare una condanna per tale delitto, se l'ordinamento giuridico ha operato una valutazione circa l'opportunità di non incriminare un determinato comportamento, che è del primo presupposto. Dunque, non avrebbe senso punire per riciclaggio colui che abbia provveduto a ripulire proventi derivanti da una condotta non considerata più offensiva dall'ordinamento¹⁴³.

Per quel che riguarda invece le cause di non punibilità e di non imputabilità soccorre il disposto dell'ultimo comma dell'art. 648, opportunamente richiamato dall'art 648-*bis* comma 4, per cui «le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto». Quindi la mancanza di imputabilità o punibilità dell'autore del reato presupposto non incide in alcun modo sul successivo lavaggio dei proventi, non estinguendone l'illiceità.

L'ultimo comma dell'articolo 648 c.p. può costituire inoltre lo spunto per affrontare l'ulteriore questione dell'accertamento giudiziale del delitto presupposto.

Infatti, considerando l'opportunità di applicare l'art. 648-*bis* anche nei casi in cui sia mancata una condizione di procedibilità oppure quando l'autore del delitto base non sia imputabile o non sia punibile si desume che non sia necessario provare giudizialmente¹⁴⁴, a seguito dell'instaurazione di un processo, il delitto base. La giurisprudenza al riguardo è stata particolarmente generosa, e anche di recente la Suprema Corte¹⁴⁵ ha sostenuto che non è richiesto l'accertamento dell'esistenza del delitto base con sentenza passata in giudicato, «essendo sufficiente che il fatto

¹⁴² LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato presupposto*, cit., 108; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 104.

¹⁴³ CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 224.

¹⁴⁴ MAGRI, P., *Art 648-bis*, cit., 1321.

¹⁴⁵ Cass. Pen. Sez. II, 23 settembre 1997 n. 4769, dep. 12 novembre 1997, in *www.iusexplorer.it*; Cass. Pen. Sez. II, 07 gennaio 2011 n. 546, dep. 11 gennaio 2011, *ivi*; Cass. Pen. Sez. II, 19 novembre 2013 n. 7795, dep. 19 febbraio 2014, *ivi*.

costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza».

Se ne deduce dunque che, nonostante non sia essenziale un effettivo accertamento giudiziale, l'esistenza del reato presupposto «non possa essere mai data per scontata»¹⁴⁶; si tratta di un principio che la Suprema Corte¹⁴⁷ ha messo nero su bianco specificando che «per la punibilità del reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. è necessaria la sussistenza del reato presupposto e questo non può pertanto essere mai dato per scontato, dovendo peraltro essere sempre specificato ed essersi verificato prima della commissione del supposto riciclaggio»¹⁴⁸.

Inoltre, potendo essere il reato base qualsiasi delitto non colposo non sembrerebbe necessario individuare specificamente il delitto di riferimento — cosa che altrimenti si renderebbe opportuna se il catalogo dei reati presupposto fosse tassativo¹⁴⁹ — ma più semplicemente occorre che lo stesso esista.

Sembrerebbe dunque che la novella legislativa del 1993, ampliando il catalogo dei reati presupposto, abbia fondamentale alleggerito l'onere probatorio relativo all'accertamento del reato base; basta tuttavia soffermarsi sulle pronunce della Suprema Corte per capire come per accertare che il reato presupposto sia esistito, occorra comunque individuarlo, essendo ben pochi i casi in cui si possa raggiungere una simile certezza senza un accertamento giudiziale¹⁵⁰.

Una strada da poter percorrere per procedere a tale individuazione senza ricorrere allo strumento processuale potrebbe essere il ricorso alla teoria dell'accertamento alternativo improprio¹⁵¹, la quale predica «l'ammissibilità di soluzioni alternative quando da ognuna delle alternative derivino comunque le stesse conseguenze», per cui per esempio non sarà fondamentale discernere quale

¹⁴⁶ MAGRI, *Art 648bis*, cit., 1321.

¹⁴⁷ Cass. Pen. Sez. II, 13 dicembre 2013, n. 1435, dep. 15 gennaio 2014, in *www.iusexplorer.it*.

¹⁴⁸ Tale principio non è stato rispettato in Cass. Pen. Sez. II, 4 febbraio 2015 n. 20188, dep. 15 maggio 2015, *ivi*, in cui la Suprema Corte ha affermato che: «In tema di misure cautelari l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute». Il caso riguardava il trasporto in valigia di un'ingente somma in contanti, ossia 500.000,00 euro, di cui gli indagati non avevano fornito alcuna giustificazione.

¹⁴⁹ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 98.

¹⁵⁰ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 99.

¹⁵¹ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 99.

sia la natura giuridica del delitto presupposto se la scelta è circoscritta a sequestro di persona o rapina, entrambi delitti dolosi; ciò che conta è escludere che non si tratti di un delitto colposo, conclusione che però, per ovvie ragioni, sarà raggiungibile soltanto una volta individuato il fatto presupposto, il che sovente è arduo.

Tra l'altro, l'individuazione del reato presupposto ha delle ripercussioni in termini di determinazione della pena, in quanto il comma 3 dell'art 648-*bis* prevede una riduzione se il delitto base, è punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; non si è mancato, peraltro, di ipotizzare¹⁵² che debba prendersi in considerazione, nel dubbio, sempre la pena inferiore.

4.2.1. *Il riciclaggio indiretto*

Con la locuzione riciclaggio indiretto o mediato, si fa riferimento all'attività di ripulitura di beni di derivazione illecita indiretta, ossia di beni che sono stati già oggetto di un precedente lavaggio.

Il riciclaggio mediato è ammesso dalla giurisprudenza¹⁵³, che ha più volte affermato il principio per cui affinché «sussista il delitto di riciclaggio non è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità debbano provenire direttamente o immediatamente dai delitti presupposto, essendo sufficiente anche una loro provenienza mediata».

Sembra piuttosto ragionevole ammettere il riciclaggio indiretto considerando che l'attività di *laundering* spesso si compone di plurime transazioni e movimentazioni, non esaurendosi necessariamente la ripulitura dei capitali in una sola operazione.

La dottrina richiede però ai fini della configurabilità del riciclaggio mediato due condizioni: innanzitutto la consapevolezza da parte del soggetto agente della provenienza illecita della ricchezza¹⁵⁴, e in secondo luogo il fatto che la condotta

¹⁵² DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 102.

¹⁵³ Cass. Pen. Sez. VI, 20 giugno 2012 n. 36759, dep. 24 settembre 2012, in www.iusexplorer.it; Cass. Pen. Sez. II, 17 maggio 2013 n. 29452 dep. 10 luglio 2013, *ivi*.

¹⁵⁴ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 437.

sia ulteriormente offensiva del bene giuridico tutelato, continuando a ostacolare la tracciabilità dei beni¹⁵⁵.

4.2.2 *Il discusso caso di provenienza da reati tributari*

Un caso particolare, al centro del dibattito giurisprudenziale e dottrinale è stato quello relativo alla qualificazione dei reati tributari come reati presupposto al riciclaggio.

Alcune indicazioni preliminari particolarmente utili per poter risolvere la questione sono fornite dalla Convenzione di Strasburgo per quel che concerne la definizione di provento e di reato presupposto¹⁵⁶.

La Convenzione indica come provento «ogni vantaggio economico derivato da reati, che può consistere in qualsiasi valore patrimoniale», e come reato principale «qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'art. 6 della Convenzione».

Parte della dottrina¹⁵⁷ sulla base di tali definizioni ha originariamente escluso la configurabilità del riciclaggio dei proventi derivanti da reati tributari, poiché tali fattispecie non sarebbero idonee a «formare proventi», ma semplicemente comporterebbero dei meri risparmi, ossia la mancata diminuzione di un patrimonio preesistente¹⁵⁸.

Anche la giurisprudenza di merito era tesa a escludere tale possibilità, affermando che: «In tema di riciclaggio il reato presupposto può essere costituito soltanto dai delitti che provocano un arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell'autore. La frode fiscale non costituisce un presupposto valido per la successiva attività di riciclaggio a causa dell'impossibilità concreta di individuare la natura e la consistenza dei proventi illeciti. Manca, infatti, la individuazione dell'entrata che provoca arricchimento patrimoniale, causando, le condotte di falso

¹⁵⁵ CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 167.

¹⁵⁶ “*Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*”, Strasburgo, 8 novembre 1990, cit., art. 1 lett. a, art 1 lett. e.

¹⁵⁷ LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato presupposto*, cit., 104.

¹⁵⁸ In tal senso anche ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 416, secondo cui i proventi costituenti oggetto materiale del reato di riciclaggio devono necessariamente entrare nel patrimonio del reo a seguito del delitto presupposto e non preesistere allo stesso.

fiscale, soltanto un risparmio fiscale (nell'ipotesi di frode per evasione) ovvero un potenziale indebito rimborso (nell'ipotesi di frode per rimborso) e non un accrescimento concreto»¹⁵⁹.

Ciò nonostante, parte della dottrina¹⁶⁰ aveva evidenziato come la frode fiscale costituisce uno dei tanti modi per poter introdurre *dirty money* nell'economia legale.

In particolare, l'emissione di fatture relative a prestazioni mai svolte determinerebbe un incredibile vantaggio¹⁶¹, in quanto colui che emette la fattura avrebbe modo di giustificare un'entrata illecita e il destinatario della fattura avrebbe modo di farsi accreditare quanto pagato per il servizio mai prestato su un conto estero.

Il dibattito sulla possibilità di configurare reati tributari come delitti a monte è, attualmente del tutto anacronistico, in virtù, da un lato, della conferma di tale possibilità da parte delle fonti internazionali¹⁶², e dall'altro dell'ormai favorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità¹⁶³, secondo cui: «soltanto le contravvenzioni ed i delitti colposi non possono costituire il presupposto di quello di riciclaggio; ne consegue che tutti i delitti dolosi, e quindi anche quello di frode fiscale, sono idonei a fungere da reato presupposto del riciclaggio». La Suprema Corte ha evidenziato che il riferimento dell'art. 648-*bis* alle «altre utilità» può tranquillamente abbracciare il risparmio di spesa che l'agente consegue evitando di versare le imposte dovute, determinando esso una mancata riduzione del patrimonio¹⁶⁴.

¹⁵⁹ G.u.p., Milano, 19 febbraio 1999, su www.iusexplorer.it.

¹⁶⁰ GROSSO, *Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva comunitaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1279.

¹⁶¹ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 438.

¹⁶² *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2015/849 del 20 maggio 2015*, cit., indica all'art. 3 comma 4 lett. f come attività criminosa «qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione dei seguenti reati gravi: tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi».

¹⁶³ Cass. Pen. Sez. II, 17 gennaio 2012 n. 6061 dep. 15 febbraio 2012, in www.iusexplorer.it.

¹⁶⁴ GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 6, afferma che la nozione di utilità abbia rappresentato la “chiave di volta” nel ragionamento che ha portato alla configurabilità del riciclaggio dei proventi di reati tributari.

L'unico problema residuale riguarda l'impossibilità materiale di individuare nel patrimonio dell'agente il denaro frutto del reato fiscale, il quale si va inevitabilmente a confondere con il resto dei beni, ma probabilmente tale argomentazione non risulta sufficiente per escludere la configurabilità del riciclaggio di proventi da reati tributari, anche perché così facendo si rischierebbe di «vanificare alla radice l'efficacia del sistema di lotta all'inquinamento e all'alterazione dell'economia sana»¹⁶⁵.

In ogni caso, alla luce di tali approdi, parte della dottrina ritiene di dover spostare il tema della discussione sull'identificazione delle ricchezze rilevanti, in particolare sull'opportunità di considerare *il* «risparmio di imposta come un'utilità riciclabile»¹⁶⁶, posto che non c'è dubbio alcuno che determinati reati tributari, come l'evasione dell'IVA, determinino un ingiusto arricchimento e non un mero risparmio¹⁶⁷.

C'è chi da un lato ritiene che l'espressione «proveniente da» delimiti automaticamente le utilità riciclabili esclusivamente a ciò che proviene dall'esterno¹⁶⁸, e dall'altro lato c'è chi ritiene che la provenienza debba essere intesa in senso squisitamente economico, venendo così ricompresi anche quei valori che semplicemente permangono nel patrimonio dell'agente a seguito del reato, acquistando un carattere di illiceità¹⁶⁹.

Entrambe le impostazioni appaiono criticabili ad avviso di altra dottrina¹⁷⁰, dovendosi in realtà modificare l'angolo visuale di inquadramento della problematica, dando preminenza «non solo al legame con il reato presupposto quanto all'effettiva presenza di una dirty label»¹⁷¹.

¹⁶⁵ CORDEIRO GUERRA, *Reati fiscali e riciclaggio*, in *Riv. dir. trib.*, 2013, 1175.

¹⁶⁶ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 116.

¹⁶⁷ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 440; così anche Cass. Civ. Sez. Trib., 18 maggio 2005 n. 309, dep. 11 gennaio 2006, in *www.iusexplorer.it*. Senza entrare nel merito specifico del fatto è stato asserito che emettendo la società x fatture per operazioni inesistenti, ha generato un credito di imposta a favore di una società y e un debito d'imposta a proprio carico, che non essendo stato annotato nei suoi registri non ha mostrato la propria natura di debito corrispondente al credito IVA della società y, la società ha dunque conseguito così un indebito arricchimento e corrispondentemente un mancato versamento d'imposta.

¹⁶⁸ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 414.

¹⁶⁹ SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio*, cit., 238.

¹⁷⁰ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 117.

¹⁷¹ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 120.

Così argomentando, occorrerà distinguere tra risparmi che derivino da una falsa rappresentazione prospettata al fisco — che sarà però individuabile per esempio mediante i documenti societari, per cui la loro successiva movimentazione non avrà i connotati tipici di una dinamica riciclatoria¹⁷² — e quelli che non sono in alcun modo o assai arduamente tracciabili¹⁷³.

5. La condotta

L'articolo 648-*bis* sanziona la condotta di chi «sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

Si tratta di una norma a più fattispecie¹⁷⁴, per cui le condotte si identificano come modalità alternative di commissione di un unico reato. La tipizzazione della condotta è molto articolata, in modo tale da poter essere in grado di incriminare tutte le possibili attività di *laundering*, che sovente si compongono di più movimentazioni e transazioni, come tali non riconducibili a una singola operazione di sostituzione o di trasferimento, finalizzate a sviare il *paper trail*.

In particolare, l'ultima condotta pare essere particolarmente ampia, dunque nell'ottica di restringere l'ambito del penalmente rilevante, tutte e tre sono connotate da una condizione modale¹⁷⁵, quale quella di ostacolare l'identificazione dell'origine dei proventi, bilanciando in questo modo l'onnicomprendività della condotta del compimento delle altre operazioni.

¹⁷² DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 120, pone l'esempio di una società che mediante false fatture ottenga un risparmio fiscale, la quale non avrà modo di nascondere l'origine illecita dei proventi, essendo questi tracciabili mediante i bilanci, per cui il terzo che successivamente si impegna a svolgere operazioni su quelle ricchezze non potrà rispondere di riciclaggio.

¹⁷³ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 121, pone l'esempio del professionista che consegua i propri ricavi in nero senza dichiararli, sottolineando come la movimentazione di queste utilità rispecchi a pieno una condotta di lavaggio.

¹⁷⁴ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 64.

¹⁷⁵ MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., 54, parla di «modello a condotta pregnante dove la locuzione in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa sembra richiedere un coefficiente di concreta offensività comune a tutte le modalità della condotta».

Proprio in virtù dell'inserimento della condotta del compimento delle altre operazioni, vista come una formula di chiusura, la dottrina¹⁷⁶ ha definito il riciclaggio come un delitto «a forma libera», sebbene altri autori¹⁷⁷ si siano preoccupati di sottolineare che non si tratterebbe di una vera e propria forma libera, stante la necessità che tutte le condotte siano idonee ad ostacolare l'origine dei proventi, per cui sarebbe più corretto affermare che si tratti di una forma quasi libera¹⁷⁸.

5.1. *La sostituzione*

Sostituire in italiano significa mettere una cosa al posto di un'altra, di conseguenza, l'uso di tale verbo nel contesto in esame implicherà il collocare un'utilità pulita in luogo di quella sporca¹⁷⁹.

Una condotta così descritta può essere realizzata in molteplici modi: di per sé già il semplice deposito di una somma in banca determinerà una condotta di sostituzione, stante l'obbligo per la banca di restituire un'eguale quantità di denaro depositato¹⁸⁰. Ciò non toglie ovviamente però che il funzionario di banca, che abbia rispettato gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e che si sia limitato al mero deposito di quanto ricevuto non sia punibile in virtù della condizione modale che deve in ogni caso connotare la condotta di sostituzione, quale l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa¹⁸¹. Sarà dunque necessario sempre

¹⁷⁶ ARTUSI, *Riciclaggio, delitto a forma libera*, in *Giur. it.*, 2011, 1628.

¹⁷⁷ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 365.

¹⁷⁸ Cass. Pen., Sez. II, 11 giugno 1997 n. 9026, dep. 03 ottobre 1997, in *www.iusexplorer.it*, parla di una «norma a condotta libera, dai contorni, tuttavia, definiti ed individuabili in una specifica attività fraudolenta».

¹⁷⁹ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 360; ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., 1397.

¹⁸⁰ Cass. Pen. Sez. IV, 30 gennaio 2007 n. 6350, dep. 15 febbraio 2007, in *www.iusexplorer.it*, ha affermato: «Nell'ambito dell'art. 648-bis c.p., che punisce la condotta di riciclaggio, "sostituire" i capitali illeciti significa rimpiazzare il denaro o i valori "sporchi" con quelli "puliti" e trattasi di condotta che può essere realizzata nei modi più disparati: in particolare, con il versamento presso banche di denaro o di assegni, con il successivo ritiro di denaro contante dell'importo corrispondente». Così anche Cass. Pen. Sez. VI, 24 aprile 2012 n. 43534, dep. 09 novembre 2012, *ivi*.

¹⁸¹ Trib. di Milano Sez. X, 20 dicembre 2005, in *Foro ambr.*, 2006, 192. Fattispecie nella quale non è stato ritenuto configurabile il delitto di riciclaggio. nell'ipotesi in cui un bancario si sia limitato a consentire il trasferimento di una somma di denaro su un conto corrente estero in quanto tale condotta di per sé non risulta accompagnata da modalità operative tali da creare ostacolo alle indagini.

fare riferimento soltanto a quelle condotte che siano idonee a recidere il cordone ombelicale che lega i proventi al reato presupposto¹⁸².

Oltre alle usuali operazioni bancarie, un terreno fertile per le operazioni di *laundering* è il settore commerciale relativo all'acquisto di beni di ingente valore come automobili, natanti, preziosi, opere d'arte, ma anche di imprese che «per la natura dell'attività svolta, producano continuamente flussi di liquidità pulita»¹⁸³; in realtà parte della dottrina ha sollevato dubbi sulla configurabilità del reato in esame nel caso di acquisto di un bene immobile¹⁸⁴, per il semplice fatto che sembrerebbe che la condotta di sostituzione necessariamente implichi uno scambio tra utilità appartenenti alla stessa *species*.

Ma questa tesi «è insostenibile»¹⁸⁵, in quanto non vi sarebbe ragione di escludere l'acquisto come modalità della condotta di sostituzione, sempre che vi sia l'ostacolo all'identificazione dell'origine del provento, derivandone necessariamente che al pari dell'operatore di banca, il venditore che riceve il denaro non è automaticamente punibile per riciclaggio, dovendo ricorrere un *quid pluris*, come per esempio l'intestazione fittizia dell'immobile venduto.

È inoltre necessario analizzare il tema del cosiddetto “taroccamento” delle auto, ossia la sostituzione della targa e del numero di telaio, da tempo al centro di un dibattito che ha coinvolto dottrina e giurisprudenza.

È opportuno da subito evidenziare che la giurisprudenza di legittimità¹⁸⁶ si è in più di una pronuncia mostrata a favore della configurabilità dell'ipotesi di riciclaggio in presenza di una siffatta condotta, in quanto è stato sottolineato che «la sostituzione della targa di un'autovettura — che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato — ovvero la manomissione del suo numero del telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p.».

¹⁸² AMATO, *Le recenti modifiche normative nella lotta al riciclaggio dei profitti delle attività illecite: nuove prospettive sanzionatorie ed investigative*, in *Cass. pen.*, 1995, 1408.

¹⁸³ PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., 1231.

¹⁸⁴ PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, cit., 376.

¹⁸⁵ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 448.

¹⁸⁶ Cass. Pen. Sez. II, 11 giugno 1997 n. 9026, dep. 03 ottobre 1997, in *www.iusexplorer.it*; Cass. Pen. Sez. II, 12 novembre 2002 n. 5125, dep. il 3 febbraio 2003, in *Cass. pen.*, 2003, 3435; Cass. Pen. Sez. II, 25 ottobre 2005 n. 44305, dep. 05 dicembre 2005, in *www.iusexplorer.it*.

Diverso invece è l'orientamento della giurisprudenza di merito e della dottrina, che per lo più tende a ravvisare nelle ipotesi di taroccamento, la condotta tipica di ricettazione più che di riciclaggio.

È stato affermato¹⁸⁷ che «l'alterazione del numero di telaio di una autovettura di provenienza illecita non integra condotta punibile a norma dell'articolo 648-*bis* codice penale. Oggetto materiale della condotta punita a titolo il riciclaggio non sono infatti, le cose genericamente indicate nell'articolo 648 c.p., ma soltanto i beni e le altre utilità che, al pari del denaro, presentano connotazioni di sostanziale liquidità».

L'idea posta a fondamento di tale pronuncia è quella per cui il riciclaggio è punito dal nostro ordinamento per contrastare per lo più i fenomeni di criminalità organizzata. Ciò è desumibile analizzando la storia del riciclaggio, la struttura e la finalità della disposizione, nonché i motivi e le spinte che determinarono il legislatore a introdurre la fattispecie incriminatrice, e porta a ritenere inevitabilmente che il banale taroccamento non rientrerebbe astrattamente nell'area di punibilità del riciclaggio.

Nello stesso senso si muove un'ulteriore pronuncia¹⁸⁸, che prendendo le mosse dall'intento perseguito dal legislatore e dall'origine della norma, ritiene di dover circoscrivere il concetto di riciclaggio ai casi di sostituzione e trasferimento di valori o di beni, nonché a quello di trasformazione degli stessi che siano però tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza. Quindi inevitabilmente non sarebbero ricompresi i comportamenti che sì, determinino la non identificabilità dell'origine dei singoli pezzi dell'autovettura, ma che di base siano ascrivibili a una conseguenza naturale della ricettazione già perfezionata¹⁸⁹.

La dottrina¹⁹⁰, militando in favore della tesi secondo cui l'operazione di sostituzione di targa o del numero di telaio integri più propriamente la ricettazione piuttosto che il riciclaggio, ha sottolineato che il discrimine tra le due fattispecie di reato risiederebbe nella diversa proiezione finalistica delle condotte, dove con la ricettazione si vuole impedire che le cose escano dalla sfera dell'autore del reato, e

¹⁸⁷ G.i.p., Roma, 20 gennaio 1997, dep. 22 gennaio 1997, in *Cass. pen.*, 1997, 1162.

¹⁸⁸ Corte App. Milano Sez. IV, 16 dicembre 2002, dep. 23 dicembre 2002, *ivi*, 2003, 12.

¹⁸⁹ Il caso in esame infatti è stato risolto nel senso della ricettazione del veicolo rubato finalizzata all'acquisizione dei pezzi di auto da commercializzare come pezzi di ricambio.

¹⁹⁰ BARTOLI, *C.d. "taroccamento"*, cit., 481.

invece con il riciclaggio si vuole evitare che i proventi ritornati puliti possano essere immessi nel mercato legale¹⁹¹.

Dunque, avendo l'incriminazione del *laundering* tra i propri scopi quello di non contaminare l'economia legale, «rientrano nel riciclaggio tutte quelle condotte dinamiche che danno luogo ad uno scambio tra il traffico lecito e quello illecito, mentre sono conformi alla ricettazione le condotte statiche che sottraggono o continuano a sottrarre il bene alla circolazione. I comportamenti di taroccamento, quindi, proprio perché non immettono il bene illecito nel circuito dei beni leciti, ma anzi lo mantengono al di fuori di esso, sono più opportunamente riconducibili alla fattispecie di ricettazione»¹⁹².

Ulteriore argomento che escluderebbe la configurabilità del riciclaggio nelle ipotesi di taroccamento è per la dottrina¹⁹³ rinvenibile nella circostanza per cui una mera sostituzione di targa non determina un concreto ostacolo per l'identificazione della provenienza, non essendo del tutto idoneo a sviare il *paper trail* che dovrebbe ricondurre la cosa alla sua origine. In questi casi dovrebbe invece configurarsi la ricettazione, ferma restando la responsabilità *ex art.* 100, comma 12 del codice stradale che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di chi circoli con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.

In definitiva sarebbe più opportuno circoscrivere l'ambito di applicazione del reato in esame alle ipotesi per la cui incriminazione la norma è nata¹⁹⁴, quindi per lo più operazioni economico finanziarie di natura illecita, che sovente sono ricollegabili all'universo della criminalità organizzata, anche perché così si segnerebbe definitivamente una linea di confine tra il concetto di “cosa” e quello di “bene”, dovendo le cose essere più propriamente associate al reato di ricettazione.

Infine, uno strumento per realizzare condotte di sostituzione è quello del gioco d'azzardo.

Come già trattato in precedenza¹⁹⁵, infatti, i tipici giochi da casinò consentono ad un soggetto di poter sostituire il denaro sporco investendolo nel

¹⁹¹ ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., 1397.

¹⁹² BARTOLI, *C.d. “taroccamento”*, cit., 476.

¹⁹³ DELL'ANNO, *Il delitto di riciclaggio*, cit., 3438-3439.

¹⁹⁴ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 450.

¹⁹⁵ Cfr. Cap. 1, par. 2.

gioco, così ottenendo, in caso di vincita, una quantità di denaro ripulita, poiché convertita dalla stessa casa da gioco, al momento della riscossione.

5.2. *Il trasferimento*

La seconda condotta tipica, introdotta con la novella legislativa del 1993, è quella di trasferimento, considerata come una sorta di specificazione della condotta di sostituzione¹⁹⁶, in quanto il denaro, i beni o le altre utilità di origine delittuosa non vengono scambiate, ma semplicemente spostate da un soggetto a un altro o da un luogo a un altro, in modo tale che se ne perdano le tracce.

Una spiegazione del significato di tale comportamento è stata prospettata dalla giurisprudenza di legittimità, che vede nella seconda condotta lo strumento per punire gli intermediari che «essendo a conoscenza della provenienza delittuosa dei beni, li trasportino altrove, rendendone in tal modo più difficoltosa l'identificazione, ovvero realizzino una forma di ripulitura di capitali illeciti attraverso strumenti negoziali o, più in generale, attraverso altre forme giuridiche»¹⁹⁷.

Da tale pronuncia, così come da altre più recenti¹⁹⁸, emerge come la Suprema Corte abbia accolto una nozione estesa di trasferimento, intendendolo sia in senso fisico che in senso giuridico¹⁹⁹, opponendosi agli orientamenti che ravvisavano una condotta punibile a titolo di riciclaggio esclusivamente nel caso o di un trasferimento giuridico o un di trasferimento fisico.

Il primo si fonda per lo più su una esegesi letterale e logica dell'intera disposizione²⁰⁰, in forza della quale risulterebbe difficile pensare a uno spostamento fisico, il secondo²⁰¹, invece, affonda le proprie radici nell'origine storica della

¹⁹⁶ MAGRI, *Art. 648-bis*, cit., 1317.

¹⁹⁷ Cass. Pen. Sez II, 01 ottobre 1996, in *Foro it.*

¹⁹⁸ Cass. Pen. Sez. II, 03 maggio 2007 n. 21667, dep. 01 giugno 2007, in *www.iusexplorer.it*; Cass. Pen. Sez. II, 17 febbraio 2009 n. 11895, dep. 18 marzo 2009, *ivi*.

¹⁹⁹ ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., 1399.

²⁰⁰ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 452, afferma che «il vocabolo “trasferimento” non può alludere ad uno spostamento da un luogo ad un altro, anche in considerazione del fatto che l'art. 1 l. n. 197 del 1991 in tema di limitazione all'uso del contante nelle transazioni conferisce all'espressione “trasferire” il significato di “passaggio interpersonale”». Così anche CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 65.

²⁰¹ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 66.

norma, e in particolare prende spunto dalle primitive modalità di riciclaggio di denaro, come la tecnica dello spallone.

Così come già sottolineato in relazione alla condotta di sostituzione, anche la condotta di trasferimento risente della condizione modale, per cui la stessa deve essere idonea a ostacolare l'origine dei proventi, quindi il mero spostamento finalizzato ad allontanare anche geograficamente un bene dal luogo della sua genesi non è sufficiente a integrare il reato in esame.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte²⁰², escludendo l'integrazione di un trasferimento penalmente rilevante *ex art. 648-bis* e ribaltando le conclusioni del giudizio di merito nel caso di uno spostamento di un veicolo di provenienza furtiva in territorio estero, finalizzato alla vendita del medesimo, in quanto tale comportamento non può reputarsi idoneo a ostacolare l'individuazione dell'origine del bene.

La Corte di Cassazione ha infine ritenuto²⁰³ che integri la fattispecie in esame in forma indiretta anche il semplice trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad altro conto diversamente intestato, aperto presso un diverso istituto, proprio perché tale operazione si identifica come uno spostamento del bene da un soggetto a un altro idoneo a far perdere le tracce della sua provenienza.

5.3. *Le «altre operazioni» e il comun denominatore dell'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa*

Tra le condotte punibili è inoltre previsto il «compimento di altre operazioni», espressione con cui il legislatore ha voluto sia sanzionare tutte le possibilità modalità di lavaggio del denaro, comprese quelle più moderne e sofisticate²⁰⁴, sia incriminare comportamenti — diversi dalla sostituzione e dal

²⁰² Cass. Pen. Sez. II 24 gennaio 2003 n. 18577, dep. 28 marzo 2003, in *Cass. pen.*, 2004, 3642.

²⁰³ Cass. Pen. Sez. II, 06 novembre 2009 n. 47375, dep. 14 dicembre 2009, www.iusexplorer.it.

²⁰⁴ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 454; CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 67.

trasferimento — che determinano un ostacolo all'identificazione della provenienza dei valori, ma non determinano una totale modifica dei medesimi²⁰⁵.

La locuzione in origine fu tacciata di possibile illegittimità costituzionale per contrasto con i principi di tassatività e determinatezza, in virtù della sua costruzione astratta e generica²⁰⁶. Però queste perplessità furono superate prendendo in considerazione l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi.

Il parametro per delimitare i comportamenti punibili, alla luce di una condotta così ampia e dai tratti evanescenti, è la condizione modale, per cui ogni contegno per essere sanzionato deve essere idoneo a ostacolare l'origine delittuosa delle ricchezze, e proprio tale attitudine costituisce «l'autentico nucleo di disvalore del riciclaggio»²⁰⁷, configurandosi come una «qualificazione oggettiva della condotta per rendere sufficientemente determinata la figura criminosa»²⁰⁸.

Tale metro per valutare la lesività della condotta, stante la collocazione sintattica, deve essere riferito tanto alle condotte tipiche quanto a quelle atipiche, poiché esso connota la finalità dei comportamenti; in dottrina²⁰⁹ è stato infatti affermato che le condotte devono essere «interpretate avendo come punto di riferimento il loro modo di ostacolare l'individuazione»²¹⁰.

La locuzione «in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza» non deve essere interpretata in ogni caso in senso restrittivo, contemplando solo quelle condotte che abbiano impedito in modo definitivo la ricostruzione del *paper trail*, bensì devono essere presi in considerazione anche quei comportamenti che abbiano semplicemente reso difficile l'accertamento della provenienza²¹¹. Ovviamente questo non implica che si possa trascurare in concreto la verifica relativa a detta attitudine, che non traducendosi «in un generico rallentamento delle indagini dell'autorità giudiziaria»²¹² comporta la necessità di ricostruire una traccia

²⁰⁵ BARTOLI, *C.d. "taroccamento"*, cit., 479.

²⁰⁶ PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., 1232.

²⁰⁷ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 342.

²⁰⁸ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 69.

²⁰⁹ BARTOLI, *C.d. "taroccamento"*, cit., 479.

²¹⁰ Trib. Di Milano Sez. X, 20 dicembre 2005, in *Foro ambr.*, AMATO, *Le recenti modifiche normative nella lotta al riciclaggio*, cit., 1409.

²¹¹ Cass. Pen. Sez. II, 12 gennaio 2006 n. 2818, dep. 24 gennaio 2006, in *www.iusexplorer.it*; Cass. Pen. Sez. II, 09 marzo 2015 n. 26208, dep. 22 giugno 2015, *ivi*.

²¹² SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 1644.

che è stata interrotta. Tale principio non è sempre stato osservato e a volte ha portato a un'applicazione impropria della disposizione²¹³.

La peculiarità della fattispecie di riciclaggio deve essere dunque ravvisata nella concreta idoneità delle condotte a determinare tale effetto dissimulatorio, il che attribuisce alla norma la qualifica di reato di pericolo concreto²¹⁴, per la cui sussistenza sarà necessario di volta in volta accertare la concreta idoneità della condotta a determinare un pericolo per il bene giuridico tutelato²¹⁵: nella specie occorrerà verificare l'attitudine del comportamento a dissimulare l'origine delittuosa del provento, esponendo a pericolo l'amministrazione della giustizia.

È evidente come il legislatore non abbia voluto sanzionare *tout court* la sostituzione, il trasferimento o le altre operazioni riguardanti beni illeciti, ma solo quei comportamenti dotati della anzidetta capacità dissimulatoria²¹⁶, altrimenti riconducibili, a date condizioni, alla fattispecie di ricettazione.

Al netto dell'analisi effettuata e delle osservazioni svolte, occorre concludere ricordando che la norma dell'art 648-*bis*, è stata aspramente criticata in dottrina per ineffettività di tutela²¹⁷, dovuta sia alle difficoltà probatorie, in particolar modo legate all'accertamento del reato presupposto, sia alla inevitabile capacità di adattamento della criminalità, che riesce a trovare nuove tecniche di lavaggio in grado di aggirare i limiti dispositivi, come già osservato²¹⁸.

A ciò va aggiunta l'osservazione per cui spesso l'ineffettività si trasformi in ipereffettività²¹⁹, allorquando vengano punite con sanzioni particolarmente rigorose, come quelle previste per il riciclaggio, condotte bagatellari, come quelle di taroccamento.

²¹³ Cass. Pen. Sez. II, 21 settembre 2016 n. 46319, dep. 03 novembre 2016, in www.iusexplorer.it, secondo cui «integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, pur completamente estraneo alla compagine societaria, consenta che sul proprio conto corrente venga fatto defluire il danaro frutto dello svuotamento delle casse di una società ad opera dell'amministratore, e ciò indipendentemente dalla tracciabilità dell'operazione non essendo tale elemento evidentemente sufficiente ad escludere la punibilità a seguito dell'operazione di trasferimento compiuta».

²¹⁴ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 347; MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 458; CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 69.

²¹⁵ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale parte generale*, cit., 266.

²¹⁶ Cass. Pen. Sez. II 23 febbraio 2005 n. 13448, dep. 12 aprile 2005, in www.iusexplorer.it.

²¹⁷ MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., 61.

²¹⁸ Cfr. Cap 1, par. 2.

²¹⁹ MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., 68.

5.4. *Il riciclaggio omissivo*

Prima di esaminare la questione relativa alla configurabilità del riciclaggio omissivo, è opportuno richiamare la distinzione tra reati omissivi propri e reati omissivi impropri. Il reato omissivo è proprio, quando il reato si esaurisce nel mancato compimento di un'azione; è improprio *ex art. 40, comma 2 c.p.* quando il soggetto non impedisce l'evento che ha l'obbligo giuridico di impedire²²⁰.

Effettuata tale *summa divisio* appare subito chiaro che il riciclaggio nella forma omissiva propria, stante la tipizzazione di una condotta squisitamente commissiva, non potrebbe mai avere luogo²²¹.

Più articolata appare la questione in relazione al riciclaggio omissivo improprio, la cui trattazione necessita di un'ulteriore distinzione tra realizzazione monosoggettiva e plurisoggettiva. Evidentemente, relativamente alla prima, si possono richiamare le considerazioni sin qui svolte²²²; la questione si pone invece in termini diversi per il secondo tema.

Nei casi di realizzazione plurisoggettiva si allude infatti al concorso omissivo nel riciclaggio, orientato a non impedire la perpetrazione da parte di un terzo del reato in esame. Un caso di scuola è quello dell'operatore di banca che non adempie gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela o di segnalazione di operazioni sospette.

La risoluzione del quesito dipende principalmente dalla possibilità di configurare un obbligo giuridico *ex art. 40, comma 2 c.p.* in capo a un operatore bancario o a un intermediario finanziario. Non tutta la dottrina²²³ infatti ravvisa in capo a detti soggetti dei poteri impeditivi, la cui mancata esplicazione possa dare luogo a una responsabilità penale, riconoscendo piuttosto la sussistenza di meri obblighi di vigilanza, la cui violazione non sembra poter essere sanzionata in tal senso.

²²⁰ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale parte generale*, cit., 265-266.

²²¹ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 495.

²²² In tal senso CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 70.

²²³ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 71.

6. L'elemento soggettivo del reato

L'elemento soggettivo del reato di riciclaggio è senza dubbio il dolo generico²²⁴ che si sostanzia nella rappresentazione e volizione di realizzare una condotta di sostituzione trasferimento o compimento di altre operazioni sui beni, con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa e dell'attitudine della condotta a ostacolare l'identificazione di tale origine²²⁵.

L'elemento soggettivo del reato ha inevitabilmente subito una serie di mutamenti a seguito delle varie novelle normative.

Nella formulazione odierna, non è più richiamato il dolo specifico di conseguire un profitto o fornire un aiuto, così come previsto dalla fattispecie originariamente introdotta nel 1978; in secondo luogo, in virtù dell'ampliamento del catalogo dei reati presupposto, non è più necessario che venga provata la consapevolezza in capo all' agente della provenienza da uno dei reati tassativamente indicati, ma è sufficiente una consapevolezza generica²²⁶, la quale inoltre può essere desunta anche da elementi indiretti, che però siano in grado di fornire «una inequivoca dimostrazione della malafede del reo»²²⁷.

Infatti, ai fini dell'accertamento del dolo si può fare riferimento anche alle caratteristiche dell'oggetto materiale del reato, del soggetto agente, o dell'operazione stessa, come il fatto che l'agente sia sospettato di appartenere ad un'associazione criminale, che l'operazione abbia a oggetto un ingente quantitativo di denaro oppure che lo stesso oggetto si sostanzia in banconote registrate²²⁸.

Una questione che merita sicuramente di essere analizzata è quella relativa alla configurabilità o meno di un dolo specifico implicito, causata dall'inciso «in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa», il quale assume nell'economia del reato un ruolo preminente, denotando il nucleo stesso dell'offesa.

²²⁴ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 419; MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 459.

²²⁵ Cass. Pen. Sez. II, 19 maggio 2010 n. 22663, dep. 14 giugno 2010, in *www.iusexplorer.it*; Cass. Pen. Sez. II, 07 gennaio 2011 n. 546, dep. 11 gennaio 2011, *ivi*.

²²⁶ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 460.

²²⁷ FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, in MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 167.

²²⁸ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 461.

Tale locuzione non è stata letta da tutti come una semplice condizione modale, come tale, volta a caratterizzare la condotta²²⁹, bensì come una finalità ulteriore perseguita dal soggetto agente.

Farebbero parte della categoria dei reati a dolo specifico implicito quelli che nonostante la mancanza di un'indicazione normativa in tal senso, risultano contraddistinti dall'implicita sussistenza di una intenzione del soggetto agente²³⁰.

La stessa giurisprudenza²³¹ è parsa favorevole a tale ultima ricostruzione, utilizzando l'elemento soggettivo come criterio di distinzione tra il delitto di ricettazione, quello di riciclaggio e quello di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita: «essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648 c.p. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648-*bis* lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, quello infine di cui all'art. 648-*ter* che tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie».

In realtà, come è stato opportunamente evidenziato in dottrina²³², la disposizione in esame — essendo costruita come un reato di pericolo concreto in virtù della necessaria efficacia dissimulativa delle condotte — risulta incompatibile con un dolo specifico di ostacolo. Nei reati a dolo specifico infatti, la realizzazione del fine non è necessaria per integrare la fattispecie.

Inoltre, il dolo specifico si caratterizza per il fatto di essere previsto dalla norma, venendo introdotto da locuzioni come “al fine di”, “allo scopo di”, che in tal caso non sono state previste dal legislatore²³³.

6.1. *L'ammissibilità del dolo eventuale*

Il tema maggiormente discusso in dottrina e in giurisprudenza in relazione all'elemento soggettivo riguarda l'ammissibilità dell'incriminazione *ex art. 648-bis* c.p. a titolo di dolo eventuale, e segnatamente in quei casi in cui il soggetto agente

²²⁹ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 460.

²³⁰ FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, cit., 205.

²³¹ Cass. Pen. Sez. II, 10 gennaio 2003 n. 18103, dep. 16 aprile 2003, in *www.iusexplorer.it*.

²³² CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 80.

²³³ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 80.

abbia agito senza avere la certezza dell'origine illecita dei proventi oggetto della condotta.

A tal proposito è utile richiamare le determinazioni raggiunte in tema di ricettazione.

La giurisprudenza sul punto si è mostrata divisa.

Infatti, mentre in un primo momento la giurisprudenza²³⁴ ha tassativamente escluso tale ipotesi poiché «la rappresentazione di un'eventualità che la cosa provenga da delitto equivale al dubbio, mentre l'elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto», successivamente l'orientamento²³⁵ è radicalmente mutato, essendosi ammessa la configurabilità del dolo eventuale ogni volta che il soggetto agente avesse agito accettando il rischio che i beni fossero di provenienza illecita, e dunque allorché «non vi fosse stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res».

La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite, che hanno stabilito il seguente principio di diritto: «l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile, in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto né potendo consistere in un mero sospetto»²³⁶. Nella motivazione la Corte si è poi preoccupata di precisare che sostanzialmente il dolo eventuale sussiste ogni volta che il soggetto avrebbe agito in ogni caso, quindi anche nel momento in cui avesse avuto certezza della provenienza illecita.

L'interrogativo a cui dare soluzione riguarda quindi l'opportunità di estendere le conclusioni raggiunte in tema di ricettazione anche al riciclaggio.

Possiamo anticipare che il quesito ha avuto soluzione affermativa, e ha trovato un effettivo riconoscimento da parte della giurisprudenza in più di una

²³⁴ Cass. Pen. Sez. II, 03 aprile 1992, dep. 05 gennaio 1993, in *Cass. pen.* 1994, 316.

²³⁵ Cass. Pen. Sez. II, 7 dicembre 1995, dep. 2 marzo 1996, in *Cass. pen.* 1997, 732; Cass. Pen. Sez. II, 12 febbraio 1998 n. 3783, dep. 25 marzo 1998, *ivi*, 1999, 1136.

²³⁶ Cass. Pen. Sez. Un. 26 novembre 2009 n. 12433, dep. 30 marzo 2010, *ivi*, 2010, 2548.

pronuncia, ma evidentemente il percorso che ha condotto all'affermazione della responsabilità per riciclaggio anche a titolo di dolo eventuale non è stato agevole.

Parte della dottrina²³⁷ ha da subito ritenuto ammissibile l'incriminazione a titolo di dolo eventuale, non essendovi tra l'altro preclusioni normative in tal senso²³⁸.

Di contro, altra parte della dottrina si è mostrata assolutamente ostile alla possibilità di sanzionare il riciclaggio di denaro sporco a titolo di dolo eventuale, avendo ravvisato nelle condotte tipiche e nella condizione modale necessariamente il dolo intenzionale²³⁹.

Inoltre, si faceva leva sulle difficoltà esegetiche relative al confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, covandosi il timore di fondare condanne sulla base di accertamenti presuntivi o sulla mera violazione di regole di diligenza²⁴⁰, se si fosse ammessa l'incriminazione a titolo di dolo eventuale, stante la sottile linea di demarcazione tra le due figure.

Attualmente tuttavia, essendo la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente stata individuata dalle Sezioni Unite²⁴¹ nella diversa natura del rimprovero giuridico da muovere all'agente, tali perplessità paiono potersi dire superate.

Anche la giurisprudenza in un primo momento appariva incline a escludere il dolo eventuale, affermando la necessità della certezza in capo al soggetto agente della provenienza delittuosa dei beni.

²³⁷ PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., 1244.

²³⁸ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 125.

²³⁹ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 82.

²⁴⁰ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 420; FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, cit., 181, il quale appunto afferma che «si ricadrebbe nell'inaccettabile deduzione di conoscenza da un dovere di conoscenza».

²⁴¹ Cass. Pen. Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, dep. 18 settembre 2014, in www.iuseplorer.it, secondo cui: « In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo».

Il caso di scuola dell'operatore bancario, incerto sulla natura della provenienza delittuosa dei beni, veniva risolto dalla giurisprudenza di merito²⁴² e anche dalla giurisprudenza di legittimità²⁴³ nel senso di escludere una condanna *ex 648-bis* c.p., qualora questo avesse «agito senza avere la consapevolezza del presupposto di tale delitto e, cioè, della illecita provenienza del denaro, a nulla rilevando il fatto che il funzionario bancario, trasgredendo all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette si sia prospettato come possibile l'illecita provenienza del denaro, poiché ai responsabili degli uffici degli istituti di credito non fa carico di svolgere un'istruttoria in ordine alla liceità dell'operazione».

In particolare²⁴⁴, la giurisprudenza aveva escluso senza particolari esitazioni la configurabilità di un dolo eventuale, facendo altresì leva sulla gravità del regime sanzionatorio che implicava necessariamente una prova del dolo particolarmente rigorosa.

Tutte le conclusioni raggiunte però, vengono messe in discussione dalla già citata pronuncia delle Sezioni unite in tema di ricettazione, che viene estesa e dichiarata compatibile con la fattispecie di riciclaggio²⁴⁵.

Infatti con tale pronuncia è stata affermata la compatibilità della forma attenuata del dolo con il riciclaggio²⁴⁶, ma si altresì sottolineato che l'elemento soggettivo non può essere ricavato «da semplici motivi di sospetto e non può consistere in un mero sospetto», rispetto al quale l'agente potrebbe manifestare «un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse»; quindi viene richiesto «un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto, configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto», in forza di una situazione di fatto inequivoca alla stregua della quale però il soggetto agisca a prescindere.

²⁴² G.i.p. Firenze, 10 ottobre 1995, in *Foro it.*

²⁴³ Cass. Pen. Sez. VI, 06 aprile 1995 n. 9090, dep. 25 agosto 1995, in *www.pluriscadam.utetgiuridica.it*.

²⁴⁴ Trib. di Milano Sez. X, 20 dicembre 2005, in *Foro ambr.*

²⁴⁵ Cass. Pen. Sez. II, 17 giugno 2011 n. 25960, dep. 01 luglio 2011, in *www.iusexplorer.it*.

²⁴⁶ ARTUSI, *A proposito del dolo nel delitto di riciclaggio*, in *Giur. it.*, 2012, 1130.

Le successive pronunce hanno aderito a tale orientamento²⁴⁷, ammettendo senza più dubbi la configurabilità del dolo eventuale — anche nell'ipotesi di riciclaggio — allorché il soggetto, rappresentandosi come concretamente possibile, ma non certa, la sussistenza dei presupposti, decida di agire ugualmente.

7. Le circostanze del reato

Il trattamento sanzionatorio previsto dall'art 648-*bis* è rimasto immutato a partire dalla novella normativa del 1990, che ha aumentato da dieci a dodici anni il massimo della pena edittale.

L'attuale formulazione prevede che incidano sul *quantum* di pena due circostanze speciali ad effetto comune: una aggravante²⁴⁸ — che comporta l'aumento di pena fino a un terzo «quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale»²⁴⁹ — e una attenuante — che comporta una riduzione fino a un terzo «se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni».

È evidente che lo scopo perseguito dal legislatore, nel prevedere la circostanza aggravante, sia quello di sanzionare più severamente le condotte di *laundry* dei professionisti — i quali in virtù della loro attività, si trovano in una posizione sicuramente privilegiata per portare a termine il ciclo del lavaggio²⁵⁰ — così da «scoraggiare il ricorso ad esperti»²⁵¹ del settore per portare a compimento condotte di riciclaggio.

²⁴⁷ Corte App. Milano sez. II, 11 maggio 2012 n. 1031, in *www.iusexplorer.it*; Cass. Pen. Sez. II, 26 novembre 2013 n. 8330, dep. 21 febbraio 2014, *ivi*; Cass. Pen. Sez. II, 07 ottobre 2016 n. 52241, dep. 07 dicembre 2016, *ivi*.

²⁴⁸ All'interno del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, in G.U. n. 226 del 28 settembre 2011, reperibile su *www.gazzettaufficiale.it*, l'art. 71 prevede un'ulteriore circostanza aggravante, con aumento di pena da un terzo alla metà « se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione».

²⁴⁹ Cass. Pen. Sez. VI, 24 aprile 2012 n. 43534, dep. 9 novembre 2012, *ivi*, ha affermato che: «in tema di riciclaggio, le operazioni di ripulitura del denaro “sporco” effettuate da esperti del settore bancario integrano l'aggravante del fatto commesso nell'esercizio di un'attività professionale, che, per la sua natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti del reato».

²⁵⁰ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 465.

²⁵¹ FAVA *Il reato di riciclaggio*, cit., 130.

Le maggiori perplessità originate da tale disposizione riguardano la nozione di attività professionale, che senza dubbio si mostra ambigua ed evanescente.

Per parte della dottrina²⁵² tale locuzione deve essere intesa in modo estensivo, abbracciando le attività registrate, che siano regolamentate in via diretta o indiretta. Tale argomentazione viene confermata dal disposto dell'art. 26 della l. n. 55 del 1990, la quale prevede che: «quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti».

Si è inoltre ritenuto²⁵³ che l'aggravante debba trovare applicazione anche allorché l'attività sia esercitata abusivamente, a nulla rilevando la violazione delle disposizioni che ne governano il corretto espletamento, in quanto l'unica circostanza significativa si sostanzia nel legame tra la professione e l'agevolazione dell'attività di *laundering*.

Per altra parte della dottrina²⁵⁴, l'estensione indiscriminata del concetto di attività professionale a tutti i soggetti che svolgono attività suscettibili di iscrizione in albi o che presuppongano o il conseguimento di titoli abilitativi, pregiudicherebbe la *ratio* stessa dell'aumento di pena, in quanto non avrebbe alcun senso punire diversamente soggetti che operino in contesti analoghi e che dunque si trovino nella medesima posizione privilegiata, solo perché uno è in possesso di un titolo abilitativo e l'altro no²⁵⁵.

Quindi sarebbe più opportuno circoscrivere l'ambito di applicazione dell'aggravante a coloro che esercitino professioni coinvolte nel sistema di circolazione delle ricchezze, in altre parole ai destinatari della normativa antiriciclaggio prevista dal d.lgs. n. 231 del 2007.

²⁵² MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 465.

²⁵³ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 87.

²⁵⁴ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 136.

²⁵⁵ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 136, pone l'esempio dell'ingegnere e del capocantiere che pongano in essere condotte di riciclaggio all'interno di un cantiere sovvenzionato con proventi delittuosi.

La circostanza attenuante prevista al comma 3 dell'art. 648-*bis* è stata introdotta con la riforma del 1993, contestualmente rispetto all'estensione a qualsiasi delitto non colposo dei reati presupposto, con la finalità precipua di bilanciare tale ampliamento ed evitare di sanzionare in maniera eccessivamente gravosa il riciclaggio di capitali provenienti da reati bagatellari.

È stato sottolineato come evidentemente lo scopo auspicato dal legislatore non sia stato effettivamente raggiunto, in quanto l'applicazione della circostanza comporta ugualmente un quadro edittale elevato²⁵⁶, essendo rimasto immutato il trattamento sanzionatorio di base. Tra l'altro una pena così severa in origine trovava una sua giustificazione essenzialmente nella previsione di *predicate offence* particolarmente gravi come la rapina, l'estorsione e il sequestro, ma con l'ampliamento dei reati presupposto la stessa ha perso «il suo fondamento genetico»²⁵⁷, e a seconda dei casi potrebbe apparire sproporzionata rispetto all'offesa.

Inoltre, con la configurazione di un'attenuante così costruita «entra dalla finestra ciò che era uscito dalla porta»²⁵⁸, in quanto, essendo fondamentale individuare il reato presupposto al fine di concedere lo sconto di pena, si ripresenta il dilemma legato al suo accertamento, che era stato superato dalla giurisprudenza²⁵⁹, la quale aveva escluso il bisogno di accertare giudizialmente il reato base «essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non fosse stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne avesse incidentalmente ritenuto la sussistenza».

In conclusione, è stato evidenziato in dottrina come le pene previste per il delitto di riciclaggio siano eccessivamente severe, tanto nella forma base che in quella attenuata al punto che, «stante l'esclusione della punibilità del concorrente, in molti casi converrà all'imputato di riciclaggio confessare il concorso nel reato presupposto!»²⁶⁰

²⁵⁶ La sanzione potrebbe oscillare dai 2 anni e 8 mesi a 8 anni, in luogo della sanzione da 4 a 12 anni.

²⁵⁷ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 134.

²⁵⁸ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 467.

²⁵⁹ Cass. Pen. Sez. II, 23 settembre 1997 n. 4769, dep. 12 novembre 1997, in *www.iusexplorer.it*; Cass. Pen. Sez. II, 07 gennaio 2011 n. 546, dep. 11 gennaio 2011, *ivi*; Cass. Pen. Sez. II, 19 novembre 2013 n. 7795, dep. 19 febbraio 2014, *ivi*.

²⁶⁰ ZANCHETTI, *Riciclaggio*, cit., 213.

8. La consumazione del reato e il tentativo

Il reato di riciclaggio è un reato di pura condotta, non essendo richiesto dalla lettera della disposizione il verificarsi di un evento lesivo²⁶¹, nonché di pericolo concreto, per la cui consumazione è dunque necessario sostituire, trasferire o compiere altre operazioni sui proventi, purché tali condotte siano in concreto idonee a ostacolare l'identificazione dell'origine dei capitali²⁶².

Come già affermato in precedenza, si tratta di una norma a più fattispecie, dunque anche in presenza del compimento di plurime e diverse condotte tra quelle tipizzate, realizzate nel medesimo contesto e sullo stesso oggetto, si avrà un unico reato²⁶³.

Per sua natura la fattispecie si identifica come un reato a consumazione istantanea, il cui perfezionamento si realizza nel momento in cui viene posta in essere la condotta, senza la necessità di attendere che i capitali ripuliti rientrino nelle disponibilità dell'autore²⁶⁴; in talune ipotesi si può configurare anche un reato permanente, allorché lo stesso, una volta progettato, venga realizzato attraverso più condotte frammentarie²⁶⁵, così come evidenziato dalla giurisprudenza, ad esempio, nel caso di «operazioni iniziate con l'asportazione della targa e occultamento nei container, poi continuate con il trasporto e successiva destinazione in paese extracomunitario»²⁶⁶.

In tali casi la permanenza del reato cesserebbe con il compimento dell'ultima operazione tesa a ostacolare l'identificazione dell'origine dei capitali²⁶⁷.

Al momento della sua introduzione il delitto si configurava come un reato a consumazione anticipata, essendo sufficiente ai fini della punibilità il compimento di «atti o fatti diretti a», ed evidentemente in virtù di tale anticipazione di tutela, non risultava in alcun modo configurabile il tentativo²⁶⁸, in quanto «prima del

²⁶¹ FAVA *Il reato di riciclaggio*, cit., 128.

²⁶² MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 468.

²⁶³ Cass. Pen. Sez. II, 20 novembre 2014 n. 52645, dep. 18 dicembre 2014, in *www.iusexplorer.it*.

²⁶⁴ Cass. Pen. Sez. II, 28 settembre 2011 n. 36913, dep. 13 ottobre 2011, *ivi*.

²⁶⁵ MAGRI, *Art. 648-bis*, cit., 1323; Cass. Pen. Sez. II, 29 aprile 2009 n. 34511, dep. 7 settembre 2009; Cass. Pen. Sez. II, 6 novembre 2009 n. 47375, dep. 14 dicembre 2009, *ivi*; Cass. Pen. Sez. II, 07 gennaio 2011 n. 546, dep. 11 gennaio 2011, *ivi*.

²⁶⁶ Cass. Pen. Sez. II, 27 aprile 2016 n. 29611, dep. 13 luglio 2016, *ivi*.

²⁶⁷ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 84.

²⁶⁸ Cass. Pen. Sez. II, 02 febbraio 1983, dep. 01 ottobre 1983, *ivi*.

compimento di tali atti o fatti il soggetto poteva essere chiamato a rispondere del solo reato di ricettazione, mentre una volta compiuti quegli atti avrebbe risposto del reato più grave *ex art. 648-bis*»; detto altrimenti, gli elementi che integrano la figura del reato tentato erano altresì quelli sufficienti a determinare la consumazione stessa dell'illecito.

La disposizione però, a seguito della novella del 1990, perdeva la fisionomia di reato a consumazione anticipata, venendo la tutela spostata in avanti al momento dell'effettiva sostituzione. In tal modo si dava rilevanza eventuale al tentativo, come testimoniato dalla giurisprudenza che aveva ravvisato un tentativo di riciclaggio nell'ipotesi di possesso da parte di alcuni imputati di una somma di denaro proveniente da riscatto²⁶⁹.

Nonostante una copiosa giurisprudenza ammetta oggi la configurabilità del tentativo di riciclaggio²⁷⁰, risultando evidente dal tenore letterale della norma che non si tratta più di una fattispecie a consumazione anticipata, la dottrina²⁷¹ ha sottolineato come risulti ugualmente difficile individuare atti idonei e diretti in modo non equivoco, a sostituire, trasferire o compiere altre operazioni, che siano altresì idonei a ostacolare l'individuazione della provenienza dei beni, senza confonderli con meri atti preparatori, sprovvisti di tale idoneità (come ad esempio l'apertura di più conti correnti, che pur essendo attività necessariamente prodromica alla ripulitura, non può essere considerata di per sé un tentativo di riciclaggio, mancando il requisito della non equivocità²⁷², richiesto dall'art. 56 c.p.).

In forza di tale considerazione, sommata a quella per cui nei reati di pericolo «il tentativo non è ammissibile in quanto, prospettandosi il delitto tentato quale autonomo reato di pericolo, si finirebbe per punire il pericolo di un pericolo»²⁷³, con un eccessivo arretramento della soglia di tutela e contestuale violazione del

²⁶⁹ Cass. Pen. Sez. I, 29 marzo 1993, dep. 3 agosto 1993, *ivi*.

²⁷⁰ Cass. Pen. Sez. I, 29 marzo 1993, dep. 3 agosto 1993, *ivi*; Cass. Pen. Sez. V, 14 gennaio 2010 n.17694, dep. 07 maggio 2010, *ivi*; Cass. Pen. Sez. II, 11 dicembre 2014 n. 1960, dep. 16 gennaio 2015, *ivi*.

²⁷¹ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 470.

²⁷² CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 85.

²⁷³ Cass. Pen. Sez. III, 16 aprile 2013 n. 41776, dep. 10 ottobre 2013, in www.iusexplorer.it.

principio di offensività, parte della giurisprudenza²⁷⁴ continua a escludere la configurabilità di un tentativo di riciclaggio.

9. I rapporti con le altre figure di reato

Una volta evidenziati i profili strutturali del riciclaggio, pare opportuno concludere l'analisi della fattispecie con una disamina dei rapporti intercorrenti tra il riciclaggio e altre figure di reato affini, o con le quali il delitto abbia mostrato caratteri di interferenza, come la ricettazione, il favoreggiamento, l'impiego di denaro, beni o altre utilità illecite e, da ultimo, l'associazione per delinquere.

9.1. Riciclaggio e ricettazione

L'art. 648 c.p. prevede che «Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro».

Le differenze tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione vanno individuate tanto nell'elemento soggettivo, quanto nell'elemento oggettivo²⁷⁵: in virtù dell'attuale formulazione dell'articolo 648-*bis*, invero, non ha più valore una distinzione basata sui reati a monte²⁷⁶.

Per quel che riguarda l'elemento soggettivo, mentre la ricettazione si caratterizza per la presenza di un dolo specifico di profitto, nel riciclaggio, come già evidenziato²⁷⁷, ci si trova di fronte a delitto a dolo generico, inteso come rappresentazione e volizione di porre in essere le condotte tipizzate, con la

²⁷⁴ Cass. Pen. Sez. II, 19 novembre 2004 n. 4234, dep. 07 febbraio 2005, *ivi.*; Cass. Pen. Sez. II, 22 ottobre 2013 n. 5505, dep. 04 febbraio 2014, *ivi.*

²⁷⁵ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 471; Cass. Pen. Sez. V, 18 gennaio 2018 n. 5459, dep. 06 febbraio 2018, in *www.iusexplorer.it*; Cass. Pen. Sez. II, 11 maggio 2017 n. 30265, dep. 16 giugno 2017, *ivi.*; Cass. Pen. Sez. II, 06 novembre 2015 n. 48316, dep. 07 dicembre 2015, *ivi.*; Cass. Pen. Sez. II, 21 novembre 2014 n. 10746, dep. 13 marzo 2015, *ivi.*; Cass. Pen. Sez. II, 23 febbraio 2005 n. 13448, dep. 12 aprile 2005, *ivi.*

²⁷⁶ MAGRI, *Art. 648-bis*, cit., 1327.

²⁷⁷ Cfr. Cap. 2, par. 6.

consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, nonché dell'attitudine del proprio comportamento a occultarne l'origine.

In particolare, è risultata esplicativa a riguardo una pronuncia della Suprema Corte²⁷⁸, in cui sono stati posti a confronto gli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* sotto il profilo del dolo e si è osservato che «tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici - essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648 c.p. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648-*bis* lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, quello infine di cui all'art. 648-*ter* che tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie».

Per quel che riguarda l'elemento oggettivo del reato, il *discrimen* viene invece tracciato dalla particolare condizione modale delle condotte di riciclaggio, ossia l'attitudine a rendere difficoltosa la ricostruzione del *paper trail*, che costituisce il vero cuore pulsante delle condotte di lavaggio; l'incapacità del comportamento a determinare tale effetto dissimulatorio travolge un'imputazione *ex art. 648-bis*, come evidenziato dalla giurisprudenza in un caso di ricezione di un assegno del quale si conosceva la provenienza delittuosa, che era stato girato ad altro soggetto estraneo ai fatti, che lo aveva poi incassato, il tutto in assenza di alterazioni o falsificazioni del titolo²⁷⁹.

Detto in altri termini, il ricettatore ha di base un «contegno statico»²⁸⁰, in quanto si limita a ricevere o mediare per altri l'acquisizione di un'utilità illecita con lo scopo precipuo di conseguire un profitto, invece il riciclatore opera sul bene²⁸¹,

²⁷⁸ Cass. Pen. Sez. II, 10 gennaio 2003 n. 18103, dep. 16 aprile 2003, in www.iusexplorer.it.

²⁷⁹ Cass. Pen. Sez. II, 23 febbraio 2005 n. 13448, dep. 12 aprile 2005, *ivi*, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di ricettazione in luogo del riciclaggio, mancando l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.

²⁸⁰ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 139.

²⁸¹ MORGANTE, *Riflessioni su taluni profili problematici dei rapporti tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita*, in *Cass. pen.*, 1998, 2505, afferma che: «Mentre infatti l'attività di sostituzione implica una movimentazione di denaro, le ipotesi di favoreggiamento reale e ricettazione si limitano al mero statico nascondimento dell'oggetto».

lo manomette per attribuirgli una *facies* di liceità, per farne perdere le tracce e riutilizzarlo²⁸².

Tale conclusione emerge in una interessante pronuncia di merito del Tribunale di Rovereto²⁸³, secondo la quale in caso di cessione di gioielli di provenienza illecita a un compro oro potrà configurarsi soltanto il meno grave reato di ricettazione, almeno finché non sussista la prova della consapevolezza e volontà di dissimulare l'origine delittuosa della *res*; potrà invece configurarsi una imputazione a titolo di riciclaggio consumato, ovvero tentato (allorché il gioiello non sia ancora stato fuso)²⁸⁴.

Secondo autorevole dottrina²⁸⁵ la linea di demarcazione tra le due fattispecie non va individuata nel fatto di incidere materialmente sul provento o meno, bensì sul «tipo di rapporto che si instaura con il circuito economico dei beni leciti», in forza del quale la condotta è di *laundering* quando vi sia uno scambio tra il mercato illecito e quello lecito, mentre è di ricettazione la condotta statica, che si limiti a sottrarre il bene alla circolazione.

Una volta individuate le differenze tra le fattispecie, occorre soffermarsi sul tipo di rapporto intercorrente tra le due.

La giurisprudenza di legittimità²⁸⁶ e di merito²⁸⁷ ritiene che tra i due delitti vi sia un rapporto di specialità, escludendo in tal modo la possibilità di un concorso tra le due fattispecie, la cui interazione deve essere risolta in favore dell'applicazione del reato di cui all'art. 648-*bis*, che è sempre norma speciale rispetto alla ricettazione, in quanto presenta tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale – ossia la ricezione del denaro, di beni o di altre utilità – ma è caratterizzata da un elemento specializzante costituito dal fatto che la ricezione del

²⁸² PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., 1228, afferma che la differenza con il reato di ricettazione sta proprio nel fatto che «mentre il ricettatore riceve le cose provenienti da delitto e per queste paga un prezzo, il riciclatore lava il denaro o i valori altrui per consentire all'autore di trarre quei vantaggi che altrimenti gli sarebbero inibiti»; nello stesso senso ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 445.

²⁸³ Trib. Di Rovereto, 17 settembre 2015, dep. 22 settembre 2015, in *Dir. pen. cont.*, 2015.

²⁸⁴ MONTANARI, *La cessione di gioielli di provenienza illecita al compro oro: ricettazione o riciclaggio?*, in *Dir. pen. cont.*, 2015.

²⁸⁵ BARTOLI, *C.d. "taroccamento"*, cit., 481.

²⁸⁶ Cass. Pen. Sez. V, 21 febbraio 2001 n. 17048, dep. 27 aprile 2001, in *www.iusexplorer.it*; Cass. Pen. Sez. II, 12 novembre 2010 n. 43730, dep. 10 dicembre 2010, *ivi*.

²⁸⁷ Trib. di Busto Arsizio, 12 aprile 1994, *ivi*; G.i.p. di Milano, 01 dicembre 1999, *ivi*.

denaro sia realizzata in modo da effettuare la sostituzione o il trasferimento di detti beni o, comunque, da ostacolare l'identificazione della loro origine delittuosa.

Parte della dottrina²⁸⁸, ritiene invece che non sia possibile escludere a priori l'ipotesi di un concorso tra le due fattispecie, in quanto sembrerebbe che la norma dell'art. 648-*bis* sia nata con lo scopo di incriminare una condotta successiva a quella della semplice ricettazione, la quale costituirebbe dunque un suo imprescindibile presupposto.

Sarebbe allora più corretto affermare che le fattispecie si trovino in un rapporto di specialità reciproca²⁸⁹, in quanto la ricettazione sarebbe speciale per l'elemento soggettivo e il riciclaggio per la particolare connotazione della condotta.

Partendo dalle medesime premesse, altra dottrina²⁹⁰ giunge a conclusioni opposte, ritenendo che – proprio perché il legislatore coniando l'art. 648-*bis* ha voluto sanzionare una condotta ulteriore e successiva rispetto alla semplice ricezione delle cose – la ricettazione risulterebbe implicita rispetto alla condotta di sostituzione, trasferimento o di altre operazioni dotate di capacità dissimulativa dell'origine, per cui una imputazione per riciclaggio assorbirebbe l'intero disvalore del comportamento criminoso, assurgendo la ricettazione a un antefatto non punibile.

Le tesi sui rapporti tra le due fattispecie sono molteplici, ma sembrerebbe che la giurisprudenza sia attualmente orientata verso l'ipotesi di esclusione di un concorso di reati, in virtù del carattere di specialità del riciclaggio rispetto alla ricettazione²⁹¹, in quanto il riciclaggio punisce in particolare le condotte che impediscono l'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi, mentre la ricettazione si limita a sanzionare colui che riceve la cosa illecita senza ripulirla o manometterla.

²⁸⁸ TRAVAGLINO, *Riciclaggio: concorso di persone e di reati*, cit., 755; così anche Cass. pen. sez VI, 02 novembre 1998 n. 1472, dep. 04 febbraio 1999, in *Cass. pen.*, 2000, 926.

²⁸⁹ TRAVAGLINO, *Riciclaggio: concorso di persone e di reati*, cit., 756; CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 92.

²⁹⁰ PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., 1238-1239; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 140;

²⁹¹ Ad ultimo si veda Cass. Pen. Sez. II, 22 marzo 2018 n. 16819, dep. 16 aprile 2018, in *www.iusexplorer.it*.

9.2. *Riciclaggio e favoreggiamento*

L'art. 378 c.p. prevede che: «Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni».

In relazione ai rapporti tra riciclaggio e favoreggiamento personale non si pongono questioni particolarmente spinose, in quanto le condotte sono troppo dissimili per poter determinare una sostanziale interferenza²⁹², considerando che il disposto dell'art. 378 c.p. non contempla comportamenti che incidono sui proventi di reato²⁹³.

Per il favoreggiamento reale le difficoltà esegetiche appaiano maggiori.

L'art. 379 c.p. prevede che: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*, aiuta taluno ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro se si tratta di contravvenzione».

La disposizione, incriminando chiunque aiuti altri ad assicurarsi il prezzo, il prodotto o il profitto di un illecito, presumibilmente potrà essere integrata anche allorché un tale ausilio si manifesti sotto forma di dissimulazione dell'origine dei proventi, determinando dunque un'interferenza tra il reato *ex art.* 379 c.p. e quello *ex art.* 648-*bis*. La questione deve essere risolta alla luce dell'esplicita clausola di riserva in favore dell'applicazione della disposizione sul riciclaggio, con cui si apre la norma sul favoreggiamento.

Parte della dottrina²⁹⁴ ritiene di scarsa utilità tale clausola, in quanto anche in sua assenza si concluderebbe per l'applicazione della fattispecie di riciclaggio, essendo quest'ultimo figura speciale rispetto al favoreggiamento.

²⁹² CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 98.

²⁹³ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 141.

²⁹⁴ TRAVAGLINO, *Riciclaggio: concorso di persone e di reati*, cit., 756.

In proposito quindi è opportuno segnalare che dottrina²⁹⁵ e giurisprudenza²⁹⁶ sono unanimemente concordi nel ritenere sussidiaria rispetto al riciclaggio la fattispecie di favoreggiamento, e ne consegue che, qualora sussistano gli estremi della prima ipotesi delittuosa, deve escludersi la configurabilità della seconda. Detto altrimenti, sussisteranno gli estremi del favoreggiamento soltanto ove il comportamento sia diretto a prestare ausilio all'autore di un precedente delitto consumatosi, affinché questo si veda assicurato il frutto della propria condotta criminosa, purché tale aiuto non si sostanzi in una delle condotte tipiche di lavaggio, caso in cui invece saranno ravvisabili gli estremi dell'art. 648-*bis*.

9.3. *Riciclaggio ed impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita*

L'art. 648-*ter* prevede che: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro».

Il reato di impiego di denaro, beni e altre utilità è complementare rispetto al delitto di riciclaggio²⁹⁷ in quanto, mentre quest'ultimo sanziona la prima fase di ripulitura dei capitali illeciti, il primo è teso a colpire l'ultimo stadio, che sfocia nell'immissione degli stessi in attività lecite²⁹⁸.

La dottrina²⁹⁹ ritiene che tra le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego sia individuabile una forma di «progressione criminosa»: la ricettazione sanziona la ricezione di utilità illecite con la finalità di conseguire un profitto, la

²⁹⁵ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 98; MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 476.

²⁹⁶ Cass. pen. sez II 27 settembre 1994, dep 24 novembre 1994, in *Cass.pen.*, 1995, 3356; Cass. Pen. Sez. V, 14 ottobre 1996 n. 873, dep. 05 febbraio 1997, in *www.iusexplorer.it*; Cass. Pen. Sez. II, 24 novembre 2010 n. 43295, dep. 06 dicembre 2010, *ivi*; Cass. Pen. Sez. II, 22 marzo 2018 n. 16819, dep. 16 aprile 2018, *ivi*.

²⁹⁷ STANIG, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti: un controverso discrimen*, in *Giur. it.*, 2010, 2156.

²⁹⁸ MAGRI, *Art 648-ter*, in *Codice penale commentato*, fondato da MARINUCCI-DOLCINI, diretto da DOLCINI-GATTA, tomo III, Milano, 2015, 1341, lo definisce come «l'anello terminale del fenomeno di riciclaggio che comporta maggiori pericoli per la stabilità del mercato».

²⁹⁹ MORGANTE, *Riflessioni su taluni profili problematici*, cit., 2513; MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio*, cit., 746.

fattispecie di riciclaggio incrimina la sostituzione, il trasferimento e il compimento di altre operazioni, mentre l'impiego punisce la massima espressione di perniciosità della condotta, ossia l'immissione dei beni nel circuito economico legale.

È stato sottolineato³⁰⁰ come la tecnica legislativa adoperata non sia stata idonea rispetto all'obiettivo di costruire un sistema complessivo di contrasto al fenomeno. Prevedendo una clausola di apertura di sussidiarietà espressa in favore di ricettazione, riciclaggio e concorso nel reato presupposto, si è di fatto paralizzata l'applicazione della norma, come testimoniato dalla sua scarsa applicazione giurisprudenziale³⁰¹.

La clausola di sussidiarietà espressa infatti consente di inquadrare l'impiego di proventi illeciti nei termini di *post factum* non punibile, attribuendogli in concreto un carattere meramente simbolico³⁰², in quanto il riciclatore, il ricettatore e il concorrente nel reato presupposto andranno nei fatti sempre esenti da pena³⁰³, essendo difficile immaginare l'immissione penalmente sanzionata di ricchezze che prima non siano state riciclate o ricettate³⁰⁴.

Come si è osservato, l'ambito di effettiva applicazione della disposizione sembrerebbe del tutto residuale, essendo la norma *ex art. 648-ter* destinata quasi sempre a soccombere di fronte agli altri delitti in esame³⁰⁵. L'unico ambito di operatività sarebbe circoscritto all'ipotesi in cui l'impiego venga realizzato mediante condotte prive di efficacia dissimulativa dell'origine, o quando i proventi derivino da delitti colposi³⁰⁶, ma anche in questi casi sarebbe ravvisabile un'interferenza rispetto alla ricettazione, in favore della quale opera sempre la clausola di riserva dell'*art. 648-ter*.

Per salvaguardare l'applicabilità della disposizione la dottrina³⁰⁷ e la giurisprudenza³⁰⁸ hanno fornito un'interpretazione adeguatrice, ricorrendo ai criteri

³⁰⁰ STANIG, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, cit., 2156; CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 98.

³⁰¹ MAGRI, *Art 648-ter*, cit., 1345.

³⁰² ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 451.

³⁰³ TRAVAGLINO, *Riciclaggio: concorso di persone e di reati*, cit., 756.

³⁰⁴ BARTOLI, *C.d. "taroccamento"*, cit., 482, sottolinea infatti come il riciclaggio si sostanzia sempre nell'espletamento di attività economico finanziarie.

³⁰⁵ MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio*, cit., 744.

³⁰⁶ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 452.

³⁰⁷ PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., 1240.

³⁰⁸ Cass. Pen. Sez. II, 11 novembre 2009 n. 4800, dep. 04 febbraio 2010, in *www.iusexplorer.it*.

della pluralità o dell'unicità delle azioni e a quello inerente alle determinazioni volitive. Sarebbe pertanto integrato il disposto dell'art 648-*bis* allorché un soggetto sostituisca il denaro di provenienza delittuosa con altro denaro, e poi lo impieghi, una volta ripulito, in attività economiche o finanziarie, mentre si configurerebbe l'ipotesi *ex art. 648-ter* nel caso in cui il soggetto impieghi da subito il denaro sporco in dette attività, in tal modo ripulendolo³⁰⁹.

In sintesi, sussisterebbe il solo delitto *ex art. 648-ter* quando il soggetto realizzi le condotte tipiche, in un contesto unitario e avendo sin dall'inizio il fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie: qualora invece, dopo la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni siano oggetto di reimpiego, in base a una autonoma e successiva determinazione volitiva, tale condotta si sostanzierebbe in un *post factum* non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio³¹⁰.

Tale ricostruzione ha sicuramente il merito di aver tentato di ritagliare uno spazio applicativo per la fattispecie, dissipando i dubbi relativi alla clausola di riserva; le conclusioni raggiunte sono state comunque reputate «poco convincenti» da parte di certa dottrina, in quanto imporrebbero al giudice di indagare i propositi interiori dell'agente e non attribuirebbero alla norma un'autonoma *ratio legis*; per delimitare le fattispecie occorrerebbe piuttosto porre l'accento sulla presenza o meno di un ostacolo rispetto alla ricostruzione del *paper trail*³¹¹.

In forza di tali determinazioni il delitto di reimpiego verrebbe perpetrato ogniqualvolta siano adoperate utilità apparentemente lecite – come ad esempio beni già ripuliti³¹² – oppure quando i proventi delittuosi appaiano sin da subito leciti, in quanto ottenuti mediante meccanismi che ne forniscano una giustificazione³¹³.

³⁰⁹ Nella sentenza la Cassazione ha respinto le determinazioni della difesa relative all'assorbimento del reato di impiego nel reato di riciclaggio, condannando l'amministratrice di una società, per aver impiegato con un'unica azione il denaro da lei ricevuto, frutto di una precedente truffa, nell'acquisto di immobili, fondi di investimento e veicoli aziendali.

³¹⁰ In tal senso anche Cass. Pen. Sez. II, 15 aprile 2016 n. 30429, dep. 18 luglio 2016, in www.iusexplorer.it.

³¹¹ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 155.

³¹² Così Cass. Pen. Sez. VI, 24 maggio 2005 n. 33058, dep. 08 agosto 2005, in www.iusexplorer.it, la quale ha affermato che «la condotta di impiego presuppone che la fase di ripulitura sia già avvenuta e che l'agente impieghi in attività economico finanziarie il capitale, con la consapevolezza della sua provenienza illecita».

³¹³ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 154, pone l'esempio di una tangente mascherata come risultato di un contratto di consulenza.

9.4. *Riciclaggio e fattispecie associative*

Particolarmente problematici risultano i rapporti intercorrenti tra il delitto di riciclaggio e le fattispecie associative.

Per una migliore trattazione della questione è necessario però distinguere da un lato i rapporti con l'associazione per delinquere semplice, e dall'altro quelli relativi all'associazione per delinquere di tipo mafioso, stanti le peculiarità di tale ultima disposizione.

Come noto, uno dei principali elementi differenziali tra il delitto di cui all'art. 416 c.p. e quello di cui all'art. 416-*bis* c.p. è da individuare nelle modalità mediante le quali le associazioni generano i proventi³¹⁴.

L'art. 416-*bis* delinea invero una fattispecie criminosa che non necessita «di riversarsi in reati fine»³¹⁵, in quanto l'atteggiamento mafioso è di per sé sufficiente a trasformare ciò che è lecito in illecito; sovente l'associazione mafiosa svolge attività di per sé lecite, che però divengono illecite in virtù della forza intimidatrice impiegata e della condizione di assoggettamento che ne deriva.

Per esempio, la consorteria mafiosa, mediante la propria forza intimidatrice può agevolmente istituire un monopolio in un determinato settore economico, ovviamente anche grazie alla mancata opposizione di altri soggetti concorrenti, generando dunque essa stessa proventi, senza dover realizzare ulteriori reati diversi.

Invece, nel caso dell'art. 416 sussiste sempre la necessità di commettere un ulteriore reato idoneo a originare un qualche provento, in quanto l'associazione a delinquere non è un delitto produttivo di utilità. Si pensi a una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, che non abbia però ancora avviato alcun tipo di commercio illecito: la stessa non produrrà ricchezze, almeno finché non saranno commessi i diversi reati-fine.

Una volta individuato, ai nostri fini, il perimetro distintivo tra le due fattispecie, è opportuno ripercorrere le tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso tra le fattispecie associative e il lavaggio di denaro sporco.

³¹⁴ GALLUCCIO, *Illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso: la parola passa alle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. cont.* 20 gennaio 2014, 1.

³¹⁵ MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, cit., 1463.

Con riguardo all'associazione per delinquere semplice, il problema si pone solo relativamente al riciclaggio dei proventi dei reati-fine, posti in essere dall'associazione.

La giurisprudenza ha pertanto escluso la sussistenza di un «rapporto di presupposizione» tra le due fattispecie, evidenziando come la clausola di riserva dell'art. 648-*bis* operi solo nei confronti del reato fine. Di conseguenza l'associato che ricicli i beni acquisiti mediante la loro realizzazione, potrà rispondere oltre che *ex art. 416*, anche *ex art. 648-bis* se ovviamente non abbia commesso o concorso a commettere il reato base³¹⁶. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: «la partecipazione al sodalizio non equivale affatto a realizzare la fattispecie delittuosa dalla quale origina la successiva condotta prevista dall'art. 648-*bis*» dunque, non essendovi «una ontologica derivazione dei beni oggetto di riciclaggio dalla condotta associativa, non può evidentemente operare la clausola di esclusione con la quale esordisce l'art. 648-*bis*»³¹⁷.

Per esempio, la dottrina³¹⁸ ha sottolineato come in un particolare caso³¹⁹ la Suprema Corte, aderendo all'orientamento giurisprudenziale prevalente, che appunto esclude l'esistenza di un rapporto di presupposizione, abbia rigettato il ricorso, in quanto l'imputata era stata giustamente condannata sia per il reato di associazione per delinquere e sia per aver provveduto a ripulire i proventi della cessione delle sostanze stupefacenti, al cui traffico il sodalizio era finalizzato.

Con riguardo invece all'associazione per delinquere di stampo mafioso, la configurabilità di tale delitto come reato presupposto del riciclaggio, è stata oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità, che partendo dalle premesse tratteggiate ad inizio paragrafo, è giunta ad opposte conclusioni.

³¹⁶ Cass. Pen. Sez. II, 14 febbraio 2003 n. 10582, dep. 06 marzo 2003, in *Cass. pen.*, 2005, 1265.

³¹⁷ Così anche Cass. Pen. Sez. II, 23 settembre 2005 n. 40793, dep. 09 novembre 2005, in *www.iusexplorer.it*, secondo cui: «Tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la causa di esclusione con cui esordisce l'art. 648-*bis* relativa a chi abbia concorso nel reato. Ne consegue che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche del reato di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati fine dell'associazione».

³¹⁸ ZACCHIA, *Le condizioni per la sussistenza del concorso tra reato associativo e riciclaggio*, in *Cass. pen.*, 2014, 1277.

³¹⁹ Cass. Pen. Sez. II, 04 giugno 2013 n. 27292, dep. 21 giugno 2013, in *www.iusexplorer.it*.

La giurisprudenza di legittimità³²⁰ in un primo momento si è orientata nel senso di ammettere che il delitto di associazione di tipo mafioso potesse costituire il presupposto di quello di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a generare utilità illecite, indipendentemente dalla commissione di reati-fine.

In un secondo momento la medesima³²¹ ha ritenuto di dovere invece escludere l'esistenza di un rapporto di presupposizione sia quando il delitto presupposto al lavaggio fosse uno dei reati-fine dell'associazione, sia quando lo stesso si sostanziasse nel reato associativo stesso.

Successivamente però la stessa³²² è tornata ad affermare l'esistenza di un rapporto di presupposizione tra i due reati, richiamando il primo degli orientamenti presentati e criticando la ricostruzione operata dalla Prima Sezione penale³²³, appena delineata.

La motivazione di tale sentenza risultava infatti basarsi su due circostanze non condivisibili: «l'esclusione del rapporto di presupposizione tra ogni delitto associativo e il reato di riciclaggio (affermazione che sembrava basarsi solo sul richiamo a giurisprudenza che tuttavia riguardava il diverso delitto *ex art. 416 c.p.*) ed il rinvio a precedenti decisioni che però non sembravano poter essere efficacemente richiamate a suo supporto», le quali³²⁴ anzi abbracciavano l'orientamento diametralmente opposto.

Stante la spinosa e controversa questione, le Sezioni Unite³²⁵ si sono finalmente pronunciate al riguardo, abbracciando il primo dei due orientamenti giurisprudenziali, considerando come da un lato il secondo fosse riconducibile per lo più alla fattispecie di cui all'art. 416, in relazione al quale, come detto, tale particolare problematica non si pone, e come dall'altro proprio per tale ragione la questione non fosse stata oggetto di puntuale discussione³²⁶.

³²⁰ Cass. Pen. Sez. I, 27 novembre 2008 n. 6930, dep. 18 febbraio 2009, *ivi*.

³²¹ Cass. Pen. Sez. I, 27 maggio 2011 n. 40354, dep. 08 novembre 2011, *ivi*.

³²² Cass. Pen. Sez. VI, 24 maggio 2012 n. 25633, dep. 02 luglio 2012, *ivi*.

³²³ Cass. Pen. Sez. I, 27 maggio 2011 n. 40354, dep. 08 novembre 2011, *ivi*.

³²⁴ Cass. Pen. Sez. I, 27 novembre 2008 n. 6930, dep. 18 febbraio 2009, *ivi*; Cass. pen. Sez. I, 27 novembre 2008 n. 1439, dep. 16 gennaio 2009, *ivi*.

³²⁵ Cass. Pen. Sez. Un., 27 febbraio 2014 n. 25191, dep. 13 giugno 2014, *ivi*.

³²⁶ GALLUCCIO, *Illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, cit., 2.

Le Sezioni Unite hanno con tale pronuncia fornito un panorama esaustivo delle possibili combinazioni tra il riciclaggio e la partecipazione all'associazione mafiosa³²⁷.

In particolare³²⁸, nel caso di proventi provenienti dai delitti-fine della consorteria criminale, allorché il soggetto riciclatore non sia membro dell'associazione risponderà solo *ex art. 648-bis* se non ha commesso il delitto base; risponderà invece solo di quest'ultimo allorché ne sia stato autore o compartecipe, qualificandosi il lavaggio in tal caso come un *post factum non punibile*³²⁹; nel caso in cui il soggetto attivo del riciclaggio sia invece membro dell'associazione, risponderà del delitto base e dell'associazione allorché sia autore o compartecipe del delitto a monte, mentre risponderà *ex art. 416-bis* e *648-bis* allorché non sia a lui addebitabile il *predicate offence*. Nel caso di proventi frutto del mero delitto associativo, il riciclatore che non è parte dell'associazione risponderà solo *ex art. 648-bis*; nel caso del riciclatore membro o compartecipe della consorteria criminale, troverà invece applicazione esclusivamente l'art *416-bis*, rispetto a cui opera la clausola di riserva, essendo questo effettivamente il delitto presupposto da cui originano le utilità illecite.

Rispetto all'associazione di stampo mafioso il riciclaggio dimostra dunque una natura accessoria, la cui punibilità è solo eventuale³³⁰. Tale connotazione viene inoltre in evidenza alla luce dell'art. *416-bis*, comma 6 c.p.³³¹ che contempla una specifica «aggravante del riciclaggio»³³² la quale comporta un aumento di pena da un terzo alla metà «se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti»; per cui il membro o compartecipe dell'associazione mafiosa, autore del delitto che ha generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua – seppur non punibile anche *ex art. 648-bis* – potrà vedersi irrogata una

³²⁷ DINACCI, *Ancora sul "concorso esterno" tra legalità e giustizia*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2016, 373.

³²⁸ GALLUCCIO, *Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, in *Dir. pen. cont.*, 17 settembre 2014, 2.

³²⁹ TRAVAGLINO, *Riciclaggio: concorso di persone e di reati*, cit., 758.

³³⁰ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 357.

³³¹ BIANCHI, *Reimpiego di proventi illeciti e concorso in associazione di tipo mafioso nella lettura chiarificatrice della Suprema Corte*, in *Cass. pen.*, 2014, 4071, sottolinea come tale previsione sia un «argomento forte» per escludere il concorso con le fattispecie associative.

³³² CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 63.

sanzione molto severa in virtù di tale aggravante, che tipizza in senso stretto una relazione tra associazione mafiosa e lavaggio di denaro.

Peraltro è opportuno sottolineare come l'aggravante in questione abbia un carattere oggettivo³³³, per cui è riferibile non alla condotta del singolo compartecipe ma alla globale attività della consorceria, essendo estendibile a tutti i membri del sodalizio, compresi coloro che non si siano in alcun modo interessati all'attività di finanziamento, purché ne fossero a conoscenza, l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa³³⁴.

In questo modo il legislatore ha voluto contrastare esattamente «quel tipo di attività che più propriamente va sotto il nome di riciclaggio»³³⁵, irrogando una sanzione maggiore in caso di utilizzo di proventi illeciti per finanziare attività lecite³³⁶, essendo tale condotta idonea a far perdere le tracce della loro origine delittuosa e ad alterare fisiologicamente la normale concorrenza, in quanto nessun imprenditore sarà in grado di competere con le ingenti disponibilità a basso costo dei malavitosi.

Infatti l'aggravante in esame, in presenza di una forma dissimulativa della provenienza delle utilità, descrive un comportamento assimilabile al lavaggio di denaro che altrimenti, in assenza di tale requisito, integrerebbe gli estremi dell'art 648-ter³³⁷.

In conclusione, il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso può costituire di per sé reato presupposto alle condotte di lavaggio, in quanto autonomamente produttivo di proventi; ciò premesso, l'associato o compartecipe non potrà tuttavia rispondere altresì per il riciclaggio degli stessi, stante la clausola

³³³ GALLUCCIO, *Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, cit., 3.

³³⁴ Art. 59 c.p.: «Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa».

³³⁵ PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, cit., 378.

³³⁶ MILONE, *Il rapporto tra i delitti di riciclaggio e reimpiego e il delitto associativo di tipo mafioso al vaglio delle Sezioni Unite. Il precario bilanciamento del divieto di incriminazione dell'autoriciclaggio e degli obiettivi di contrasto dell'infiltrazione criminale nell'economia*, in *Cass. pen.*, 2014, 4085, sottolinea come la ratio dell'aggravante sia da individuare «nella progressione criminosa che realizza l'infiltrazione mafiosa nel mercato».

³³⁷ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., 358.

di riserva in favore del delitto a monte e la specifica circostanza aggravante *ex art. 416-bis*, comma 6³³⁸.

Infine, è opportuno però sottolineare le conseguenze derivanti dall'ingresso nel nostro ordinamento dell'art. 648-*ter*.1, in quanto «la formulazione letterale dell'art 648-*ter*.1 sembra quasi ritagliata per accedere consequenzialmente, a fatti di mafia»³³⁹, condividendo con l'aggravante *ex art. 416-bis*, comma 6 la medesima *ratio*, quale quella di contrastare l'immissione di utilità illecite nel circuito legale.

In realtà, come già preventivamente ipotizzato in dottrina³⁴⁰, l'introduzione della nuova disposizione non sembra aver modificato il quadro appena delineato, in quanto applicando in concorso l'art 648-*ter*.1 e l'art 416-*bis* aggravato *ex* comma 6, si punirebbe due volte il medesimo comportamento³⁴¹; sembrerebbe quindi preferibile optare per l'applicazione della sola fattispecie associativa in forma aggravata, punita più severamente dell'autoriciclaggio³⁴².

Il riferimento normativo su cui fondare tali determinazioni è l'art. 84 c.p., il quale esclude il concorso di reati quando «la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato», e nel caso di specie l'autoriciclaggio è da considerarsi ricompreso nel reato circostanziato *ex art. 416 bis*, comma 6. Un ulteriore addebito anche a titolo di autoriciclaggio violerebbe allora il principio del *ne bis in idem* sostanziale³⁴³.

³³⁸ MILONE, *Il rapporto tra i delitti di riciclaggio e reimpiego e il delitto associativo di tipo mafioso*, cit., 4083, critica in parte la ricostruzione della Suprema Corte affermando che: «le soluzioni appaiono il frutto di un ragionamento astratto, ineccepibile da un punto di vista logico, ma destinato a scontrarsi con la realtà dei fatti, in quanto si da per certo che si possa individuare l'origine dei proventi delittuosi e su tale elemento di incerta dimostrazione si fonda il limite dell'applicazione dell'art. 648-*bis*».

³³⁹ APOLLONIO, *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416 bis e 648 bis: problemi concorsuali e soluzioni esegetiche*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2016, 12.

³⁴⁰ BIANCHI, *Reimpiego di proventi illeciti e concorso in associazione di tipo mafioso*, cit., 4071, alludendo all'eventualità di introduzione della fattispecie di autoriciclaggio afferma che: «sembri che tali conclusioni debbano restare immutate, purché si versi in ipotesi di concreta configurabilità dell'aggravante».

³⁴¹ APOLLONIO, *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416 bis e 648 bis*, cit., 14.

³⁴² APOLLONIO, *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416 bis e 648 bis*, cit., 17.

³⁴³ APOLLONIO, *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416 bis e 648 bis*, cit., 14.

CAPITOLO 3

IL REATO DI AUTORICICLAGGIO

1. Una prima ipotesi di autoriciclaggio: l'art 12^{quinquies} della l. n. 356/1992

La fattispecie di trasferimento fraudolento di valori, prevista all'art. 12 *quinquies* della l. n. 356 del 1992¹, è nata nell'ambito di quelle misure di carattere preventivo, introdotte a seguito della strage di Capaci, per contrastare operazioni economiche non cristalline, serventi rispetto alle condotte tipiche poste in essere dalla criminalità organizzata².

La disposizione incriminatrice prevede che: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Si tratta di un reato comune e a forma libera³, in quanto dal punto di vista della condotta si prendono in considerazione tutti quei comportamenti che, con qualsiasi modalità, determinino una scissione tra chi ha la titolarità effettiva di un patrimonio e chi ne risulti solo formalmente *dominus*⁴.

Come sottolineato dalla giurisprudenza⁵, occorre dunque interpretare in maniera estensiva l'espressione «attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità» ricomprendendovi tutte quelle azioni che diano vita a una situazione di apparenza giuridica difforme dalla realtà⁶,

¹ L. 7 agosto 1992, n. 356, di conversione in legge, con modificazioni, del d.lg. 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, in G.U. n. 185 del 07 agosto 1992, in www.gazzettaufficiale.it.

² DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 157.

³ BRICCHETTI, *Riciclaggio e autoriciclaggio*, cit., 692.

⁴ Cass. Pen. Sez. I, 26 aprile 2007 n. 30165, dep. 24 luglio 2007, in www.iusexplorer.it; Cass. Pen. Sez. VI, 12 aprile 2012 n. 15140, dep. 19 aprile 2012, *ivi*.

⁵ Cass. Pen. Sez. II, 30 settembre 2014 n. 52616, dep. 18 dicembre 2014, *ivi*.

⁶ PACILEO, *Il riciclaggio e i reati affini*, 2017, 178, afferma che il patrimonio rimane «sotto la signoria cedente».

finalizzata o a eludere l'applicazione di misure patrimoniali, ovvero a facilitare la commissione di alcuni delitti.

Dunque il legislatore con tale norma ha voluto semplicemente «limitare l'autonomia del privato rispetto a iniziative negoziali altrimenti lecite, (basti pensare alla simulazione di diritto civile disciplinata agli artt. 1414 c.c. e seguenti) quando le stesse vengono piegate al perseguimento di scopi criminosi»⁷.

La condotta deve essere letta alla luce del duplice dolo specifico previsto dalla disposizione⁸, in quanto da ciò è possibile desumere gli altri elementi del reato.

In particolare, il fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* porta a ritenere che oggetto materiale del reato debbano essere necessariamente denaro, beni o utilità di provenienza illecita⁹; infatti se il patrimonio oggetto di intestazione derivasse da un'attività legittima, non sarebbe possibile, tramite una sua fraudolenta attribuzione, facilitare la perpetrazione dei reati anzidetti, i quali per espressa previsione legislativa contemplano come oggetto materiale un provento illecito¹⁰.

La ragione per cui si è deciso di esaminare brevemente tale norma si deve alla sua particolare struttura, che secondo dottrina¹¹ e giurisprudenza¹² ha accelerato il tortuoso percorso diretto all'eliminazione del privilegio di impunità

⁷ BRICCHETTI, *Art 648-ter.1*, in *Codice penale commentato*, fondato da MARINUCCI-DOLCINI, diretto da DOLCINI -GATTA, tomo III, Milano, 2015, 1350.

⁸ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 159.

⁹ MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, cit., 1467.

¹⁰ Cass. Pen. Sez. V, 14 maggio 2013 n. 36870, dep. 06 settembre 2013, in *www.iusexplorer.it*, secondo cui «non costituiscono il profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, le somme fittiziamente fatte pervenire ad una società per dare parvenza di effettività all'emissione, da parte della stessa, di fatture relative ad operazioni inesistenti, in quanto il profitto del predetto reato coincide con il risparmio di imposta che si ricava attraverso l'annotazione in contabilità e successiva indicazione delle anzidette fatture nelle prescritte dichiarazioni fiscali; ne consegue che non trattandosi di somme di provenienza delittuosa non è configurabile il reato di riciclaggio e, conseguentemente, la condotta illecita di cui all'art. 12-*quinqies*».

¹¹ BRICCHETTI, *Riciclaggio e autoriciclaggio*, cit., 693, ricorda come «la giurisprudenza sia pervenuta a leggere senza mezzi termini l'art 12-*quinqies* nella prospettiva di sanzionare l'autoriciclaggio».

¹² Cass. Pen. Sez. VI, 09 ottobre 2003 n. 15104, dep. 30 marzo 2003, in *www.iusexplorer.it*, secondo cui «nel delitto di cui all'art. 12-*quinqies* il soggetto attivo può essere anche colui nei cui confronti sia pendente un procedimento penale per il reato presupposto e che si attivi in qualunque forma al fine di agevolare la commissione, tra l'altro, del delitto di riciclaggio».

dell'autoriciclatore, assurgendo alla prima ipotesi di autoriciclaggio prevista all'interno del nostro ordinamento¹³.

In assenza di clausole di riserva in favore del reato presupposto, la norma ammette di sanzionare le operazioni di intestazione fraudolenta poste in essere dall'autore del reato base, per favorire la circolazione di determinate utilità nel mercato, rispetto alle quali però, l'intestante conserva l'effettiva titolarità; la disposizione dunque consente implicitamente di perseguire anche i fatti di autoricettazione, autoriciclaggio o autoreimpiego¹⁴.

Ciò che però evidentemente ci si deve chiedere è come sia cambiato il panorama a fronte dell'innesto nel codice penale dell'art 648-ter.1 che sanzionando le condotte di autoriciclaggio ha definitivamente seppellito il privilegio di *self laundering*.

In particolare, il quesito sottoposto alla giurisprudenza ha riguardato l'eventualità di configurare un'ipotesi di concorso tra le due fattispecie.

La Suprema Corte¹⁵ ha in definitiva ammesso l'opportunità che le due fattispecie di reato concorrano tra loro, in quanto la condotta di autoriciclaggio «non presuppone necessariamente che il suo autore commetta anche un trasferimento fraudolento»¹⁶.

La sentenza in esame si è essenzialmente basata su due argomentazioni¹⁷: la prima tesa a escludere un concorso apparente tra le due norme, considerando che l'art 648-ter.1 contempla oltre a una operazione di intestazione fittizia anche altri e diversi comportamenti mediante i quali perpetrare il reato; la seconda invece volta a sottolineare come le due violazioni si realizzino in momenti cronologicamente distinti, ciò che esclude l'opportunità di un assorbimento.

In definitiva, si tratterebbe di un concorso materiale di reati, violando il soggetto agente più disposizioni penali con più azioni o omissioni, con un certo scarto temporale.

¹³ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 164, parla però di una «potenzialità inespressa» del reato, vista la scarsa casistica giurisprudenziale.

¹⁴ Cass. Pen. Sez. Un., 27 febbraio 2014 n. 25191, dep. 13 giugno 2014, in www.iusexplorer.it.

¹⁵ Cass. Pen. Sez. II, 12 gennaio 2017 n. 3935, dep. 27 gennaio 2017, *ivi*.

¹⁶ PACILEO, *Il riciclaggio e i reati affini*, 2017, 187.

¹⁷ LAGIOIA, *Il concorso tra i reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio*, in *Cass. pen.*, 2017, 1962.

Parte della dottrina¹⁸ ha manifestato una certa perplessità riguardo le conclusioni della Corte di Cassazione, in quanto risulterebbe inspiegabile negare il rapporto di sussidiarietà tra le due norme, in forza del quale l'art 12-*quinqies* dovrebbe trovare applicazione soltanto nei casi di gestione, da parte dell'autore del reato presupposto, dei capitali illeciti che non abbiano i tratti tipici della condotta *ex art 648-ter.1 c.p.*

Per quel che riguarda invece il rapporto tra intestazione fittizia e riciclaggio, è stato sollevato un dubbio, poi risolto dalla giurisprudenza, circa l'identificabilità del reato *ex art. 12-quinquies* come delitto presupposto alle condotte di ripulitura.

Ora, nonostante l'intestazione fittizia non sia necessariamente reato a monte del riciclaggio, non è possibile escludere a priori che tra le due fattispecie vi sia «un'interrelazione di mezzo a fine»¹⁹, considerando la possibilità che i beni oggetto di disposizione potrebbero successivamente essere oggetto di ripulitura²⁰.

La suprema Corte²¹ ha infatti chiarito che senza dubbio l'intestazione fittizia può assurgere a delitto a monte dell'attività di *laundering*.

Le maggiori perplessità derivavano dal fatto che per aversi riciclaggio sia necessario che il reato presupposto sia in sé produttivo di utilità sporche da ripulire, ed evidentemente tale circostanza non risultava immediatamente riferibile a un'operazione di attribuzione fittizia. La Corte però, procedendo a un'analisi strutturale della norma e a uno studio delle *rationes* che ne hanno giustificato l'introduzione, giunge a evidenziare come anche «le operazioni trasformative e novative delle varie compagnie sociali e delle varie attività finanziarie, tutte volte a schermare le reali disponibilità facenti capo ad un soggetto, abbiano prodotto un sensibile valore aggiunto, proprio perché sottratte al pericolo di confisca e rese apparentemente estranee rispetto agli interventi gestori ed alla disponibilità di un personaggio indiscutibilmente vicino agli ambienti mafiosi»²².

Dunque, risultando soddisfatto il requisito secondo cui il *predicate offence* deve essere di per sé produttivo di proventi illeciti, in modo tale da provocare «un

¹⁸ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 164.

¹⁹ MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, cit., 1468.

²⁰ PACILEO, *Il riciclaggio e i reati affini*, 2017, 187.

²¹ Cass. Pen. Sez. II, 05 ottobre 2011 n. 39756, dep. 04 novembre 2011, in www.iusexplorer.it.

²² Cass. Pen. Sez. II, 05 ottobre 2011 n. 39756, dep. 04 novembre 2011, *ivi*.

arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell'autore», l'intestazione fittizia può essere reato presupposto al riciclaggio.

2. L'introduzione dell'art 648-ter.1

L'introduzione del delitto di autoriciclaggio nell'ordinamento giuridico italiano è stato il risultato di uno strenuo susseguirsi di proposte di legge, che a diverso titolo erano finalizzate all'abolizione del privilegio di *self laundering*.

Per ripercorre le diverse tappe che hanno condotto all'innesto nel codice penale dell'art. 648-ter.1, occorre prendere le mosse dalla tanto dibattuta clausola di riserva dell'art. 648-bis, che come già trattato²³, pur avendo da sempre animato il dibattito giurisprudenziale e dottrinale circa la sua natura, ha altresì sempre costituito un punto fermo del delitto di riciclaggio, sancendo la non punibilità dell'autore o concorrente nel reato presupposto, generatore dei capitali successivamente oggetto di ripulitura²⁴.

L'applicazione dell'art. 648-bis nei confronti dell'autore del *predicate crime* non era richiesta effettivamente in modo esplicito, neanche dai numerosi atti internazionali²⁵ che nel tempo avevano contribuito a delineare la figura delittuosa in esame, i quali lasciavano la possibilità agli Stati aderenti di prevedere o meno un siffatto privilegio; circostanza che, letta *a contrario* lasciava intendere che la regola fosse la punibilità, potendosi contemplare eventualmente la via della non punibilità.

Occorre inoltre evidenziare come gran parte della dottrina fosse restia a considerare l'opportunità di sanzionare per riciclaggio colui che avesse altresì commesso o partecipato alla perpetrazione del reato presupposto. Sebbene fosse innegabile il vantaggio del reo, che avrebbe potuto autoriciclare «senza rischi aggiunti»²⁶, era altresì incontestabile la preoccupazione, collegata ad

²³ Cfr. Cap. 2, par. 3.2.

²⁴ Cass. Pen. Sez. Un., 27 febbraio 2014 n. 25191, dep. 13 giugno 2014, in www.iusexplorer.it.

²⁵ *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*, Strasburgo 1990, cit., art. 6 comma 2 lett. b); *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*, Palermo 2000, ratificata in Italia con L. 16 marzo 2006 n. 146, in G.U. n. 85 del 11 aprile 2006, reperibile su uif.bancaditalia.it, art. 6 comma 2, lett. e); *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo*, Varsavia 2005, cit., art. 9 comma 2, lett. b).

²⁶ BRICCHETTI, *Riciclaggio e autoriciclaggio*, cit., 694.

un'eliminazione *sic et simpliciter* della clausola di riserva, di duplicazione sanzionatoria²⁷ e di automatico aggravamento della responsabilità, anche in presenza di *predicate offences* dotati di scarsa offensività.

Se da un lato gli atti internazionali appena citati «autorizzavano gli Stati»²⁸ a incriminare l'autoriciclaggio, successivi documenti provenienti dall'Unione Europea, seppur privi di efficacia vincolante, hanno richiesto obbligatoriamente agli Stati membri di introdurre la punibilità, costituendo un importante incentivo verso tale obiettivo.

In particolare la Risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento Europeo²⁹, le cui determinazioni sono state riprese da quella del 23 ottobre 2013³⁰, chiedeva di «inserire come obbligatoria per tutti gli Stati membri la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita»³¹. L'assunto su cui si fondava tale richiesta era quello per cui il riciclaggio «fosse uno dei canali più insidiosi di contaminazione fra il lecito e l'illecito, un passaggio essenziale senza il quale il potere d'acquisto ottenuto con il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all'interno del circuito illegale ma incapace di tradursi in vero potere economico»³².

Come evidenziato in dottrina si andavano «aprendo delle crepe»³³ in favore della eliminazione del privilegio di *self laundering*, culminate, all'interno del nostro ordinamento, in una serie di proposte legislative, conclusesi con l'innesto dell'art. 648-ter.1.

La prima proposta, presentata nel 2004 da parte del Consiglio dei ministri all'interno di un disegno relativo alla tutela del risparmio³⁴, prevedeva

²⁷ SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio*, cit., 236; BRICCHETTI, *Riciclaggio e autoriciclaggio*, cit., 687.

²⁸ BALSAMO, LUCCHINI, *La risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento Europeo: un nuovo approccio al fenomeno della criminalità organizzata*, in *Dir. pen. cont.*, 26 gennaio 2012, 11.

²⁹ *Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea*, reperibile su www.europarl.europa.eu.

³⁰ *Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere*, reperibile su www.europarl.europa.eu.

³¹ *Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011*, cit. art. 41.

³² *Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011*, cit., punto j.

³³ GULLO, voce *Autoriciclaggio*, cit., 5.

³⁴ *Disegno di legge 16 febbraio 2004, n. 4705*, contenente "Interventi per la tutela del risparmio", proposto su iniziativa dell'on. Giulio Tremonti, Att. Parl. Sen., XIV Legislatura, in www.senato.it.

semplicemente all'art. 49, comma 1, la soppressione della clausola di riserva dell'art. 648-*bis* «fuori dei casi di concorso nel reato».

Analoga iniziativa venne avanzata successivamente, prima nel 2008³⁵ e poi nel 2009³⁶, anche se tale ultimo disegno prevedeva altresì l'aggiunta di un comma 5 all'art. 648-*bis*, finalizzato a escludere la responsabilità del reo nel caso di godimento personale dei beni, o di utilizzo dei proventi in attività non speculative, imprenditoriali o commerciali.

Una prima proposta maggiormente dettagliata venne presentata nel 2013 da parte dell'On. Grasso³⁷, il quale nella relazione di accompagnamento, richiamando le parole del CSM³⁸, sottolineava la necessità di prevedere la punibilità della condotta di autoriciclaggio.

Il disegno ipotizzava l'introduzione di un capo III *bis* nel titolo VIII libro II del c.p. relativo ai delitti contro l'ordine economico e finanziario, il quale avrebbe dovuto contemplare tutti quei reati che incidevano sulle relazioni economiche, compreso il riciclaggio, che inevitabilmente porta con sé la circolazione di ricchezze di provenienza illecita.

Inoltre, partendo dal presupposto che attenta dottrina³⁹ considera il riciclaggio come un fenomeno che si articola in tre necessari *step*, quali il *placement*, il *layering* e l'*integration*, veniva prospettata l'idea di fondere in un'unica fattispecie di reato i delitti di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter*.

In particolare, l'art. 9 del d.d.l prevedeva l'introduzione dell'art. 518 *bis*, il quale puniva: colui che avesse impiegato in attività economiche e finanziarie

³⁵ *Disegno di legge 16 maggio 2008, n. 583*, contenente "Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena", Att. Parl. Sen., XIV Legislatura, in www.senato.it.

³⁶ *Disegno di legge 14 gennaio 2009, n. 733-bis*, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, in www.senato.it.

³⁷ *Disegno di legge 15 marzo 2013, n. 19* contenente "Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio", Att. Parl. Sen., XVII Legislatura, in www.senato.it.

³⁸ *Disegno di legge 15 marzo 2013, n. 19*, cit., 10, Testualmente: «Deve essere segnalata l'opportunità di una norma che punisca il cosiddetto "auto riciclaggio", e cioè il reimpiego e la reimmissione sul mercato di risorse provenienti da reato da parte di chi lo abbia commesso. Tale condotta costituisce infatti uno dei principali canali di occultamento dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di corruzione. In assenza di sanzione autonoma di essa, si priva l'ordinamento di uno strumento utile ad impedire, a valle della corruzione, la concretizzazione ultima del vantaggio patrimoniale conseguito con l'attività illecita».

³⁹ TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, cit., 232; MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 443; CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 48; ARROTINO, *Dal riciclaggio all'autoriciclaggio*, cit., 17; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 35.

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; chiunque avesse sostituito, trasferito, attribuito fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di tali ricchezze; chiunque avesse compiuto altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La proposta di legge si mostrava sicuramente valida in quanto, da un lato prendeva in considerazione gli effetti distorsivi del riciclaggio nei confronti dell'ordine economico, offrendo una collocazione sistematica più opportuna alla disposizione e dall'altro poiché risolveva la problematica convivenza tra riciclaggio e impiego fondendo le fattispecie in un'unica disposizione e prevedendo per entrambe la punibilità dell'autore o concorrente nel reato base.

Nonostante ciò, le modifiche presentate a riguardo furono stralciate dal testo di legge e mai approvate.

Sicuramente significativo è stato il contributo della Commissione ministeriale Greco, istituita con Decreto del Ministro della giustizia il 18 gennaio 2013, con lo scopo di riformulare la disposizione incriminatrice del riciclaggio e predisporre la norma sull'autoriciclaggio.

La Commissione elaborò due distinte proposte, all'interno di una relazione conclusiva pochi mesi dopo la sua costituzione⁴⁰.

Le proposte, così come in precedenza aveva previsto il d.d.l. 19 del 2013, «non si limitavano ad eliminare la clausola di riserva»⁴¹, ma prevedevano una nuova fattispecie *ex art. 517 sexies* da introdurre in un capo II *bis* relativo ai delitti contro l'ordine economico e finanziario.

La prima proposta⁴² incriminava al primo comma chiunque avesse impiegato in attività finanziarie i proventi di delitti non colposi; dunque, in assenza

⁴⁰ Commissione Greco, relazione per lo studio sull'autoriciclaggio, 23 aprile 2013 reperibile su www.giustizia.it

⁴¹ D'AVIRRO, GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 136.

⁴² «1. È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

4. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

di una espressa clausola di riserva, la punibilità era prevista anche se il soggetto fosse stato autore o compartecipe del reato base.

Il secondo comma invece assoggettava alla stessa pena chiunque avesse sostituito, trasferito o attribuito fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di utilità illecite, provenienti da delitto non colposo, o ancora allorché avesse compiuto in relazione a esse operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della loro origine.

In sostanza al primo comma veniva replicata la condotta tipica dell'impiego *ex art 648-ter*, e al secondo veniva invece richiamata la fattispecie oggettiva del riciclaggio e dell'intestazione fittizia, parificando il trattamento sanzionatorio per il riciclatore e per l'autoriciclatore⁴³.

La seconda proposta⁴⁴ invece prevedeva al primo comma la punibilità delle condotte tipiche di riciclaggio e reimpiego, mantenendo la clausola di riserva in

5. La pena è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria e di polizia nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

6. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto

7. Nei casi previsti dal presente articolo non è punibile l'autore del reato presupposto che impiega il denaro, i beni e le altre utilità provento del medesimo per finalità di godimento personale e se non ha compiuto il fatto su incarico o nell'interesse altrui».

⁴³ GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio: lacuna colmata o occasione mancata?*, in DEL VECCHIO, SEVERINO (a cura di), *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Bari, 2016, 417.

⁴⁴ «1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'art. 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000.

2. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

3. La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

5. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

6. La pena della reclusione è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e

favore dell'autore del reato presupposto. Il secondo comma invece veniva contemplata un'autonoma fattispecie di autoriciclaggio che sanzionava l'autore o il concorrente nel delitto a monte che avesse sostituito o trasferito denaro, beni o altre utilità, illecite, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li avesse impiegati nelle medesime attività.

In tale seconda proposta essenzialmente la punibilità dell'autoriciclatore veniva limitata⁴⁵ alle sole condotte indicate, non essendovi una rimozione secca della clausola di riserva.

Parallelamente al Gruppo di studio Greco, veniva costituita con Decreto del 7 giugno 2013 del Presidente del Consiglio la Commissione per l'elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata, presieduta dal Dott. Garofoli⁴⁶.

A differenza delle conclusioni della Commissione Greco, la proposta presentata non contemplava l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, ma si occupava di riformulare le disposizioni del codice esistenti⁴⁷.

In particolare due erano le principali modifiche degne di nota: in primo luogo, il differente trattamento sanzionatorio previsto per il riciclatore e l'autoriciclatore,

giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto».

⁴⁵ GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio*, cit., 418.

⁴⁶ Commissione Garofoli, rapporto sull'elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata, reperibile su www.penalecontemporaneo.it.

⁴⁷ Art. 648-bis: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni, o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

La stessa pena prevista dal primo comma, o se minore, quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale sostituisce, trasferisce, denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto non colposo, o compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa [...].».

Art. 648-ter: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni, o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale impiega in attività imprenditoriali o finanziarie denaro, beni, o altre utilità provenienti da delitto [...].».

laddove quest'ultimo poteva vedersi applicata, se minore, la pena prevista per il reato base; in secondo luogo nel caso di impiego per l'autoriciclatore, si faceva riferimento all'esercizio di attività finanziarie e imprenditoriali, ma non anche economiche come previsto per il riciclatore, per scongiurare un'incriminazione in caso di personale godimento dei beni⁴⁸.

Infine, il 10 giugno 2013 veniva istituita un'ultima Commissione, presieduta dal Prof. Fiandaca, con l'incarico di elaborare una serie di proposte nell'ambito della criminalità organizzata⁴⁹.

È interessante notare come la Commissione in primo luogo analizzava la questione della punibilità dell'autoriciclaggio, tenendo in considerazione una serie di problematiche legate alla sua incriminazione come «evitare ingiustificati aggravati sanzionatori, verificare la persistente tenuta del principio *nemo tenetur se detegere*, e tener conto del principio del *ne bis in idem* sostanziale»⁵⁰.

La Commissione, posta l'alternativa di unificare le fattispecie di riciclaggio e reimpiego o di mantenere due distinte disposizioni, optava per tale seconda strada e riscriveva le fattispecie codicistiche, facendo in modo che fossero le stesse a ospitare la condotta di autoriciclaggio⁵¹.

⁴⁸ GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio*, cit., 420.

⁴⁹ Commissione Fiandaca, Relazione della Commissione Ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata, reperibile su www.penalecontemporaneo.it

⁵⁰ Commissione Fiandaca, Relazione della Commissione, cit., 5.

⁵¹ Art. 648-bis: «1. Fuori dai casi previsti dall'art. 648, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque compie atti od operazioni in concreto idonei ad ostacolare l'identificazione dei proventi di un delitto doloso. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denaro, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale. 2. Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a sei anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. 3. Nei confronti della persona che ha commesso o ha concorso a commettere il delitto da cui derivano i proventi si applicano la reclusione da tre a sei anni e la multa da (...) a (...). Ai concorrenti estranei a tale delitto si applicano le pene di cui al primo comma. 4. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito di una professione ovvero nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria. 5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto. 6. Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'art.648».

Art. 648-ter: «1. Fuori dai casi previsti dall'art. 648 e 648 bis, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque impiega in attività speculative o imprenditoriali, di qualsiasi natura, i proventi di un delitto doloso, conoscendone la provenienza. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denari, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale. 2. Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a sei anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. 3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito

Infatti, l'art. 648-*bis* veniva riformulato in modo da incriminare la condotta del terzo o dell'autore del reato presupposto che avesse compiuto «atti od operazioni in concreto idonei ad ostacolare l'identificazione dei proventi di un delitto doloso», prevedendosi però nei confronti di quest'ultimo un quadro sanzionatorio più lieve.

È degno di nota il fatto che la Commissione avesse introdotto al primo comma la locuzione «in concreto idonei», per superare l'eccessiva vaghezza e indeterminatezza della fattispecie oggettiva⁵².

Di rimando l'art. 648-*ter* veniva lasciato immutato sul piano oggettivo, salvo che per «le attività speculative o imprenditoriali» previste in luogo delle tradizionali «attività economiche e finanziarie», in modo da escludere, come già previsto dalla Commissione Garofoli, un'incriminazione in caso di semplice godimento personale. Inoltre, a differenza della norma sul riciclaggio, veniva contemplata all'art. 648-*ter* una parificazione a livello sanzionatorio tra soggetto estraneo al reato base e il suo autore.

Autorevole dottrina⁵³ ha evidenziato come le varie proposte delle Commissioni, seppur diverse, insistessero fondamentalmente su alcune note comuni, che avrebbero potuto costituire un prezioso spunto per il legislatore.

In modo particolare, l'idea era quella di semplificare il quadro normativo intervenendo sulle fattispecie esistenti, senza introdurre ulteriori disposizioni, tipizzando specificatamente le condotte, onde evitare incriminazioni in caso di solo godimento dei beni illeciti.

Nonostante ciò, il legislatore ha deciso di introdurre una fattispecie *ad hoc* per punire le condotte di autoriciclaggio, innestando all'interno del codice penale l'art. 648-*ter*.1 con la l. 15 dicembre 2014 n. 186⁵⁴.

di una professione ovvero nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria. 4. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto. 5. Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'art. 648».

⁵² Commissione Fiandaca, Relazione della Commissione, cit., 7.

⁵³ GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio*, cit., 423.

⁵⁴ L. 15 dicembre 2014 n. 186, disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014, reperibile su www.gazzettaufficiale.it.

La norma punisce con la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000 «chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

La disposizione è arricchita da una serie di circostanze aggravanti e attenuanti e da una causa di non punibilità nel caso in cui «il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale».

È stato evidenziato come la disposizione si presenti come un sunto dei lavori delle Commissioni Greco e Fiandaca⁵⁵; in particolare infatti viene ben tipizzata la fattispecie oggettiva del reato e viene prevista la anzidetta causa di non punibilità.

In generale, la tanto attesa introduzione di una previsione incriminatrice del fenomeno di autoriciclaggio ha deluso le aspettative del mondo accademico, che si è mostrato tendenzialmente critico⁵⁶ nei confronti della neonata disposizione.

In primo luogo, è stato evidenziato come la stessa si dimostri un ibrido delle già esistenti fattispecie di riciclaggio e impiego⁵⁷, andando a complicare ulteriormente il già intricato quadro normativo, con il rischio di «fagocitare le norme di vecchia generazione»⁵⁸.

In secondo luogo, sembrerebbe che la norma giustifichi una condotta autoriciclatoria se finalizzata al mero godimento personale⁵⁹; in altre parole, mentre da un lato viene condannata e incriminata l'attività produttiva alimentata da utilità illecite, dall'altro la semplice utilizzazione dei beni, ugualmente illeciti, per fini personali determina esenzione da pena⁶⁰.

⁵⁵ D'AVIRRO, GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 138.

⁵⁶ SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 138, si è dimostrato particolarmente contrario alla nuova disposizione che egli definisce «una fonte inesauribile di effetti perversi».

⁵⁷ DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo ad esigenze mediatiche e investigative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2015, 808.

⁵⁸ TROYER, CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 97, parla infatti del delitto di autoriciclaggio come un «novello-normo-cannibale».

⁵⁹ SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio"*, cit., 138.

⁶⁰ In dottrina contro tale orientamento DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit., 806.

Inoltre, così costruita, la disposizione di autoriciclaggio sembra poter trovare applicazione *sine die*, ossia finché le attività imprenditoriali finanziate non generino più utili. È stata infatti prospettata l'idea che «l'autoriciclaggio funga da delitto presupposto dell'autoriciclaggio»⁶¹, in quanto i frutti della prima attività di impiego possono essere a loro volta oggetto di impiego e così via, finché non ci saranno più capitali da impiegare⁶².

Tra l'altro, è stato paventato il timore che con tale disposizione abbia altresì fatto l'ingresso una sorta di «bis in idem tiranno»⁶³, in quanto appare inevitabile che l'autoriciclaggio trovi applicazione ogni volta che venga commesso un delitto generatore di una qualche utilità, venendo difficile ipotizzare che il reo si limiti a contemplare passivamente i frutti del proprio agire.

In realtà il legislatore in parte si è preoccupato di preservare il principio del *ne bis in idem*, inserendo la causa di non punibilità in caso di mera utilizzazione o di godimento personale dei proventi⁶⁴, la quale però probabilmente pone più problemi di quanti ne risolva.

In primis, perché risulta troppo evanescente l'espressione «mera utilizzazione e godimento personale» e ciò determinerà un necessario intervento delimitativo e chiarificatore della Suprema Corte.

In secundis perché risulta infelice la locuzione, in apertura della causa di non punibilità, «fuori dei casi di cui ai commi precedenti» in quanto in mancanza di un'indicazione più puntuale, il riferimento sembrerebbe colpire le condotte contemplate dai primi commi della disposizione; la situazione sarebbe paradossale, in quanto la causa di non punibilità sembrerebbe non trovare applicazione nei casi di autoriciclaggio.

La sola esegesi possibile porta a ritenere che il legislatore nella redazione della norma abbia semplicemente commesso un errore, volendo in realtà prevedere la locuzione «nei casi» e non «fuori dei casi»⁶⁵.

⁶¹ SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio"*, cit., 140.

⁶² MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 114, sottolinea come in realtà tale effetto moltiplicatore non dipenda dalla disposizione, ma sia addebitabile solo ad una decisione del soggetto agente.

⁶³ SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio"*, cit., 139.

⁶⁴ DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit. 805.

⁶⁵ DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit. 806.

È doveroso sottolineare che l'istanza di procedere ad una riformulazione complessiva della disciplina doveva essere accolta, ma tale revisione doveva essere accompagnata da un'effettiva indagine sul concreto potenziale offensivo della condotta autoriciclatoria⁶⁶.

Partendo dall'assunto che la condotta di autoriciclaggio si mostra parimenti offensiva dell'ordine economico, rispetto al riciclaggio, allorché vengano comunque immesse nel circuito economico legale utilità sporche, non si spiega il differente trattamento sanzionatorio riservato al *self-launder*. Né a tal riguardo sembra corretto richiamare quell'orientamento⁶⁷ che giustificava tale diversità alla luce del fatto che l'autoriciclatore risponda comunque del reato presupposto, dal momento che introducendo la nuova fattispecie codicistica automaticamente si è riconosciuto un autonomo disvalore alla condotta di *self-laundering*.

L'errore essenziale è stato per il legislatore continuare «a guardare al delitto a monte» apparendo in tal modo poco risoluto nel riconoscere alla nuova fattispecie incriminatrice una «piena punizione»⁶⁸.

In conclusione, il risultato è stato poco soddisfacente, anche alla luce delle interferenze con il principio del *nemo tenetur se detegere* al quale non viene riconosciuto alcun spazio di effettività, laddove le condotte descritte nella fattispecie oggettiva sembrano tese più a tutelare l'amministrazione della giustizia impedendo condotte dissimulatorie⁶⁹, piuttosto che l'ordine economico, inibendo l'impiego delle utilità⁷⁰.

⁶⁶ Così DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit. 799.

⁶⁷ Intervento del Senatore Nico D'Ascola, relatore della Commissione Giustizia in occasione del d.d.l. 1642 del 2014: «Sarebbe infatti irragionevole se si mutuasse la medesima pena edittale prevista per il reato di riciclaggio ex articolo 648-bis comma 1 del codice penale (da 4 a 12 anni), in quanto ciò significherebbe non tener conto del carico sanzionatorio che viene a gravare sull'autoriciclatore già per la commissione del delitto presupposto».

⁶⁸ GULLO, voce *Autoriciclaggio*, cit., 7.

⁶⁹ Considerando anche l'uso dell'avverbio «concretamente» per descrivere la condotta del reato.

⁷⁰ DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit. 805, sottolinea come divenga lampante il rischio di «punire comportamenti di autodifesa dalla giustizia».

3. Il bene giuridico tutelato

La sintesi delle condotte di riciclaggio e di impiego nell'art. 648-ter.1 pone problemi non indifferenti nel momento in cui si procede all'individuazione del bene giuridico tutelato. Sarebbe naturale ritenere che, vista l'assonanza delle condotte, la disposizione rispecchi a livello di tutela i medesimi interessi principali, l'amministrazione della giustizia da un lato, e il corretto andamento del mercato dall'altro.

Un suggerimento sull'effettivo oggetto di tutela deve sempre però provenire dalla struttura della disposizione: occorre dunque verificare la compatibilità degli interessi anzidetti rispetto alla fattispecie oggettiva descritta.

Nulla quaestio rispetto alla tutela dell'amministrazione della giustizia, in quanto le condotte di autoriciclaggio devono essere caratterizzate da una specifica condizione modale, quale quella di essere idonee ad «ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa» delle utilità; per cui emerge in modo lampante il fatto che i comportamenti incriminati costituiscano un ostacolo rispetto all'operato dell'autorità giudiziaria.

Non può dirsi lo stesso per quanto riguarda l'ordine economico, in quanto la circostanza attenuante prevista al secondo comma dell'art. 648-ter.1, che contempla una cospicua riduzione di pena se «il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni», testimonia una totale indifferenza rispetto all'offesa al corretto andamento del mercato, laddove la maggiore o minore punibilità viene ricollegata non tanto al fatto che siano impiegate somme modeste o ingenti ma al quadro sanzionatorio del delitto a monte⁷¹.

Dunque, sembrerebbe corretto quanto prospettato da parte della dottrina secondo cui l'autoriciclaggio avrebbe «mutuato la propria lesività dal riciclaggio relegando l'offensività dell'impiego a *ratio* politico-criminale»⁷².

⁷¹ DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit. 810, evidenzia come appunto «sia da ritenere più grave, perché maggiormente pernicioso per la tenuta del sistema economico, un'operazione di *laundry* su proventi milionari di un'infedeltà patrimoniale rispetto a un'omologa attività relativa al profitto di un'estorsione di qualche migliaio di euro».

⁷² SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 1638.

Ciò detto invece altra parte della dottrina⁷³ ritiene di dover richiamare *tout court* le conclusioni raggiunte in tema di riciclaggio per quel che riguarda l'oggetto di tutela: per cui anche l'autoriciclaggio sarebbe un reato contro l'amministrazione della giustizia, che può potenzialmente atteggiarsi a reato plurioffensivo, in base al reato presupposto, alla dimensione, nonché agli effetti della condotta.

4. I soggetti attivi

Al momento dell'introduzione dell'art. 648-ter.1 «l'impunità dell'autore o partecipe nel reato presupposto è venuta meno»⁷⁴, essendo soggetto attivo di tale reato esclusivamente l'autore o il concorrente nel reato presupposto⁷⁵.

Dunque, rispetto alla fattispecie *ex art. 648-bis*, la nuova disposizione è esattamente speculare⁷⁶, punendo la prima le condotte di ripulitura perpetrate da un soggetto estraneo al delitto a monte, e la seconda le condotte di impiego e lavaggio poste in essere dall'autore del delitto base.

La dottrina prevalente⁷⁷ è concorde nel ritenere che si tratti dunque di un reato proprio, che si contrappone al delitto di riciclaggio, il quale si manifesta sì come un reato a «soggettività ristretta»⁷⁸, ma comune.

È opportuno sottolineare la presenza in dottrina di una voce fuori dal coro⁷⁹, che mettendo in discussione la qualifica di reato proprio dell'autoriciclaggio, ha basato la propria tesi principalmente su due argomentazioni: la necessaria preesistenza della qualifica, e le paradossali ricadute in tema di elemento soggettivo.

Le argomentazioni sostenute non possono essere condivise.

⁷³ BRICCHETTI, *Art. 648-ter.1*, cit., 1352; MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., 113; TROYER, CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., 98; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 181.

⁷⁴ MAGRI, *Art. 648-bis*, cit., 1325.

⁷⁵ Cass. Pen. Sez. II, 17 gennaio 2018 n. 17235, dep. 18 aprile 2018, in *www.iusexplorer.it*, secondo cui: «La norma sull'autoriciclaggio, prevista dall'articolo 648-ter 1, punisce come reato solo le condotte del soggetto che ha commesso o concorso nel delitto non colposo presupposto».

⁷⁶ SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., 1639.

⁷⁷; GULLO, voce *Autoriciclaggio*, cit., 12; MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., 119; TROYER, CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., 104; BRICCHETTI, *Art. 648ter 1*, cit., 1352; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 182.

⁷⁸ CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit. 56; MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, cit., 1456.

⁷⁹ DE FRANCESCO, *Riciclaggio e autoriciclaggio: dai rapporti tra le fattispecie ai problemi di concorso nel reato*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, 948.

In primo luogo, non è possibile escludere che la qualifica di essere autore o compartecipe del reato a monte preesista, semplicemente sulla base del fatto che la stessa verrebbe a esistenza a seguito del suo accertamento. È indiscutibile la circostanza per cui la qualifica sorga già nel momento in cui si consuma il reato presupposto⁸⁰.

In secondo luogo, relativamente alle paventate ricadute in tema di dolo, occorre procedere *cum grano salis*. La tesi prospettata, partendo dal presupposto che la qualifica sia un elemento costitutivo del reato, ritiene che la stessa debba essere oggetto dell'elemento soggettivo, con la conseguenza di dover escludere un'incriminazione in presenza di un errore sulla sua esistenza da parte dell'agente.

L'autore⁸¹ prospetta il rischio della non punibilità dell'agente, in caso di errore sulla qualifica, in quanto in tal caso non essendosi rappresentato la sua esistenza non potrebbe rispondere di autoriciclaggio, ma avendo nei fatti concorso o perpetrato il reato presupposto, non potrebbe rispondere neanche di riciclaggio, in virtù della clausola di riserva.

Il resto della dottrina⁸² però invita a considerare come la situazione ora dipinta sia meramente occasionale, e in quanto tale inidonea a escludere *sic et simpliciter* la qualificazione di reato proprio.

Lo stretto legame tra soggetto attivo e reato presupposto, che si è prima delineato, pone talune problematicità rispetto all'accertamento del reato a monte. Mentre in relazione all'art. 648-*bis*, è stato chiarito dalla giurisprudenza⁸³ come non sia richiesto l'accertamento dell'esistenza del delitto base con sentenza passata in giudicato, ma che sia sufficiente il fatto che la sua esistenza non sia stata esclusa, non può dirsi lo stesso in caso di autoriciclaggio.

Allorché infatti sia necessario che il soggetto attivo del reato sia l'autore o il concorrente del delitto a monte, è fondamentale individuare il *predicate crime* e

⁸⁰ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 187.

⁸¹ DE FRANCESCO, *Riciclaggio e autoriciclaggio*, cit., 948-949, pone in particolare l'esempio di un soggetto che avendo concorso nel contrabbando di merci, poi depositate in un magazzino insieme ad altre, frutto dei crimini di altri soggetti, poi si trovi ad impiegare a causa di uno scambio, le merci proprie ritenendo però di operare su quelle altrui.

⁸² DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 187-188.

⁸³ Cass. Pen. Sez. II, 23 settembre 1997 n. 4769, dep. 12 novembre 1997, www.iusexplorer.it; Cass. Pen. Sez. II, 07 gennaio 2011 n. 546, dep. 11 gennaio 2011, *ivi*; Cass. Pen. Sez. II, 19 novembre 2013 n.7795, dep. 19 febbraio 2014, *ivi*.

dimostrare la sua perpetrazione da parte del soggetto⁸⁴, onde evitare un'incriminazione per il più grave reato di riciclaggio.

4.1. *Il contributo del terzo alla condotta di autoriciclaggio*

I rapporti tra riciclaggio e autoriciclaggio si mostrano particolarmente complessi nel momento in cui vi sia una realizzazione plurisoggettiva del fatto.

In particolare il problema si pone in quanto il legislatore, al momento dell'introduzione della punibilità del *self-laundering*, ha deciso di creare una nuova e autonoma fattispecie di reato, che da un lato prevede una condotta non del tutto analoga a quella prevista dall'art. 648-*bis* e, dall'altro, contempla anche un diverso e più mite trattamento sanzionatorio⁸⁵.

La presenza di due distinte fattispecie, nel momento in cui i fatti non siano realizzati da un solo soggetto, circostanza che in concreto è per lo più la regola⁸⁶, pone non pochi interrogativi circa la scelta della disposizione da applicare⁸⁷.

Il quesito a cui si è cercato di dare soluzione è dunque il seguente: l'*extraneus* che concorre nella condotta di ripulitura dell'autore del reato presupposto risponde di riciclaggio o di concorso in autoriciclaggio?

Il cammino ermeneutico è stato particolarmente farraginoso e ha portato alla costruzione di tesi diverse, che meritano di essere esaminate.

Un primo orientamento parte dal presupposto che il delitto di autoriciclaggio non sia semplicemente un reato proprio, bensì un reato di mano propria, dove dunque la qualifica soggettiva contribuisce in misura rilevante al disvalore dell'intero fatto e di conseguenza è essenziale che autore del reato sia soltanto colui che rivesta la qualifica richiesta dalla legge.

L'esito di tale assunto è che il terzo che contribuisca alla realizzazione della fattispecie oggettiva dell'art. 648-*ter*.1, senza aver concorso nel reato base,

⁸⁴ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 182.

⁸⁵ GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, 488.

⁸⁶ SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., 1646; TROYER, CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., 104; DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit. 817; BASILE, *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone*, in *Cass. pen.*, 2017, 1292.

⁸⁷ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 216.

risponderà del reato di riciclaggio *ex art. 648-bis*; nel caso in cui invece il concorrente nell'autoriciclaggio abbia anche partecipato alla perpetrazione del delitto presupposto, sarà anche a questo applicabile la fattispecie di nuovo conio⁸⁸.

Nel caso in cui però l'autore del delitto a monte si sia limitato a mettere a disposizione di un terzo i proventi illeciti e dunque poi solo il terzo abbia compiutamente realizzato la loro ripulitura, questo risponderà di riciclaggio, mentre l'autore del delitto base andrà esente da pena, non essendo a lui applicabile il disposto dell'*art. 648-bis*, in virtù della clausola di riserva⁸⁹.

Nonostante tale orientamento riesca a preservare uno spazio di operatività alla fattispecie di riciclaggio⁹⁰, non si possono non criticare le sue stesse premesse.

Non appare in linea di principio corretta la qualificazione del delitto come di mano propria, in quanto a differenza di altre fattispecie di reato, come l'incesto, non sembra che vi sia una «significativa incidenza dell'esecuzione personale della condotta sul piano del disvalore oggettivo o della colpevolezza»⁹¹.

Se si trattasse di un reato di mano propria la realizzazione da parte di un terzo della condotta dovrebbe essere penalmente irrilevante, mentre in questo caso lo stesso comportamento, se posto in essere dall'*extraneus* integra addirittura un reato più grave⁹².

Un'altra tesi, seppur minoritaria, prende le mosse dalla possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza⁹³, di ammettere in tema di reati propri la realizzazione della condotta anche da parte di un terzo sprovvisto della qualifica soggettiva. Nel caso in esame dunque si avrebbe un concorso nel reato di autoriciclaggio.

La norma di riferimento, su cui si basa tale ricostruzione è l'*art. 117* del codice penale⁹⁴ il quale, facendo riferimento ai casi in cui vi sia un mutamento del

⁸⁸ MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., 119.

⁸⁹ DELLA VOLPE, *Il contributo dell'extraneus alla condotta di autoriciclaggio: reato di riciclaggio o concorso nell'autoriciclaggio? La presa di posizione del legislatore*, in *Cass. pen.*, 2016, 2653, sintetizza affermando che «in base a questo indirizzo, per aversi concorso nel delitto di autoriciclaggio occorre aver concorso nella commissione del delitto presupposto».

⁹⁰ BASILE, *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico*, cit., 1295.

⁹¹ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 219.

⁹² DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 185.

⁹³ Cass. Pen. Sez. I, 23 settembre 2008, n. 39292, dep. 21 ottobre 2008, in *www.iusexplorer.it*.

⁹⁴ Art. 117 c.p.: «Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri

titolo di reato, a causa di una particolare qualifica soggettiva di uno degli autori dello stesso, prevede che il reato così qualificato si estenda a tutti.

Tali conclusioni nel caso in esame non appaiono in linea con la stessa *voluntas* del legislatore⁹⁵.

L'*extraneus*, che prima dell'introduzione dell'art. 648-ter.1 avrebbe risposto del reato di riciclaggio, si vedrebbe applicata una sanzione più mite, senza però che tale sconto di pena sia accompagnato da eventuali ragioni politico criminali.

Inoltre così facendo, si andrebbero a emarginare, fagocitandole, le disposizioni limitrofe⁹⁶, visto e considerato che il più delle volte la ripulitura di proventi illeciti presuppone una realizzazione plurisoggettiva e non monosoggettiva.

Un'altra ipotesi avanzata propone di risolvere le interferenze esaminate, applicando le disposizioni in tema di concorso apparente di norme.

In breve, allorché il comportamento del terzo integri la fattispecie oggettiva di riciclaggio, realizzando contestualmente un contributo alla condotta autoriciclatoria dell'autore del delitto a monte⁹⁷, in ossequio al principio di sussidiarietà, dovrà trovare applicazione soltanto la più grave fattispecie *ex art. 648-bis*, la quale è idonea ad assorbire l'intero disvalore del fatto; mentre nei confronti dell'autore del reato presupposto si applicherà esclusivamente il disposto dell'art. 648-ter.1⁹⁸.

Recentemente sul tema si è pronunciata la Suprema Corte⁹⁹, che ha abbracciato un ulteriore orientamento.

La Corte di Cassazione nell'offrire una soluzione al quesito prospettato prende le mosse dalla *ratio* che ha condotto il legislatore a introdurre la punibilità dell'autoriciclaggio nel nostro ordinamento, evidenziando come lo scopo fosse

rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena».

⁹⁵ DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit. 813.

⁹⁶ TROYER, CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., 105, afferma: «il rischio, dunque, è di tutta evidenza: calerebbe il sipario sulle fattispecie comuni di riciclaggio e di reimpiego, a tutto vantaggio della nuova e meno grave incriminazione».

⁹⁷ Detto diversamente realizzando plurisoggettivamente il reato di autoriciclaggio e monosoggettivamente quello di riciclaggio.

⁹⁸ DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit. 815.

⁹⁹ Cass. Pen. Sez. II, 17 gennaio 2018 n. 17235, dep. 18 aprile 2018, in *www.iusexplorer.it*.

quello di colmare una lacuna, determinata dal privilegio di *self laundering* e non quello di attenuare la pena da infliggere al riciclatore.

Dunque, per poter soddisfare tale esigenza di politica criminale, l'unica strada da percorrere, secondo l'opinione del Collegio, è quella di diversificare i titoli di reato.

Le conclusioni raggiunte indicano di dover applicare alle condotte concorsuali dell'*extraneus*, finalizzate ad agevolare l'autoriciclaggio altrui, il disposto dell'art. 648-*bis*, considerando che l'art. 648-*ter*.1 punisce esclusivamente il comportamento posto in essere da colui che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto.

La massima sancita dalla Suprema Corte non è stata nel complesso condivisa¹⁰⁰.

In primo luogo, è apparso poco attinente il confronto operato dalla Cassazione con le fattispecie di evasione e infanticidio, indicate per testimoniare come la via della diversificazione dei titoli di reato fosse già stata in precedenza battuta, in quanto in tali casi è stato proprio il legislatore a tipizzare l'eventuale condotta concorsuale.

In secondo luogo, è stato sottolineato che «l'art. 648-*bis*, salvo una evidente forzatura del testo della norma, non sanziona in via autonoma, come sostenuto dai Giudici di legittimità, le condotte di agevolazione dell'autoriciclaggio»¹⁰¹, per cui sarebbe stato preferibile che la Corte, avallando l'orientamento che contempla l'opportunità di un concorso del terzo nell'autoriciclaggio, con la propria pronuncia invitasse il legislatore a revisionare complessivamente il sistema, che avallando l'opportunità di uno sconto di pena per il concorrente dimostrerebbe, una tendenziale carenza dell'assetto di tutela.

¹⁰⁰ GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 264.

¹⁰¹ GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio*, cit., 267.

5. L'oggetto materiale e la provenienza da delitto non colposo

L'oggetto materiale delle condotte di autoriciclaggio, quale «denaro, beni o altre utilità», non sembra presentare differenze rispetto a quanto già previsto per l'art. 648-*bis*.

Sul punto quindi non ci sono motivi per discostarsi dalle determinazioni raggiunte in tema di riciclaggio, a cui si rinvia¹⁰².

Per riassumere brevemente, la locuzione «denaro, beni o altre utilità» comporta una forma di onnicomprensività dell'oggetto materiale¹⁰³, la quale deve però essere mitigata dalla necessità che detti valori abbiano un «essenza economico-finanziaria»¹⁰⁴.

Stando alla lettera della disposizione, l'oggetto materiale del reato deve derivare da delitto non colposo, per cui vi saranno sussumibili il prezzo, il prodotto e il profitto, ma non anche le cose che servono o che furono destinate a commettere il reato, che non costituiscono in senso stretto un arricchimento determinato dal delitto presupposto.

Tramite la formula «proveniente da delitto», il legislatore ha richiesto la necessaria preesistenza di un reato, generatore di ricchezza, il quale può essere qualsiasi delitto doloso, rimanendo escluse dalla lettera della disposizione le contravvenzioni.

Evidentemente l'art. 648-*ter*.1 condivide con il delitto di riciclaggio la particolare relazione intercorrente con il predicate crime, per cui sono qui richiamabili le conclusioni, esposte in precedenza¹⁰⁵, relative all'accertamento del delitto presupposto e alle possibili conseguenze derivanti dell'estinzione del delitto base.

¹⁰² Cfr. Cap. 2 par.4.1.

¹⁰³ PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., 1227.

¹⁰⁴ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 434.

¹⁰⁵ Cfr. Cap. 2 par. 4.2.

5.1. *Profili di diritto intertemporale*

Un profilo di particolare interesse, che è opportuno analizzare in tema di autoriciclaggio riguarda la questione di diritto intertemporale¹⁰⁶.

L'interrogativo riguarda l'opportunità di applicare il reato di autoriciclaggio nel caso di impiego o ripulitura di proventi derivati da delitti commessi prima della sua introduzione, stante il divieto di retroattività delle disposizioni incriminatrici sancito dall'art. 25 comma 2 della Costituzione¹⁰⁷.

Attenta dottrina¹⁰⁸ ha categoricamente escluso tale evenienza, stante il «rapporto logico-strutturale»¹⁰⁹ tra il delitto a monte e l'autoriciclaggio, in forza del quale il fatto deve essere considerato nella sua interezza, comprensivo del reato presupposto, il quale di conseguenza deve necessariamente essersi consumato dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione.

Si ritiene di non poter abbracciare tali conclusioni, in quanto la nuova disposizione si è limitata a vietare il successivo impiego dei proventi illeciti da parte dell'autore del reato presupposto, ma non è intervenuta in alcun modo sui reati a monte, le cui condotte costituivano già reato nel nostro ordinamento, per cui il soggetto agente doveva già avere contezza di ciò che gli fosse consentito o meno dalla legge, potendosi comportare di conseguenza¹¹⁰.

A dissipare ogni dubbio è comunque intervenuta la Suprema Corte, la quale ha sentenziato che: «in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 648-ter.1 c.p., è irrilevante la realizzazione del reato presupposto in epoca antecedente all'entrata in vigore di tale normativa»¹¹¹.

Un'ultima osservazione degna di nota attiene all'accertamento dell'esistenza del delitto base. Se per il riciclaggio tale verifica ha costituito un *punctum dolens*, la questione si presenta diversa per l'autoriciclaggio.

In questo caso, non appena risulti provata la perpetrazione di un delitto da parte del soggetto attivo del reato e risulti anche accertata una condotta di impiego

¹⁰⁶ GULLO, voce *Autoriciclaggio*, cit., 11.

¹⁰⁷ Art. 25 comma 2 Cost.: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

¹⁰⁸ BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 93.

¹⁰⁹ BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività*, cit., 92.

¹¹⁰ GULLO, voce *Autoriciclaggio*, cit., 14.

¹¹¹ Cass. Pen. Sez. II, 15 dicembre 2015 n. 3691, dep. 27 gennaio 2016, in *www.iusexplorer.it*.

ricade sull'agente l'onere di provare che l'attività di investimento aveva ad oggetto utilità lecite, e non sull'accusa, che in tal modo sarà sgravata da tale prova¹¹².

5.2. *La provenienza da reati tributari*

Una questione particolarmente dibattuta è stata quella relativa alla qualificazione dei reati tributari come reati presupposto del riciclaggio¹¹³. Spostandoci sul versante dell'autoriciclaggio si ritiene di poter ugualmente richiamare le conclusioni raggiunte¹¹⁴.

Per riassumere brevemente il percorso tracciato sul tema, si può dire che in origine sia la dottrina¹¹⁵, che la giurisprudenza di merito¹¹⁶, erano tese a escludere l'opportunità di considerare i reati tributari come delitti presupposto del riciclaggio, poiché tali fattispecie non apparivano in grado di generare proventi, ma determinavano dei semplici risparmi, laddove invece la locuzione «proveniente da» induceva a ritenere che «il vantaggio derivante dall'attività delittuosa, non potesse che coincidere con un incremento patrimoniale»¹¹⁷.

In un secondo momento in virtù della conferma di tale possibilità da parte delle fonti internazionali¹¹⁸, e anche dell'ormai favorevole orientamento

¹¹² GULLO, voce *Autoriciclaggio*, cit., 9.

¹¹³ Cfr. Cap. 2, par. 4.4.

¹¹⁴ GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 12.

¹¹⁵ LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato presupposto*, cit., 104.

¹¹⁶ G.u.p., Milano, 19 febbraio 1999, in *www.iusexplorer.it*, ha affermato che: «In tema di riciclaggio il reato presupposto può essere costituito soltanto dai delitti che provocano un arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell'autore. La frode fiscale non costituisce un presupposto valido per la successiva attività di riciclaggio a causa dell'impossibilità concreta di individuare la natura e la consistenza dei proventi illeciti. Manca, infatti, la individuazione dell'entrata che provoca arricchimento patrimoniale, causando, le condotte di falso fiscale, soltanto un risparmio fiscale (nell'ipotesi di frode per evasione) ovvero un potenziale indebito rimborso (nell'ipotesi di frode per rimborso) e non un accrescimento concreto».

¹¹⁷ D'AVIRRO, GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 146.

¹¹⁸ *Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2015/849 del 20 maggio 2015*, cit., la quale indica all'art. 3 comma 4 lett. f come attività criminosa «qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione dei seguenti reati gravi: tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi».

giurisprudenziale¹¹⁹, è stata accolta la tesi per cui anche i reati tributari costituirebbero presupposto possibile della condotta di ripulitura.

In particolare, la Suprema Corte, valorizzando il fatto che la dicitura «altre utilità» sia talmente ampia da poter abbracciare anche il concetto di risparmio di spesa, conseguito evitando di versare le imposte dovute, ha sentenziato che: «soltanto le contravvenzioni ed i delitti colposi non possono costituire il presupposto di quello di riciclaggio; ne consegue che tutti i delitti dolosi, e quindi anche quello di frode fiscale, sono idonei a fungere da reato presupposto del riciclaggio».

L'unico problema residuale riguarda l'impossibilità di individuare in concreto nel patrimonio dell'agente il denaro frutto del reato fiscale, in quanto lo stesso si confonde con il resto dei beni¹²⁰.

In materia di autoriciclaggio, il legame con i reati tributari e dunque la loro configurabilità come reato presupposto, potrebbe altresì essere testimoniata dal fatto che la disposizione è stata introdotta con un provvedimento di natura tributaria, il cui scopo era quello di stimolare una *voluntary disclosure*¹²¹, mediante la previsione di non punibilità a titolo di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio per tutti coloro che avessero aderito alla procedura di collaborazione volontaria¹²².

Inoltre, la Commissione ministeriale Fiandaca, i cui lavori sono stati in precedenza analizzati¹²³, aveva prospettato nell'ambito delle modifiche da apportare all'art. 648-*bis* un esplicito riferimento nel comma 1 ai reati tributari, sciogliendo così ogni dubbio sulla loro configurabilità come reato presupposto¹²⁴.

¹¹⁹ Cass. Pen. Sez. II, 17 gennaio 2012 n. 6061 dep. 15 febbraio 2012, in *www.iusexplorer.it*.

¹²⁰ TROYER, CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., 106, pone infatti due esempi volti a chiarire questo problema. Egli specifica come sia diverso il caso in cui vi siano delle somme indicate in fatture per operazioni inesistenti che vengano prima pagate e poi retrocesse, dunque facilmente individuabili, dal caso in cui vi sia una dichiarazione infedele il cui frutto non è identificabile nel patrimonio del soggetto.

¹²¹ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 193; GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 5.

¹²² Il riferimento è all'art. 1 della l. 15 dicembre 2014 n. 186, che introduce nel d.l. 28 giugno 1990 n. 167, convertito con l. 04 agosto 1990 n. 227, l'art. 5-*quinquies*, il quale prevede al comma 1 lett. b e al comma 3 l'esclusione della punibilità per riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio nei confronti di tutti coloro che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria.

¹²³ Cfr. Cap. 3, par. 2.

¹²⁴ Testualmente: «Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denaro, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale».

Occorre infine richiamare un particolare rischio ricollegato all'autoriciclaggio di proventi di reati tributari, quale il fatto che, essendo autore dell'impiego lo stesso autore del reato presupposto, la prova logica relativa alla consapevolezza dell'origine delittuosa dei beni è sicuramente più agevole.

Ciò porta però con sé una conseguenza drammatica: stante tale semplicità nell'accertamento e l'impossibilità quasi sempre di individuare precisamente l'oggetto materiale del reato, ogni volta che a seguito della reputata esistenza di un reato tributario vi sia qualsiasi forma di impiego si rischia di procedere ad incriminazioni *ex art. 648-ter.1* in maniera automatica¹²⁵.

6. La condotta

Il primo comma dell'art. 648-ter.1 tipizza le condotte punibili, che identificandosi come modalità alternative di commissione di un unico illecito¹²⁶, incriminano «chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità [...] in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

La fattispecie oggettiva appare dunque una sintesi dei comportamenti già sanzionati dagli artt. 648-bis e 648-ter; manca però il richiamo alle «altre operazioni» previste invece nella fattispecie di riciclaggio.

La scelta di depennare tale locuzione, da alcuni è stata accolta con estremo favore¹²⁷, in quanto così la disposizione appare connotata da una maggiore determinatezza, nonché da un carattere di specialità rispetto all'art 648-bis; altri¹²⁸ la hanno invece condannata, in quanto le condotte descritte nelle fattispecie di riciclaggio e di autoriciclaggio, non sono in tal modo pienamente sovrapponibili, e ciò determina sia delle disarmonie punitive, non essendo possibile sanzionare le altre operazioni commesse dall'autore del reato presupposto, sia dei problemi in caso di realizzazione plurisoggettiva della fattispecie.

¹²⁵ GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 14.

¹²⁶ GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi*, cit., 487.

¹²⁷ TROYER, CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., 98.

¹²⁸ DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit. 809.

Per quel che concerne le definizioni delle condotte punibili¹²⁹, sinteticamente si riprendono per sostituzione e trasferimento le conclusioni viste per il riciclaggio, per cui in relazione alla prima ci si riferisce ai casi di scambio e di trasformazione di utilità sporche in pulite e per la seconda ad ipotesi di traslazione sia fisica che giuridica. L'impiego invece riguarda ogni utilizzo dei proventi finalizzato a ricavarne un profitto.

La fattispecie oggettiva si caratterizza in particolare per due specifici elementi: la destinazione verso attività economiche, imprenditoriali, finanziarie o speculative, e la condizione modale del determinare un ostacolo all'identificazione dell'origine dei proventi.

È opportuno precisare sin da subito che la destinazione della condotta alle anzidette attività riguarda tutti i comportamenti¹³⁰ e non solo l'impiego. La giurisprudenza, in ottica chiarificatrice, ha sottolineato che mediante tale locuzione è stato delimitato l'ambito applicativo della fattispecie, la quale in concreto non incrimina quelle condotte che non si risolvano in un'effettiva immissione nel circuito economico-finanziario¹³¹. Tale esegesi risulta essere sia in linea con la *ratio* della nuova incriminazione, quale quella di evitare l'inquinamento dell'economia legale, sia funzionale a escludere l'incriminazione autonoma e ulteriore di quei comportamenti per i quali in realtà è già sufficiente la punibilità per il reato presupposto¹³².

L'interpretazione anzidetta smonta la tesi di chi aveva ravvisato nella nuova norma un «bis in idem tiranno»¹³³ destinato ad accompagnare tutti i reati produttivi di utilità, in quanto, stando a tale ricostruzione ermeneutica l'art. 648-ter.1 dovrebbe trovare applicazione solo quando sostituzione, trasferimento o impiego si realizzino in attività economiche imprenditoriali, finanziarie o speculative¹³⁴.

Rispetto all'art. 648-ter, vengono previste oltre alle attività economiche e finanziarie, anche quelle imprenditoriali e speculative. Tale novità non è stata complessivamente apprezzata, anzi ne è stata sottolineata l'eccessività e la

¹²⁹ SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., 1640.

¹³⁰ Cass. Pen. Sez. II, 14 luglio 2016. 33074, dep. 28 luglio 2016, in *www.iusexplorer.it*.

¹³¹ SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., 1641.

¹³² GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi*, cit., 489.

¹³³ SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio"*, cit., 139.

¹³⁴ SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., 1641.

ridondanza¹³⁵, considerando anche il fatto che, stando all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte¹³⁶, per economica si deve intendere l'attività finalizzata alla produzione di beni o alla fornitura di servizi, mentre per finanziaria l'attività di gestione del risparmio. Per cui sarebbe ravvisabile, tra le coppie di attività un rapporto di genere a specie, che enfatizza ancor di più tale esagerazione¹³⁷.

I comportamenti punibili sono ulteriormente delimitati da una specifica condizione modale: le condotte devono essere concretamente idonee a ostacolare l'individuazione dell'origine dei proventi. È pacifico dunque, che tutti quei fatti privi di una siffatta efficacia dissimulatoria siano esenti da pena, soprattutto alla luce dell'avverbio "concretamente", il quale costituisce un'insuperabile e rigido filtro per le condotte da sanzionare¹³⁸.

La questione è stata al centro della medesima pronuncia della Suprema Corte, la quale ha chiarito come il mero versamento di proventi illeciti su di un conto corrente, non abbia rilevanza penale *ex art 648-ter.1*, sia perché non sembra che il deposito sia un'attività economica o finanziaria, sia perché di per sé la condotta non è idonea a occultare la provenienza delle utilità in concreto.

«L'attitudine decettiva concreta»¹³⁹, che conferisce alla norma la natura di reato di pericolo concreto¹⁴⁰, appare più pregnante di quella prevista per il riciclaggio, tanto che è stato evidenziato come la capacità dissimulatoria richiesta dall'art. 648-ter.1 non possa ritenersi accertata in presenza di un semplice rallentamento dell'operato delle Autorità, ma occorra un effettivo intralcio per cui non sia possibile ricostruire in alcun modo il *paper trail*¹⁴¹.

La lettura della locuzione modale in senso più restrittivo potrebbe però avere delle ripercussioni sul significato della medesima condizione prevista all'art. 648-bis, avallando quelle ricostruzioni che, partendo dal presupposto che la fattispecie

¹³⁵ TROYER, CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., 100; MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., 116.

¹³⁶ Cass. Pen. Sez. II, 14 luglio 2016. 33074, dep. 28 luglio 2016, in *www.iusexplorer.it*.

¹³⁷ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 193.

¹³⁸ MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., 110, sottolinea che: «l'aggiunta dell'avverbio concretamente oltre ad esigere l'accertamento in termini oggettivi [...] richiama l'interprete ad un'esegesi rigorosa, che impone di attribuire al termine ostacolare la pienezza del suo valore semantico».

¹³⁹ DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit. 808.

¹⁴⁰ BRICCHETTI, *Art 648-ter.1*, cit., 1353.

¹⁴¹ SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., 1644, evidenzia come: «la trasparenza della traccia impedisca di ravvisare un pericolo concreto»; GULLO, voce *Autoriciclaggio*, cit., 9.

oggettiva di riciclaggio sarebbe integrata anche nei casi di mero rallentamento delle indagini dell'autorità, trascuravano completamente l'accertamento relativo alla difficoltà in concreto di ricomporre una traccia interrotta¹⁴².

Il rischio paventato è quello di finire con l'interpretare il delitto di riciclaggio come una fattispecie di pericolo astratto, che si contrappone invece al delitto di autoriciclaggio, letto come norma di pericolo concreto¹⁴³. L'auspicio invece, considerando la presenza della condizione modale anche nell'art. 648-*bis* (anche se privo dell'avverbio concretamente) sarebbe quello, in entrambi i casi, di accertare l'idoneità delle condotte a dissimulare l'origine delittuosa dei proventi¹⁴⁴.

Per quel che riguarda la consumazione del reato, il delitto è a consumazione istantanea¹⁴⁵, per cui ai fini della sua integrazione è necessario sostituire, trasferire o impiegare in attività economiche, imprenditoriali, finanziarie, o speculative i proventi delittuosi, purché tali condotte siano in concreto idonee ad ostacolare l'identificazione dell'origine dei capitali.

È comunemente noto però che spesso le condotte di ripulitura non si sostanziano nella commissione di un'unica operazione, questo porta a richiamare la configurabilità della figura della consumazione prolungata, la quale comporta uno spostamento in avanti del *tempus commissi delicti*¹⁴⁶ quando si è in presenza del concatenarsi di più azioni realizzate nell'ambito della medesima attività.

Stesso discorso vale quando in un'attività vengano investiti gli utili ripuliti antecedentemente mediante un'originaria immissione dei proventi nell'attività

¹⁴² Cass. Pen. Sez. II, 21 settembre 2016 n. 46319, dep. 03 novembre 2016, in *www.iusexplorer.it*, secondo cui «integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, pur completamente estraneo alla compagine societaria, consenta che sul proprio conto corrente venga fatto defluire il danaro frutto dello svuotamento delle casse di una società ad opera dell'amministratore, e ciò indipendentemente dalla tracciabilità dell'operazione non essendo tale elemento evidentemente sufficiente ad escludere la punibilità a seguito dell'operazione di trasferimento compiuta».

¹⁴³ SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., 1644.

¹⁴⁴ SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., 1644.

¹⁴⁵ BRICCHETTI, *Art. 648-ter.1*, cit., 1356; SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., 1645; MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., 116.

¹⁴⁶ SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., 1645; BRICCHETTI, *Art. 648-ter.1*, cit., 1356; MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., 117, sottolinea come in tali casi «non si realizza una nuova condotta di reimmissione con modalità di ostacolo, ma più semplicemente un'estensione dell'originaria condotta di ripulitura».

medesima, in quanto, mancando nella successiva operazione l'elemento dell'ostacolo, non è individuabile una nuova condotta di autoriciclaggio¹⁴⁷.

7. L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di autoriciclaggio è il dolo generico¹⁴⁸, che si sostanzia nella rappresentazione e volizione da parte dell'agente, di porre in essere le condotte tipiche con la consapevolezza sia dell'estremo del pericolo concreto, quale l'ostacolo all'individuazione della provenienza dei beni, sia dell'origine stessa dei beni.

Come già prospettato in tema di riciclaggio¹⁴⁹, è stata avanzata l'ipotesi che la condizione modale si spinga ben oltre la tipizzazione ulteriore delle condotte punibili, andando a costituire un dolo specifico implicito¹⁵⁰.

Richiamando però le obiezioni già esposte sul tema¹⁵¹, è opportuno evidenziare che, essendo anche l'autoriciclaggio un reato di pericolo concreto, lo stesso non sia compatibile con un dolo specifico di ostacolo, in quanto se così fosse la sussistenza di un intralcio all'identificazione non sarebbe necessaria per l'integrare gli estremi della fattispecie.

Per quel che riguarda invece la consapevolezza in capo all'agente della provenienza dei beni da delitto non colposo, è evidente che tale accertamento sia più agevole nel caso dell'art. 648-ter. 1 in quanto il soggetto agente dovrà essere altresì colui che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto, per cui di regola ne sarà consapevole¹⁵².

¹⁴⁷ MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., 117, specifica come invece sia diversa la situazione in cui gli utili derivati da una prima attività di impiego vengano investiti in altra e diversa attività.

¹⁴⁸ BRICCHETTI, *Art. 648-ter.1*, cit., 1356; MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., 114.

¹⁴⁹ Cfr. Cap. 2, par. 6.

¹⁵⁰ La tesi in esame è stata prospettata da SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., 1644, il quale sostiene che: «il requisito modale della condotta esprime un finalismo oggettivo che si proietta pure sull'elemento psicologico, assumendo le sembianze di un dolo specifico».

¹⁵¹ Cfr. Cap. 2, par. 6.

¹⁵² GULLO, voce *Autoriciclaggio*, cit., 9.

8. Il trattamento sanzionatorio e il sistema delle circostanze

Il trattamento sanzionatorio contemplato dall'art. 648-ter.1 si presenta più mite di quello previsto per la fattispecie di riciclaggio, in quanto, nella forma base, si prevede la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Tale disparità di trattamento è sembrata piuttosto irrazionale, soprattutto considerando che l'offesa al bene giuridico è la medesima sia nel caso in cui la condotta sia realizzata da un terzo sia se perpetrata dall'autore del reato presupposto¹⁵³.

Taluni hanno ricollegato il diverso quadro edittale a un diverso grado di colpevolezza del soggetto agente, contemplando l'opportunità di muovere un giudizio più severo nei confronti dell'*extraneus* che intervenga esclusivamente per procedere al riciclaggio delle utilità, rispetto a quello da poter avanzare nei confronti di chi invece procede a detta ripulitura detenendo già i proventi¹⁵⁴.

Altri invece hanno letto la pena più mite come una razionale scelta del legislatore, che avrebbe appositamente deciso di ridimensionare il quadro sanzionatorio previsto in capo al *self launder* considerando il fatto che costui già risponde del delitto presupposto¹⁵⁵.

A prescindere dalle anzidette ricostruzioni, le perplessità permangono.

L'art. 648-ter.1 si compone di una fitta rete di circostanze, che richiedono un autonomo esame.

Procedendo con ordine, il comma 2 contempla una prima circostanza che comporta l'applicazione della «pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni».

La principale incertezza che ha circondato tale disposizione ha riguardato la sua stessa natura, in quanto la dottrina sul punto si è trovata divisa: c'è stato chi da

¹⁵³ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 210.

¹⁵⁴ BASILE, *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico*, cit., 1299.

¹⁵⁵ Intervento del Senatore Nico D'Ascola, relatore della Commissione Giustizia in occasione del D.d.l. 1642 del 2014, cit.

un lato ha ritenuto che si tratti di un'autonoma fattispecie¹⁵⁶, e chi invece l'ha inquadrata come una circostanza attenuante ad effetto speciale¹⁵⁷.

A militare in favore della prima opzione vi sarebbero in particolare: un'asimmetria lessicale tra la disposizione del comma 2 e quelle dei commi 5 e 6, che pacificamente descrivono circostanze del reato¹⁵⁸ e l'assenza di qualsiasi carattere di specialità della disposizione rispetto alla previsione del comma 1. Addirittura, il comma 2 apparirebbe del tutto alternativo, utilizzando come discriminare tra le disposizioni il quadro edittale del reato base.

A sostegno della seconda ipotesi invece è stato evidenziato come la previsione non possa apparire alternativa alla fattispecie del comma 1 in quanto non vi sono differenze strutturali né sul piano soggettivo né su quello oggettivo¹⁵⁹, ricorrendo soltanto l'ulteriore requisito legato alla pena del delitto a monte.

La natura di circostanza attenuante e non di autonoma fattispecie di reato emerge comunque dal combinato disposto dei commi 2 e 3¹⁶⁰.

Il comma 3 contempla la cosiddetta aggravante del metodo o del fine dell'agevolazione mafiosa, in forza della quale se il reato presupposto risulta aggravato in tal senso, trova applicazione «comunque» la pena base.

Tale lettura combinata suggerisce l'impossibilità di procedere ad un giudizio di soccombenza di una circostanza, necessariamente rispetto a un'altra, per cui in particolare, l'aggravante del comma 3 non potrà soccombere rispetto all'attenuante legata al quadro edittale stabilito per il delitto a monte.

Per concludere, non si spiega¹⁶¹ come mai il legislatore, riproponendo una circostanza già propria del delitto di riciclaggio, abbia voluto prevedere rispetto alla stessa e nel caso di autoriciclaggio un trattamento sanzionatorio più mite¹⁶². L'unica

¹⁵⁶ MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., 120; TROYER, CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., 99.

¹⁵⁷ SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., 1639; GULLO, voce *Autoriciclaggio*, cit., 10; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 212.

¹⁵⁸ TROYER, CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., 100, individua infatti tale diversità sintattica con riferimento alla locuzione «si applica la pena di» prevista ai commi 1 e 2 rispetto alle diciture «la pena è aumentata, la pena è diminuita» dei commi 5 e 6.

¹⁵⁹ SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., 1639.

¹⁶⁰ GULLO, voce *Autoriciclaggio*, cit., 10.

¹⁶¹ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 213.

¹⁶² L'art. 648-bis comma 3 prevede una circostanza attenuante ad effetto comune, che comporta la riduzione di pena fino ad un terzo «se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni».

spiegazione plausibile sarebbe da rinvenire nella presa d'atto da parte del legislatore di non essere riuscito a eliminare completamente i rischi di duplicazione sanzionatoria nei confronti dell'autore del delitto presupposto¹⁶³.

Relativamente alla già citata circostanza aggravante contemplata al comma 3 sicuramente residuano alcune perplessità.

La disposizione prevede in concreto che «si applichino comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni».

Le maggiori incertezze sono legate per lo più al fatto che nella prassi è difficile prevedere l'esistenza di reati poco offensivi (come tali puniti con la pena inferiore nel massimo a 5 anni di reclusione) che siano in grado di originare proventi e che contestualmente possano realizzarsi con le modalità o il fine dell'agevolazione mafiosa, per cui in definitiva il suo ambito applicativo è assai limitato¹⁶⁴.

Rispetto alla circostanza aggravante ad effetto comune contemplata al comma 5, secondo cui «la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale», non è necessario offrire delucidazioni ulteriori, essendo condivisibili le conclusioni raggiunte per l'omonima circostanza contemplata nel caso di riciclaggio¹⁶⁵.

Infatti, anche in tal caso la *ratio* dell'aggravante va ricercata nella volontà del legislatore di sanzionare più severamente le condotte di ripulitura dei professionisti, i quali, in virtù della loro attività, si trovano sicuramente in una posizione di vantaggio¹⁶⁶.

L'unica differenza rispetto all'omonima circostanza aggravante risiede nella specificazione dell'attività bancaria e finanziaria. In realtà è risultato evidente che tale innesto sia stato fondamentalmente simbolico, non aggiungendo in concreto

¹⁶³ DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit. 810.

¹⁶⁴ DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit. 811.

¹⁶⁵ Cfr. Cap. 2 par. 7.

¹⁶⁶ MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., 122, specifica che: «l'aggravante di pena trovi giustificazione nell'intrinseco maggior disvalore espresso dall'abusività del comportamento del soggetto qualificato che si avvale di strutture istituzionali».

nulla alla locuzione «attività professionale», di per sé idonea a ricomprendere le altre¹⁶⁷.

Per concludere sul tema, il comma 6 dell'articolo 648-*ter*.1 prevede due circostanze attenuanti ad effetto speciale, di natura spiccatamente premiale¹⁶⁸ stabilendo che «la pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione del denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto».

In particolare, riguardo la prima, cioè la condotta di chi si sia adoperato per evitare che il delitto venga condotto a conseguenze ulteriori, residuano delle incertezze riguardo al motivo per cui il legislatore abbia deciso di prevedere una siffatta circostanza, stante il disposto dell'art. 62, comma 1 n. 6 c.p.¹⁶⁹, il quale prevede già in tali ipotesi l'applicazione di una circostanza attenuante ad effetto comune¹⁷⁰.

Infine, un discorso a parte merita il disposto del comma 4 dell'art. 648-*ter*.1 secondo cui «fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale».

È opportuno sottolineare preliminarmente che tale clausola non ha goduto di particolari plausi, anzi è stata criticata l'indeterminatezza e l'ambiguità¹⁷¹ della fattispecie oggettiva, costruita sulle locuzioni «mera utilizzazione e godimento personale». Infatti, non risulta affatto chiaro quando un'utilizzazione possa essere mera e quando un godimento possa essere personale, senza contare che si manifestano intensi dubbi applicativi¹⁷² nel caso in cui per esempio il godimento

¹⁶⁷ GULLO, voce *Autoriciclaggio*, cit., 10.

¹⁶⁸ MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., 122.

¹⁶⁹ Art. 62 comma 1 n. 6 c.p.: «l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi prima del giudizio e fuori del caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56 adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato».

¹⁷⁰ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 214.

¹⁷¹ SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio"*, cit., 141; D'AVIRRO, GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 145.

¹⁷² Alcuni dei quali manifestati da D'AVIRRO, GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 145.

sia condiviso¹⁷³, oppure quando in prima battuta i proventi vengano destinati al godimento, ma successivamente riconvertiti ad attività economiche¹⁷⁴.

Parte della dottrina¹⁷⁵ ha cercato di dissipare alcune perplessità sostenendo che l'utilizzazione debba essere riferita al denaro o comunque alle utilità mobili, mentre il godimento a tutti i casi di uso in proprio di beni immobili o similari. Evidentemente però vi sono ancora notevoli incertezze interpretative che ruotano intorno a tale disposizione, in particolare in punto di qualificazione giuridica.

Particolarmente apprezzabile è risultato lo sforzo di chi¹⁷⁶, partendo dalla *ratio* stessa di introduzione della punibilità dell'autoriciclaggio ha concluso per ritenere che il disposto del comma 4 integrerebbe una causa di esclusione del tipo¹⁷⁷.

In particolare, partendo dal presupposto che il legislatore abbia voluto incriminare solo quei comportamenti di reimmissione nei circuiti economici di utilità illecite, poiché offensivi del corretto andamento del mercato e dell'amministrazione della giustizia, si ritiene che, con il disposto del 4 comma, si sia voluta rimarcare l'inopportunità di sanzionare quei fatti che non sono espressivi di un autonomo disvalore rispetto al delitto base.

Stando a tale ricostruzione quindi la clausola «fuori dei casi di cui ai commi precedenti» sarebbe funzionale a indicare l'estraneità della mera utilizzazione e del godimento personale alle condotte incriminate dai commi che la precedono.

In realtà a dispetto di quanto appena affermato alcuni¹⁷⁸ hanno ritenuto che, così costruita, la clausola non solo non raggiunga tale obiettivo, ma sia perfettamente inutile, in quanto interpretata alla lettera sancirebbe l'irrilevanza *ex art. 648-ter.1* di condotte che risultano già atipiche¹⁷⁹.

¹⁷³ Si pensi al caso in cui i beni siano destinati ad un viaggio o ad una lussuosa cena in famiglia.

¹⁷⁴ È il caso di colui che acquista un immobile per viverci e poi in un secondo momento decide di locarlo.

¹⁷⁵ MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., 121.

¹⁷⁶ MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., 120, sostiene che «la clausola ha funzione delimitativa dell'ambito di applicabilità della fattispecie e segna un limite negativo del tipo, in quanto descrive una modalità della condotta espressamente esclusa dalla rilevanza penale».

¹⁷⁷ Concorda con tale ricostruzione TROYER, CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., 102.

¹⁷⁸ In particolare, DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit. 806.

¹⁷⁹ BRICCHETTI, *Art 648ter 1*, cit., 1355, parla di vicinanza al «giuridicamente incomprensibile».

La scelta lessicale nella redazione della norma è stata ipoteticamente ricondotta ad un vero e proprio errore, definito come una forma di «sciatteria legislativa»¹⁸⁰ laddove in luogo della locuzione «fuori dei casi di cui ai commi precedenti» si voleva intendere «nei casi»¹⁸¹. Solo così infatti il legislatore avrebbe configurato una causa di esclusione del tipo, per cui al momento si è in presenza di una «causa di esclusione del tipo mancata»¹⁸².

Per concludere seppur mal costruita, la clausola sostanzialmente riveste il ruolo di evitare interferenze con i principi del *ne bis in idem* e del *nemo tenetur se detegere*¹⁸³, che rischierebbero di emergere se si perseguisse *ex art. 648-ter.1* il soggetto che non abbia impiegato i proventi illeciti in modo da ostacolare l'individuazione dell'origine.

¹⁸⁰ DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit. 806.

¹⁸¹ Come d'altronde aveva in precedenza previsto la Commissione Greco, la quale ha per prima ipotizzato l'introduzione di una clausola in favore dei casi di godimento personale.

¹⁸² DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 206.

¹⁸³ SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., 1643.

CAPITOLO 4

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER I DELITTI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

1. L'introduzione dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio come reati presupposto della responsabilità dell'ente

L'introduzione della responsabilità degli enti per la commissione di reati di *laundering* ha costituito un'importante svolta nella storia dell'evoluzione dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio. Un intervento sanzionatorio nei confronti delle persone giuridiche, inducendole ad adottare misure di prevenzione, intensifica il contrasto ai fenomeni di ripulitura dei proventi, considerando che sono proprio le società a costituire il principale strumento di occultamento di processi *laundering*¹.

L'innesto della responsabilità delle persone giuridiche per fatti di riciclaggio si è sostanzialmente articolato in tre fasi².

Il primo *step* è stato rappresentato dalla previsione contenuta nella l. 16 marzo 2006 n. 146, la quale all'art. 10 comma 5 contemplava l'applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nel caso di commissione di reati *ex artt. 648-bis e 648-ter* aventi carattere transnazionale, così come descritto all'art. 3 della legge medesima.

La disposizione, ai fini della configurabilità di un reato transnazionale³, richiedeva che si trattasse di un reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che fosse coinvolto un gruppo criminale organizzato, e che si presentasse alternativamente una delle seguenti condizioni: che il reato «fosse commesso in più di uno Stato»; «ovvero fosse commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenisse in un altro Stato»; «ovvero fosse commesso in uno Stato, ma in esso fosse implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività

¹ A favore dell'introduzione di una forma di responsabilità delle persone giuridiche per i delitti di riciclaggio MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., 76; ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 130.

² GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, in CADOPPI (diretto da), *Trattato omnia, Diritto penale dell'economia*, tomo II, Torino, 2017, 3017.

³ ARTUSI, *Reato transnazionale*, in *Dig. disc. pen., agg.*, vol. VI, Torino, 2011, 439 ss.

criminali in più di uno Stato»; «ovvero fosse commesso in uno Stato ma avesse effetti sostanziali in un altro Stato».

Nonostante tale norma abbia rappresentato il primo passo verso la responsabilizzazione delle società per i fatti di *laundering*, non sono mancate critiche alla sua collocazione e alla sua formulazione.

In primo luogo, un'interpretazione letterale della disposizione evidentemente portava a circoscriverne l'ambito applicativo ai soli fatti transnazionali, con il risultato di escludere rilevanza penale a fatti meramente interni⁴; in secondo luogo a dispetto di quanto ci si aspettasse, tale responsabilità non era stata introdotta estendendo il catalogo dei reati presupposto previsti nel d.lgs. 231 del 2001, ma prevedendo una disposizione all'interno di un'autonoma legge speciale.

Nonostante, abbracciando l'una o l'altra via, si potesse pervenire in concreto al medesimo risultato tale tecnica legislativa è stata censurata, in quanto suscettibile di generare in futuro confusione: «non vi sarebbe più un codice della responsabilità degli enti, la cui disciplina è rinvenibile nel d.lgs. 231/2001 ma una congerie di norme e disposizioni sparse nella legislazione complementare»⁵.

La seconda fase ha visto ad opera dell'art. 63, comma 3 del d.lgs. 231 del 2007, l'introduzione nel d.lgs. 231 del 2001⁶ dell'art. 25-*octies*, con la conseguente abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. 146 del 2006⁷.

La disposizione prevede l'applicazione nei confronti dell'ente, in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*, a prescindere dal carattere di transnazionalità⁸, della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote ovvero della sanzione da 400 a 1000 quote nel caso in cui l'oggetto materiale del reato provenga da delitto punito nel massimo con la reclusione superiore a cinque anni.

⁴ MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., 522.

⁵ ASTROLOGO, *La nozione di reato commesso ex art. 3 legge 146/2006 e i riflessi sul d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa della società e degli enti*, in www.rivista231.it, 2006, 119.

⁶ D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, in G.U. n. 40 del 19 giugno 2001, reperibile su www.gazzettaufficiale.it.

⁷ Abrogazione sancita dall'art. 64 lett. f del D.lgs. 231 del 2007.

⁸ LORIA, *Articolo 25-octies, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, 2017, 351.

L'ultimo *step* è stato raggiunto con l'art. 3, comma 5 della l. 15 dicembre 2014, n. 186, il quale si è limitato a modificare l'art. 25-*octies*, inserendo tra i reati presupposto anche l'autoriciclaggio.

Dunque ad oggi, il disposto dell'art. 25-*octies*, contemplando tra i reati presupposto alla responsabilità dell'ente i fatti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, consente di sanzionare per tali reati anche le persone giuridiche, spesso principale veicolo di episodi di *laundering*.

2. I problemi scaturenti dall'innesto del reato di autoriciclaggio nel catalogo dei reati presupposto

L'inserimento del delitto di autoriciclaggio nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ha sollevato incertezze riguardo alla individuazione dei reati a monte che possono costituire presupposto dell'art. 648-*ter*.⁹ In particolare il quesito riguarda la possibilità o meno di sanzionare la persona giuridica anche ove il delitto a monte dell'autoriciclaggio non sia reato presupposto inserito nel "catalogo 231", stante la necessità *ex art. 648-ter.1* della commissione di due illeciti da parte dello stesso soggetto.

Se si ammettesse tale opportunità, si consentirebbe — senza una diretta *voluntas legis* — di integrare il catalogo dei reati presupposto con tutti i delitti non colposi non espressamente previsti dal "sistema 231".

Il problema¹⁰ dunque gravita intorno alla violazione del principio di tassatività — segnatamente previsto dall'art. 2 del d.lgs. 231 del 2001¹¹—in forza del quale l'ente non può essere chiamato a rispondere per un reato in relazione al quale non sia stata espressamente prevista la sua responsabilità.

⁹ LORIA, *Articolo 25-octies*, cit., 359.

¹⁰ CAVALLINI, *(Auto)riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti: trapianto indolore o crisi di rigetto?*, in *Riv. dott. comm.*, 2015, 673, lo definisce come il «vero punctum dolens» della disciplina.

¹¹ Art. 2: «L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto».

La circolare di Confindustria n. 19867 del 12 giugno 2015, ha affrontato tale questione e — richiamando la necessità di rispettare il principio di legalità — ha escluso la possibilità che l'ente risponda nell'ipotesi di autoriciclaggio il cui *predicate crime* non sia indicato nel d.lgs 231 del 2001. Opinando diversamente, verrebbe pregiudicata l'efficienza del sistema di prevenzione dell'impresa, non essendo possibile prevedere nel Modello organizzativo presidi destinati a impedire la commissione di tutti i delitti non colposi contemplati nel nostro ordinamento.

D'altronde la Suprema Corte, argomentando in tal modo, era pervenuta alla stessa conclusione in tema di delitti associativi.

In particolare era stato affermato che: «la contestazione del reato associativo, quale reato presupposto della responsabilità dell'ente, avente ad oggetto delitti-scopo estranei al catalogo dei reati presupposto, costituisce una violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal d.lgs. n. 231 del 2001: il reato associativo si trasformerebbe, infatti, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idonea a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi verrebbero in tal modo costretti ad adottare, su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione, scomprendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione»¹².

Parte della dottrina si è mostrata contraria a traslare tali conclusioni alle ipotesi di autoriciclaggio, non risultando convincente il parallelismo con i delitti *ex artt. 416 e 416-bis*¹³: rispetto ai delitti associativi l'ente si deve occupare di prevenire la realizzazione dei reati-fine alla cui commissione l'associazione per delinquere è finalizzata, non potendosi prevenire *sic et simpliciter* i delitti *ex artt. 416 e 416-bis*; rispetto invece al delitto di autoriciclaggio la persona giuridica deve predisporre misure che impediscano all'*intraeus* l'investimento dei proventi

¹² Cass. Pen. Sez. VI, 20 dicembre 2013 n. 3635, dep. 24 gennaio 2014, in *www.iusexplorer.it*; concorde in dottrina circa l'applicabilità di tale orientamento ai casi di autoriciclaggio ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti*, cit., 134.

¹³ GULLO, voce *Autoriciclaggio*, cit., 13; CAVALLINI, *(Auto)riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 675.

delittuosi in attività economiche, e non la realizzazione dei delitti non colposi a monte.

I presidi devono dunque avere ad oggetto «l'analisi dei flussi economici e finanziari allo scopo di verificarne la provenienza e assicurarne la tracciabilità»¹⁴, per cui non vi è alcuna forma di sovraccarico o di incertezza nella predisposizione delle misure di prevenzione¹⁵.

È stato inoltre evidenziato¹⁶ come da un lato il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie sia già previsto dallo stesso “sistema 231” all’art. 6, comma 2¹⁷, tra i requisiti di adeguatezza del Modello e come dall’altro sia possibile sfruttare per la prevenzione dell’autoriciclaggio le misure già apprestate per il riciclaggio e il reimpiego.

È oltretutto opportuno fare presente che parte della dottrina¹⁸ ha sottolineato come in realtà l’orientamento giurisprudenziale poc’anzi richiamato sia stato successivamente superato dalla stessa Suprema Corte¹⁹, la quale in tema di associazione per delinquere ha implicitamente riconosciuto rilevanza penale ai reati-fine dell’associazione in ambito di responsabilità dell’ente, stabilendo la sequestrabilità del profitto inteso come l’insieme dei vantaggi conseguiti mediante la realizzazione complessiva dei reati-fine.

¹⁴ SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 1648; CAVALLINI, *(Auto)riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 676.

¹⁵ PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, in *www.rivista231.it*, 2015, 68-69, temeva che, così opinando, il Modello organizzato si sarebbe mosso su basi di incertezza.

¹⁶ MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 123.

¹⁷ Art. 6, comma 2: «In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

¹⁸ GULLO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 3026.

¹⁹ Cass. Pen. Sez. III, 14 ottobre 2015 n. 46162, dep. 23 novembre 2015, in *www.iusexplorer.it*.

3. I criteri di imputazione oggettivi della responsabilità: l'interesse o il vantaggio

L'art. 5²⁰ del d.lgs. 231 del 2001 stabilisce i criteri di imputazione oggettivi della responsabilità dell'ente. In particolare vengono indicati due requisiti: il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; il reato deve essere commesso da un soggetto che sia legato all'ente da un determinato rapporto, distinguendosi gli apicali dai soggetti subordinati.

Coloro che con il loro operato possono determinare una responsabilità della persona giuridica sono o soggetti apicali — ossia coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, oppure di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso — oppure persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi²¹.

In generale riguardo al rapporto tra tali criteri di collegamento e i delitti in esame non si pongono particolari problematiche²².

L'interesse e il vantaggio si identificano come concetti distinti e alternativi²³, potendosi ravvisare un interesse a monte — quale forma di finalismo della condotta — da valutare *ex ante*, e un vantaggio — inteso come un effettivo arricchimento — da valutare *ex post*²⁴.

²⁰ Art. 5: «1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

²¹ LASCO, *Art. 5, la responsabilità dell'ente*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, 2017, 61, individua il criterio di distinzione tra soggetti apicali e subordinati «nella presenza o meno di autonomia finanziaria e funzionale».

²² GULLO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 3028.

²³ Cass. Pen. Sez. II, 20 dicembre 2005 n. 3615, dep. 30 gennaio 2006, in *www.iusexplorer.it*; Cass. Pen. Sez. VI, 22 maggio 2013 n. 24559, dep. 05 giugno 2013, *ivi*; Cass. Pen. Sez. V, 28 novembre 2013 n. 10265, dep. 04 marzo 2014, *ivi*.

²⁴ Nelle Linee Guida di Confindustria, Parte Speciale, aggiornate a marzo 2014, 147, reperibili su *www.confindustria.it*, viene affermato che: «si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente. Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che

L'unica questione da puntualizzare attiene al delitto di autoriciclaggio, potendosi riproporre anche in tale sede le perplessità avanzate in precedenza²⁵.

È stato infatti affermato che anche il delitto presupposto alle condotte autoriciclatorie debba essere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente²⁶.

Tale affermazione non può essere tuttavia condivisa²⁷ in quanto l'art. 25-*octies* richiede esclusivamente che la fattispecie oggettiva di autoriciclaggio sia posta in essere da un soggetto apicale o sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, senza operare alcun riferimento al delitto presupposto dell'art. 648-*ter.1*²⁸.

4. I modelli organizzativi e il coordinamento con gli obblighi di prevenzione del d.lgs. n. 231/2007

Nel sistema 231 un ruolo di assoluta preminenza viene rivestito dai modelli organizzativi, che costituiscono lo «strumento di gestione del rischio dell'impresa»²⁹, prevedendo essi una serie di presidi finalizzati alla prevenzione dalla commissione di reati. La loro adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del reato, consente all'ente di andare esente da pena; invece la loro adozione postuma consente di ottenere dei benefici in termini sanzionatori, quali la riduzione della sanzione pecuniaria o la non applicazione di sanzioni interdittive.

I modelli devono presentare un contenuto minimo per poter essere valutati idonei e in quanto tali, esimere l'ente da responsabilità.

non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale».

²⁵ Cfr. Cap. 4, par. 2.

²⁶ ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti*, cit., 134.

²⁷ GULLO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 3028.

²⁸ In tal senso si muove anche la Circolare ABI n. 6 del 1 dicembre 2015, 5, reperibile su www.aodv231.it, secondo cui per potersi configurare responsabilità dell'ente per il reato di autoriciclaggio è necessario che «un soggetto apicale o subordinato commetta o concorra a commettere un delitto non colposo produttivo di un provento, presumibilmente (ma non necessariamente) nell'interesse o a vantaggio dell'ente».

²⁹ LASCO, *Art. 6, soggetti in posizione apicale e Modelli di organizzazione dell'ente*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, 2017, 81.

Tali elementi essenziali sono enucleati dall'art. 6, comma 2³⁰ del d.lgs. 231 del 2001, il quale però non fornisce indicazioni puntuali, anzi si risolve in «un'elencazione scarsa e generica»³¹ che apre la strada ad apprezzamenti eccessivamente discrezionali da parte dei giudici, nel momento in cui essi sono chiamati a valutare l'idoneità del modello. Sarebbe pertanto auspicabile che fosse direttamente il legislatore a prevedere i presidi che possano fungere da guida per le società al momento dell'adozione o dell'aggiornamento del modello³².

Facendo riferimento ai delitti in esame è opportuno evidenziare come, in tema di organizzazione e gestione ancor prima dell'adozione dei modelli, il nostro ordinamento, tramite il d.lgs. 231 del 2007, prescriva in capo a certi soggetti il rispetto di una fitta rete di obblighi di prevenzione³³.

Le «due 231»³⁴ pur essendo entrambe finalizzate a prevenire l'immissione e la circolazione di utilità illecite nel mercato, non sono sistemi interamente sovrapponibili³⁵, differendo sotto il profilo dei destinatari e della cogenza degli obblighi: mentre l'adozione dei modelli organizzativi è facoltativa ed è indirizzata alle persone giuridiche indicate all'art. 1³⁶ del d.lgs. 231 del 2001, il rispetto degli

³⁰ Art. 6, comma 2: « In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.»

³¹ SEVERINO, *Il sistema di responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001: alcuni problemi aperti*, in CENTONZE-MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna, 2016, 75.

³² Così SEVERINO, *Il sistema di responsabilità degli enti*, cit., 75; DE VERO, *Il progetto di modifica della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1141, secondo cui «la redazione di modelli da parte delle imprese dovrebbe svolgere un ruolo esecutivo rispetto a parametri che già in sede legislativa [...] trovano adeguata esplicitazione».

³³ Cfr. Cap 1, par. 4.

³⁴ MANCINI, *Riciclaggio e responsabilità degli enti. I modelli organizzativi*, in CAPPÀ, CERQUA, (a cura di), *Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, 101.

³⁵ MANCINI, *Riciclaggio e responsabilità degli enti*, cit., 108.

³⁶ Art. 1: «1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

obblighi sanciti dalla disciplina antiriciclaggio è inderogabile ed è previsto per i soggetti indicati agli artt. 10-14³⁷.

Pertanto allorché un soggetto sia già sottoposto agli obblighi antiriciclaggio, si rende necessario un coordinamento tra le due discipline³⁸, utilizzando come «intelaiatura di fondo del modello» le disposizioni del d.lgs. 231 del 2007³⁹, che si presentano più specifiche rispetto alle generiche indicazioni offerte dal disposto dell'art. 6 del d.lgs. 231 del 2001. Si muovono infatti in tal senso anche le linee guida delle associazioni di categoria⁴⁰.

Con specifico riferimento al reato di autoriciclaggio, in dottrina⁴¹, sono stati prospettati alcuni suggerimenti per la predisposizione dei modelli organizzativi.

In particolare si fa riferimento all'adozione di misure come l'identificazione di tutti i flussi in entrata⁴², la previsione di criteri per individuare fattori di rischio connessi alle caratteristiche delle operazioni, e il rafforzamento dei controlli già contemplati dal d.lgs. 231 del 2007.

La centralità della disciplina antiriciclaggio è inoltre evidenziata⁴³ dal ruolo di preminenza rivestito dall'UIF, il quale ha il compito di esprimere pareri sulla cui base vengono poi formulate le osservazioni del Ministero della Giustizia relative alle linee guida delle associazioni di categoria per la redazione dei modelli organizzativi.

³⁷I quali ricomprendono intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e altri soggetti.

³⁸ MANCINI, *Riciclaggio e responsabilità degli enti*, cit., 113, sottolinea come un'efficiente strategia di contrasto «passi per una visione d'insieme» dei sistemi, che comporti un rinvio recettizio dei modelli a sistemi speciali di prevenzione.

³⁹ GULLO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 3031.

⁴⁰ Linee Guida di Confindustria, cit., 148; Circolare ABI cit., 6.

⁴¹ GAREGNANI, GALLI, TROYER, *Brevi note sull'introduzione del nuovo delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/2001*, in *Riv. dott. comm.*, 2015, 481.

⁴² È stato già evidenziato come tra l'altro tale specifico presidio in realtà sia già contemplato tra i requisiti minimi di idoneità del modello, cfr. Cap. 4, par. 2.

⁴³ GALANTI, *Riciclaggio e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Soc.*, 2008, 1343.

5. L'Organismo di Vigilanza e la configurabilità di una posizione di garanzia

L'organismo di vigilanza è l'altro pilastro su cui si fonda il "sistema 231": la sua costituzione è *condicio sine qua non* per escludere la responsabilità dell'ente a seguito della commissione di reati.

Il d.lgs. 231 del 2001 non offre molte indicazioni sulle caratteristiche dell'ODV, anzi si limita ad indicarne i compiti — che consistono nel vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché nel curarne l'aggiornamento⁴⁴ — e gli autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Oltre queste informazioni di massima, nulla viene previsto dal decreto in ordine alla struttura, alla composizione o alle caratteristiche dell'Organismo di vigilanza⁴⁵, e in considerazione di tale vuoto normativo soccorrono le indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria⁴⁶, che individuano i requisiti di cui l'Organismo deve disporre per svolgere efficientemente le proprie funzioni — quali autonomia, indipendenza, professionalità e continuità — e che prevedono in astratto sia la configurabilità di una composizione plurisoggettiva che monosoggettiva.

Il tema più dibattuto riguardo l'Organismo di vigilanza attiene alla possibilità di prevedere una responsabilità penale derivante dall'operato dei suoi componenti, ovvero, detto in altri termini, la configurabilità o meno di una posizione di garanzia.

⁴⁴ Art. 6, comma 1, lett. b): «1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

⁴⁵ LA ROSA, *Teoria e prassi del controllo "interno" e "esterno" sull'illecito dell'ente collettivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 1302; LASCO, *Art. 6, soggetti in posizione apicale e Modelli di organizzazione dell'ente*, cit., 86.

⁴⁶ Linee Guida di Confindustria, Parte generale, aggiornate a marzo 2014, 55 ss., reperibili su www.confindustria.it.

In generale sia la dottrina prevalente⁴⁷, sia le stesse Associazioni di categoria⁴⁸ escludono una tale possibilità.

In particolare viene evidenziato che l'ODV svolge esclusivamente compiti di controllo sul funzionamento e l'aggiornamento del modello, difettando dunque di poteri impeditivi⁴⁹, il cui mancato esercizio possa far insorgere una responsabilità *ex art. 40, comma 2 c.p.*

Non sono tuttavia mancate opinioni diverse⁵⁰ sul tema che, avallando una lettura «in senso forte»⁵¹ degli autonomi poteri di iniziativa e controllo previsti all'art. 6 del decreto, attribuirebbero all'Organismo un diretto potere d'intervento sul modello, in luogo di un mero potere di sollecitazione nei confronti degli organi societari esecutivi.

Nel senso di escludere una posizione di garanzia in capo all'ODV sembrerebbe muoversi anche la giurisprudenza di legittimità⁵², la quale però non ha assunto sul punto una posizione netta stabilendo l'assenza di poteri impeditivi, bensì si è limitata ad escludere nel caso di specie una forma di responsabilità

⁴⁷ ALESSANDRI, *I soggetti*, in ALESSANDRI (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002, 42; PISANI, *Controlli sindacali e responsabilità delle società per azioni*, Milano, 2003, 107; LA ROSA, *Teoria e prassi del controllo "interno" e "esterno" sull'illecito dell'ente collettivo*, cit., 1311; SFAMENI, *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori e Organismo di vigilanza*, in *Riv. soc.*, 2007, 185; TROYER, INGRASSIA, *Vi è una posizione di garanzia in capo ai membri dell'organismo di vigilanza? Spunti di riflessione*, in *Riv. dott. comm.*, 2008, 1270; CENTONZE, *Controlli societari e responsabilità penale*, Milano, 2009, 412.

⁴⁸ Linee Guida di Confindustria, Parte generale, cit., 70.

⁴⁹ PIERGALLINI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in GIARDA, SEMINARA (a cura di), *I nuovi reati societari: diritto e processo*, Padova, 2002, 94, qualifica la funzione svolta dall'ODV come l'esercizio di un potere di sorveglianza a cui è estraneo un potere operativo-impeditivo sul piano gestionale.

⁵⁰ NISCO, *Compliance e posizioni di garanzia: prime indicazioni dalla giurisprudenza tedesca*, in *Cass. pen.*, 2010, 2448, afferma che «l'ODV deve essere almeno in grado di fornire un'informazione nei confronti degli organi esecutivi, in ordine ad una disfunzione procedurale che sia indizio di imminente realizzazione di un reato. Questo potere, anche se "mediato", ha una finalità impeditiva ricalcata sulla complessiva finalità preventiva ascrivita al modello organizzativo: è idoneo a fondare, quindi, una posizione di garanzia, limitata ai reati per i quali il modello organizzativo è stato adottato».

⁵¹ GULLO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 3036.

⁵² Cass. Pen. Sez. I, 20 gennaio 2016 n. 18168, dep. 02 maggio 2014, in *www.iusexplorer.it*.

dell'Organismo di vigilanza⁵³, perdendo in tal modo una buona occasione per fare chiarezza⁵⁴.

L'introduzione dell'art. 25-*octies* ha costituito l'opportunità per tornare a trattare dei temi appena tratteggiati, in quanto il d.lgs. 231 del 2007, prima della modifica intervenuta con il d.lgs. 90 del 2017, prevedeva due disposizioni — l'art. 52 e l'art. 55, comma 5 — che riguardavano la responsabilità penale dei membri dell'ODV.

L'art. 52 prevedeva in capo ad una serie di organi di controllo, obblighi di comunicazione interni ed esterni⁵⁵: l'obbligo di comunicazione al titolare dell'attività, al legale rappresentante o ad un suo delegato delle infrazioni all'art. 41⁵⁶ di cui avessero notizia; l'obbligo di comunicazione senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore delle violazioni *ex art. 7*, comma 2⁵⁷ e *ex art. 36*⁵⁸ di cui avessero notizia; l'obbligo di comunicazione verso il Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni *ex art. 49*, comma 1,5,6,7,12,13,14⁵⁹ e *ex art. 50*⁶⁰ di cui avessero notizia.

L'art. 55, comma 5 sanzionava la violazione degli obblighi di comunicazione — stabiliti all'art. 52, comma 2 — con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

Le disposizioni presentavano alcune criticità: in primo luogo il *refuso ex art. 55*, che faceva riferimento a chi «ometteva di effettuare la comunicazione» in luogo delle comunicazioni; in secondo luogo la palese violazione del principio d'uguaglianza laddove «le infrazioni la cui omessa segnalazione era sanzionata

⁵³ In particolare il capo di imputazione nei confronti dei membri dell'ODV riguardava la mancata segnalazione al consiglio di amministrazione di alcune carenze in tema di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro e conseguentemente l'omessa proposta e pretesa di adozione delle cautele idonee.

⁵⁴ GULLO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 3037.

⁵⁵ Così ROMOLOTTI, *Prove di ingegneria genetica sull'organismo di vigilanza: il nuovo ruolo previsto dalla normativa antiriciclaggio*, in *www.rivista231.it*, 2008, 88.

⁵⁶ L'art. 41 riguarda gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette all'UIF allorché un soggetto sospetto o sappia che sia in corso ovvero che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

⁵⁷ L'art. 7, comma 2 riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, nonché le procedure e i controlli interni finalizzati a prevenire l'utilizzo di intermediari e di altri soggetti che svolgono attività finanziaria per portare a termine operazioni di riciclaggio.

⁵⁸ L'art. 36 riguarda gli obblighi di tenuta e registrazione della documentazione raccolta al momento della verifica della clientela.

⁵⁹ L'art. 49, commi 1,5,6,7,12,13,14 riguarda la limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore.

⁶⁰ L'art. 50 riguarda il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.

penalmente erano tutte soggette ad una semplice sanzione amministrativa» per cui l'autore materiale della violazione era sottoposto ad un regime sanzionatorio più mite di colui che invece avesse omesso di segnalare l'infrazione⁶¹.

Sembrava dunque che in base a tali disposizioni, rispetto all'interrogativo relativo alla configurabilità di una posizione di garanzia dell'ODV, si potesse dare una risposta affermativa⁶², in quanto quest'ultimo «sarebbe venuto ad essere coinvolto *ope legis* nella prevenzione di illeciti penali»⁶³ non dovendo più solo vigilare sui modelli organizzativi, ma garantire il rispetto da parte dell'ente della normativa antiriciclaggio.

Tuttavia tali conclusioni già non apparivano condivisibili⁶⁴ prima della novella legislativa del 2017, dovendosi ancora preferire, anche in tale ipotesi, la tesi che escludeva la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all'Organismo di vigilanza⁶⁵. Le disposizioni in esame infatti in ogni caso non riguardavano «obblighi di impedimento di reati quanto piuttosto obblighi propedeutici all'accertamento di eventuali violazioni di specifiche previsioni del decreto, ai fini di una loro segnalazione ai soggetti muniti di poteri di intervento»⁶⁶.

Oggi il problema, come anticipato, non si pone più, in quanto con l'entrata in vigore del d.lgs. 90 del 2017 è stato eliminato ogni riferimento all'ODV, mediante un'integrale riformulazione degli artt. 52 e 55, del d.lgs. 231 del 2007.

L'art. 46 del d.lgs. 90 del 2017, che oggi ha sostituito l'art. 52 del d.lgs. 231 del 2007, infatti non contempla più tra i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione l'Organismo di Vigilanza, e l'art. 59 del d.lgs. 231 del 2007, che oggi contiene la disciplina prima prevista dall'art. 55, comma 5, sanziona l'inosservanza di tali obblighi solo in via amministrativa.

⁶¹ GALANTI, *Riciclaggio e responsabilità amministrativa*, cit., 1345.

⁶² ROMOLOTTI, *Prove di ingegneria genetica sull'organismo di vigilanza*, cit., 90.

⁶³ ARENA, *L'organismo di vigilanza ex decreto legislativo 231/2001 nell'ambito della nuova normativa antiriciclaggio (Decreto legislativo 231/2007)*, in www.filodiritto.com, 2.

⁶⁴ GULLO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 3038.

⁶⁵ A riprova del fatto che il legislatore non avesse già voluto prevedere una posizione di garanzia in capo all'ODV si poteva richiamare l'art. 30, comma 1, lett. a) del d.lgs. 151 del 2009, il quale circoscriveva gli obblighi sanciti dall'art. 52 del d.lgs. 231 del 2007 esclusivamente «all'ambito delle proprie attribuzioni e competenze».

⁶⁶ GULLO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 3038.

6. L'apparato sanzionatorio

Il trattamento sanzionatorio stabilito per l'ente dall'art. 25-*octies* si basa sulla sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e sulle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

La cornice edittale è la stessa per tutti i delitti indicati dall'articolo, pertanto non viene in tale sede riproposta l'applicazione della pena più mite in caso di autoriciclaggio. A tal proposito in dottrina⁶⁷ è stato sostenuto come tale circostanza implicitamente avallerebbe la tesi per cui l'ente risponda per i fatti di *self-laundering* a prescindere dal fatto che il *predicate crime* rientri o meno nel catalogo 231: il legislatore non avendo replicato il trattamento sanzionatorio più mite, così come previsto per l'autoriciclatore persona fisica — sulla base del fatto che costui già risponderebbe della commissione del delitto a monte — ha dimostrato di essere consapevole del fatto che «una situazione speculare non si determinasse automaticamente nei confronti dell'ente»⁶⁸.

Un'ulteriore differenza rispetto al quadro edittale contemplato per le persone fisiche attiene alla mancata riproposizione per l'ente della fitta rete di circostanze aggravanti ed attenuanti prevista dalle fattispecie codicistiche.

In particolare viene contemplato esclusivamente un aumento della sanzione pecuniaria⁶⁹ nel caso in cui le utilità oggetto di ripulitura provengano da un delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni⁷⁰.

Rispetto a tale circostanza sorgono alcune perplessità: da un lato infatti non si comprende il motivo per cui non sia stata prevista una circostanza attenuante speculare, e dall'altro è stata ipotizzata in dottrina⁷¹ la prevedibilità di una circostanza aggravante diversa che, svincolata dal quadro edittale del delitto base,

⁶⁷ GULLO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 3039.

⁶⁸ GULLO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 3039.

⁶⁹ La sanzione passa dall'essere ricompresa tra le 200 e 800 quote all'essere ricompresa tra le 400 e 1000 quote.

⁷⁰ ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti*, cit., 131, specifica come dunque per gli enti sia stato previsto «un percorso sanzionatorio inverso» rispetto a quello contemplato per le persone fisiche, laddove le fattispecie codicistiche prevedono in relazione al quadro edittale del delitto base una circostanza attenuante.

⁷¹ ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti*, cit., 132, proponeva di richiamare le circostanze previste dagli artt. 648-*ter* e 648-*ter*.1, quali il fatto commesso nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, ovvero il caso delle utilità provenienti da un delitto commesso con le condizioni e le finalità dell'associazione per delinquere di stampo mafioso.

sia connessa ad un maggior disvalore della condotta, così come previsto rispetto alle persone fisiche.

È interessante notare come all'interno del d.lgs. 231 del 2001 venga contemplato un criterio di riduzione della sanzione pecuniaria e di non applicazione delle sanzioni interdittive simile a quello previsto dall'art. 648-ter.1, comma 6⁷² in tema di ravvedimento operoso. In particolare l'art. 12, comma 2, lett. a) prevede che «la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso»; l'art. 17 invece sancisce la non applicabilità delle sanzioni interdittive se «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».

Per quel che riguarda la causa di non punibilità prevista all'art. 648-ter.1, comma 4⁷³, parte della dottrina⁷⁴ si è mostrata incerta rispetto alla sua configurabilità nei confronti dell'ente, ritenendo che sia difficile ipotizzare una mera utilizzazione o un godimento personale che per una società non si risolva automaticamente in una condotta di impiego in attività economiche o finanziarie idonea ad occultare la reale provenienza delle utilità⁷⁵.

Infine la clausola — comune a tutte le fattispecie codicistiche richiamate dall'art. 25-*octies* — secondo cui le disposizioni trovano applicazione anche allorché il soggetto agente non sia imputabile, non sia punibile, ovvero manchi una

⁷² Cfr. Cap. 3, par. 8.

⁷³ Cfr. Cap. 3, par. 8.

⁷⁴ ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti*, cit., 133.

⁷⁵ Contrario sul punto BARTOLI, *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 20, il quale invece ritiene che la clausola debba essere interpretata facendo leva sull'organizzazione dell'ente, trovando un suo ambito di applicabilità ogni volta che le utilità vengano impiegate per migliorare l'organizzazione stessa dell'ente, non potendosi ravvisare in questi casi conseguenze sull'economia pubblica.

condizione di procedibilità — non sembra possa in tale sede trovare applicazione⁷⁶, in virtù del disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) del d.lgs. 231 del 2001, il quale invece sancisce la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato persona fisica non sia imputabile.

⁷⁶ ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti*, cit., 133.

CONCLUSIONI

La trattazione svolta si è occupata di tratteggiare la disciplina penale di contrasto ai fenomeni di *laundering*, sottolineandone i punti di forza, le carenze e le incertezze ermeneutiche.

È dunque doveroso svolgere alcune considerazioni conclusive.

La fattispecie *ex art. 648-bis*, senza dubbio presta il fianco a numerose critiche, potendosi ravvisare tuttora alcune incertezze nella sua formulazione: i problemi in tema di accertamento del delitto presupposto; l'ammissibilità del dolo eventuale; la configurabilità dei reati tributari come *predicate crime*; il trattamento sanzionatorio estremamente rigido (anche in presenza di delitti presupposto bagatellari); il controverso rapporto con le fattispecie associative.

C'è chi inoltre ha tacciato la norma di presentare un *deficit* di effettività¹. Le principali cause scatenanti sarebbero proprio da ravvisare da un lato nelle difficoltà legate all'accertamento del delitto presupposto, e dall'altro, sia nella straordinaria capacità di adattamento degli autori del reato rispetto alla disposizione incriminatrice, sia nell'evoluzione tecnologica, che predispone sempre nuovi strumenti per i *launders*.

Seppur in astratto tali considerazioni siano condivisibili è opportuno ricordare che in realtà «non esistono strumenti in grado di debellare definitivamente questi fenomeni patologici, ma solo misure più o meno idonee ad ostacolare le organizzazioni criminali, riducendone i profitti e accrescendone i rischi e i costi operativi»².

Dunque a parere di chi scrive, a prescindere dalle perplessità trattate di volta in volta, la norma deve essere apprezzata per gli sforzi del legislatore di predisporre una fattispecie incriminatrice destinata a reprimere un fenomeno complesso, articolato e in costante evoluzione.

Anche il paventato rischio di anacronismo della disposizione, rispetto alle nuove tecniche di *laundering*, sembrerebbe scongiurato dall'utilizzo della

¹ MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., 61.

² DRAGHI, *Testimonianza del Governatore della Banca d'Italia*, cit., 22.

locuzione «compiere altre operazioni», idonea a ricomprendere qualsiasi condotta di ripulitura, da quelle più rudimentali alle più sofisticate.

Si è più volte sottolineato d'altronde come le variabili della transnazionalità e dell'innovazione tecnologica abbiano reso il riciclaggio un reato diffuso e difficile da contrastare. A testimonianza di ciò si possono ricordare i numerosi interventi normativi sovranazionali e comunitari — a cui il nostro legislatore si è adeguato — i quali hanno progressivamente modificato la disciplina in funzione dell'evoluzione della realtà criminale, tentando di arginare sempre di più i rischi di perpetrazione del delitto.

Anche l'introduzione nel “catalogo 231” dei delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio, rappresenta la prova della presa di coscienza da parte dell'ordinamento giuridico sia della diffusione del fenomeno di *money laundering* sia della volontà di contrastarlo *tout court*. D'altro canto proprio le società costituiscono lo strumento più comune per occultare processi di riciclaggio.

Appare diversa invece la questione del nuovo delitto di autoriciclaggio.

In particolare il cuore del problema è da individuarsi a monte, nella scelta di creare un'autonoma disposizione incriminatrice: una volta avvertita l'esigenza di eliminare il privilegio di *self-laundering*, sarebbe stato opportuno seguire quelle proposte di riforma che avevano prospettato una modifica degli articoli esistenti per ospitare la nuova fattispecie³. È condivisibile sul punto l'opinione di chi⁴ ha sostenuto che il quadro normativo si presentasse già sufficientemente nutrito per cui aggiungere un'ulteriore disposizione — che tra l'altro coniuga elementi del riciclaggio e del reimpiego presentandosi come un ibrido — non era necessario.

La predisposizione di una norma *ad hoc* infatti è stata foriera della maggior parte delle criticità della nuova disposizione: le incertezze relative alla realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio, rispetto a cui non appare risolutivo neanche il recentissimo orientamento della Corte di Cassazione; il rispetto dei principi del *ne bis in idem* e del *nemo tenetur se detegere*; le irrazionalità presentate dal diverso trattamento sanzionatorio che dimostrano come alla fine l'innesto dell'art. 648-ter.1 si sia risolto in una sorta di compromesso tra la volontà di incriminare una condotta

³ GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio*, cit., 430.

⁴ GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio*, cit., 430.

espressiva di un disvalore ulteriore e diverso rispetto al delitto presupposto e la presa di coscienza di non aver raggiunto tale obiettivo⁵.

⁵ DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 211.

BIBLIOGRAFIA

- ALESSANDRI, A., *I soggetti*, in A. ALESSANDRI (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002.
- AMATO, G., *Le recenti modifiche normative nella lotta al riciclaggio dei profitti delle attività illecite: nuove prospettive sanzionatorie ed investigative*, in *Cass. pen.*, 1995, 1399.
- ANGELINI, M., *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen., agg.*, vol. II, Torino, 2005, 1389.
- ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale parte generale*, L. CONTI (a cura di), Milano, 2003.
- APOLLONIO, A., *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-bis e 648-bis: problemi concorsuali e soluzioni esegetiche*, in *Riv. trim. dir. pen. eco.*, 2016.
- ARENA, M., *L'organismo di vigilanza ex decreto legislativo 231/2001 nell'ambito della nuova normativa antiriciclaggio (Decreto legislativo 231/2007)*, in www.filodiritto.com.
- ARENA, M., PRESILLA, M., *Rischi di riciclaggio nell'e-gaming*, 2012, in www.filodiritto.com
- ARROTINO, A., *Dal riciclaggio all'autoriciclaggio: le scelte del legislatore*, Vicalvi, 2015.
- ARTUSI, M.F., *Riciclaggio, delitto a forma libera*, in *Giur. it.*, 2011, 1628
- ARTUSI, M.F., *Reato transnazionale*, in *Dig. disc. pen., agg.*, vol. VI, Torino, 2011, 439.
- ARTUSI, M.F., *A proposito del dolo nel delitto di riciclaggio*, in *Giur. it.*, 2012, 1128.
- ASTROLOGO, A., *La nozione di reato commesso ex art. 3 legge 146/2006 e i riflessi sul d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa della società e degli enti*, in www.rivista231.it, 2006, 111.
- AZZALI, G., *Diritto penale dell'offesa e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 419.
- BALSAMO, A., LUCCHINI, C., *La risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento Europeo: un nuovo approccio al fenomeno della criminalità organizzata*, in *Dir. pen. cont.*, 26 gennaio 2012, 11.

- BARTOLI, R., *C.d. "taroccamento" e delitto di riciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 475.
- BARTOLI, R., *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita*, in *Dir. pen. cont.*, 10 marzo 2016, 1.
- BASILE, E., *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone*, in *Cass. pen.*, 2017, 1277.
- BIANCHI, M., *Reimpiego di proventi illeciti e concorso in associazione di tipo mafioso nella lettura chiarificatrice della Suprema Corte*, in *Cass. pen.*, 2014, 4065.
- BRICCHETTI, R., *Riciclaggio e autoriciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 685.
- BRICCHETTI, R., *Art- 648-ter.1*, in *Codice penale commentato*, fondato da G. MARINUCCI-E. DOLCINI, diretto da E. DOLCINI -G.L. GATTA, tomo III, Milano, 2015, 1347.
- BRUNELLI, D., *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 86.
- CAPOLUPO, S., *Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza innanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere*, in *www.camera.it*, 13 marzo 2014.
- CAPPA, E., CERQUA, L.D., (a cura di), *Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012.
- CASTALDO, A.R., NADDEO, N., *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010.
- CAVALLINI, S., *(Auto)riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti: trapianto indolore o crisi di rigetto?*, in *Riv. dott. comm.*, 2015, 667.
- CENTONZE, F., *Controlli societari e responsabilità penale*, Milano, 2009.
- CERQUA, L.D., *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti (art. 648-bis c.p.)*, in E. CAPPA, L.D. CERQUA, (a cura di), *Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, 47.
- CORDEIRO GUERRA, R., *Reati fiscali e riciclaggio*, in *Riv. dir. trib.*, 2013, 1163.
- D'ASCOLA, N., *Intervento del Senatore, relatore della Commissione Giustizia in occasione del D.d.l. 1642 del 2014*, in *www.senato.it*.

- D'AVIRRO, A., GIGLIOLI, M., *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 135.
- DE MAGLIE, *Gli infiltrati nelle organizzazioni criminali: due ipotesi di impunità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 1049.
- DE FRANCESCO, G., *Riciclaggio e autoriciclaggio: dai rapporti tra le fattispecie ai problemi di concorso nel reato*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, 944.
- DE VERO, G., *Il progetto di modifica della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1137.
- DELLA VOLPE, G., *Il contributo dell'extraneus alla condotta di autoriciclaggio: reato di riciclaggio o concorso nell'autoriciclaggio? La presa di posizione del legislatore*, in *Cass. pen.*, 2016, 2650.
- DELL'ANNO, P., *Il delitto di riciclaggio: contrasto tra la previsione normativa e le applicazioni giurisprudenziali*, in *Cass. pen.*, 2003, 3435.
- DELL'OSSO, A.M., *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento ed esigenze di intervento legislativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1275.
- DELL'OSSO, A.M., *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo ad esigenze mediatiche e investigative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2015, 796.
- DELL'OSSO, A.M., *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017.
- DINACCI, E., *Ancora sul "concorso esterno" tra legalità e giustizia*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2016, 329.
- DRAGHI, M., *Testimonianza del Governatore della Banca d'Italia innanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere, l'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio*, in www.bancaditalia.it, 22 luglio 2009.
- FAIELLA, S., *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano, 2009.
- FALCONE, G., *Tecniche di indagine in materia di mafia*, in *La posta in gioco*, Milano, 2010.
- FAVA, S., *Il reato di riciclaggio*, in *Questione giust.*, 2012, 121.
- FLICK, G. M., *La repressione del riciclaggio e il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1255.

- FORTE, G., *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, in A. MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 164.
- GALANTI, E., *Riciclaggio e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Soc.*, 2008, 1340.
- GALLUCCIO, A., *Illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso: la parola passa alle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. cont.* 20 gennaio 2014, 1.
- GALLUCCIO, A., *Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, in *Dir. pen. cont.*, 17 settembre 2014, 1.
- GALULLO, R., *Il riciclaggio con maxi banconote*, in *Il Sole 24 ore*, 2011, in www.iusletter.com.
- GAREGNANI, G., GALLI, G., TROYER, L., *Brevi note sull'introduzione del nuovo delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/2001*, in *Riv. dott. comm.*, 2015, 467.
- GROSSO, C.F., *Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva comunitaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1277.
- GULLO, A., voce *Autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 21 dicembre 2015, 1.
- GULLO, A., *Il delitto di autoriciclaggio: lacuna colmata o occasione mancata?*, in A. DEL VECCHIO, P. SEVERINO (a cura di), *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Bari, 2016, 407.
- GULLO, A., *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, in A. CADOPPI (diretto da), *Trattato omnia, Diritto penale dell'economia*, tomo II, Torino, 2017, 3017.
- GULLO, A., *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 483.
- GULLO, A., *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. pen. cont.*, 13 marzo 2018, 1.
- GULLO, A., *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 262.
- LAGIOIA, A., *Il concorso tra i reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio*, in *Cass. pen.*, 2017, 1956.
- LA ROSA, M., *Teoria e prassi del controllo "interno" e "esterno" sull'illecito dell'ente collettivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 1297.

- LASCO, G., *Art. 5, la responsabilità dell'ente*, in G. LASCO, V. LORIA, M. MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, 2017, 58.
- LASCO, G., *Art. 6, soggetti in posizione apicale e Modelli di organizzazione dell'ente*, in G. LASCO, V. LORIA, M. MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, 2017, 78.
- LIGUORI, U., *Rapporti tra condotte principali e reato presupposto*, in A. MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 93.
- LIGUORI, U., *Le modifiche legislative: l'ampliamento dei reati presupposto e delle condotte principali (panorama giurisprudenziale)*, in A. MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 70.
- LONGOBARDO, C., *Riciclaggio*, in S. FIORE (a cura di), *I reati contro il patrimonio*, Torino, 2010, 819.
- LORIA, V., *Articolo 25-octies, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*, in G. LASCO, V. LORIA, M. MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, 2017, 350.
- MACCHIA, A., *Spunti sul delitto di riciclaggio*, in *Cass. pen.*, 2014, 1449.
- MAGRI, P., *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, in *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. VII, tomo II, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, Padova, 2007, 419.
- MAGRI, P., *Art. 648-bis*, in *Codice penale commentato*, fondato da G. MARINUCCI-E. DOLCINI, diretto da E. DOLCINI -G.L. GATTA, tomo III, Milano, 2015, 1314.
- MAGRI, P., *Art. 648-ter*, in *Codice penale commentato*, fondato da G. MARINUCCI-E. DOLCINI, diretto da E. DOLCINI -G.L. GATTA, tomo III, Milano, 2015, 1340.
- MAINIERI, N., *Il contrasto finanziario al riciclaggio e la collaborazione con l'autorità giudiziaria*, in E. CAPPA, L.D. CERQUA, (a cura di), *Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, 229.
- MANCINI, C., *Riciclaggio e responsabilità degli enti. I modelli organizzativi*, in E. CAPPA, L.D. CERQUA, (a cura di), *Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, 101.

- MANES, V., *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, 35.
- MANNA, A., (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000.
- MASCIANDARO, D., *Reati e riciclaggio: profili di analisi economica*, in E. CAPPA, L.D. CERQUA, (a cura di), *Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, 15.
- MILONE, S., *Il rapporto tra i delitti di riciclaggio e reimpiego e il delitto associativo di tipo mafioso al vaglio delle Sezioni Unite. Il precario bilanciamento del divieto di incriminazione dell'autoriciclaggio e degli obiettivi di contrasto dell'infiltrazione criminale nell'economia*, in *Cass. pen.*, 2014, 4073.
- MOCCIA, S., *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 729.
- MOCCIA, S., *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988.
- MONTANARI, M., *La cessione di gioielli di provenienza illecita al compro oro: ricettazione o riciclaggio?*, in *Dir. pen. cont.*, 16 novembre 2015.
- MORGANTE, G., *Riflessioni su taluni profili problematici dei rapporti tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita*, in *Cass. pen.*, 1998, 2500.
- MUCCIARELLI, F., *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 108.
- MUSCATIELLO, V.B., *Riciclaggio e reinvestimento di denaro illecito: melius abundare quam deficere?* in A. MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 132.
- NISCO, A., *Compliance e posizioni di garanzia: prime indicazioni dalla giurisprudenza tedesca*, in *Cass. pen.*, 2010, 2435.
- PACILEO, V., *Il riciclaggio e i reati affini*, Vicalvi, 2017.
- PASSERELLI, N., *Bitcoin e antiriciclaggio*, in www.sicurezzanazionale.gov.it, 2016.
- PECORELLA, G., *Denaro (sostituzione di)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, 366.
- PECORELLA, G., *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1991, 1220.
- PECORELLA, G., *Ricettazione*, in *Nss.D.I.*, XV, Torino, 1968, 925.

- PIERGALLINI, C., *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in A. GIARDA, S. SEMINARA (a cura di), *I nuovi reati societari: diritto e processo*, Padova, 2002, 65.
- PISANI, N., *Controlli sindacali e responsabilità delle società per azioni*, Milano, 2003.
- PIVA, D., *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, in www.rivista231.it, 2015, 59.
- POLIMENI, G., *La concertazione internazionale*, in E. PALOMBI (a cura di), *Il riciclaggio dei proventi illeciti tra politica criminale e diritto vigente*, Napoli, 1996, 59.
- RAZZANTE, R., *La quarta direttiva contro il riciclaggio: spunti per una nuova regolamentazione italiana del fenomeno*, in www.magistraturaindipendente.it, 2016.
- ROMANO, M., *Cause di giustificazione, cause scusanti cause di non punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 55.
- ROMOLOTTI, T.E., *Prove di ingegneria genetica sull'organismo di vigilanza: il nuovo ruolo previsto dalla normativa antiriciclaggio*, in www.rivista231.it, 2008, 87.
- ROSSI, A., *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 124.
- SANTACROCE, G., SANTACROCE, M.C., *La legge italiana di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato: uno sguardo d'insieme*, in *Cass. pen.*, 1994, 2839.
- SEMINARA, S., *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 1631.
- SEMINARA, S., *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 233.
- SEVERINO, P., *Il sistema di responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001: alcuni problemi aperti*, in F. CENTONZE - M. MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna, 2016, 73.

- SFAMENI, P., *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori e Organismo di vigilanza*, in *Riv. soc.*, 2007, 155.
- SGUBBI, F., *Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 137.
- STANIG, E., *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti: un controverso discrimen*, in *Giur. it.*, 2010, 2155.
- STURZO, L., *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 19.
- TARANTOLA, A.M., *La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario. Il ruolo della Banca d’Italia*, intervento presso il Master “Etica nella pubblica amministrazione e contrasto alla corruzione” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Roma, 2011.
- TARGETTI, R., *Un accordo internazionale per prevenire il riciclaggio*, in *Soc.*, 1994, 5.
- TRAVAGLINO, G., *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, 228.
- TRAVAGLINO, G., *Riciclaggio: concorso di persone e di reati*, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, 755.
- TROYER, L., INGRASSIA, A., *Vi è una posizione di garanzia in capo ai membri dell’organismo di vigilanza? Spunti di riflessione*, in *Riv. dott. comm.*, 2008, 1266.
- TROYER, L., CAVALLINI, S., *La clessidra del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 49.
- TROYER, L., CAVALLINI, S., *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 95.
- UNGER, B., *The Amounts and the Effects of Money Laundering*, Report for the Ministry of Finance February 16, 2006.
- VIGNA, P.L., *Il fenomeno criminale*, in E. CAPPA, L.D. CERQUA (a cura di), *Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, 3.
- ZACCHIA, A., *Le condizioni per la sussistenza del concorso tra reato associativo e riciclaggio*, in *Cass. pen.*, 2014, 1273.

ZANCHETTI, M., *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997.

ZANCHETTI, M., *Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di contrasto al riciclaggio*, in A. MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 3.

ZANCHETTI, M., *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino, 1997, 203.

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

Cass. Pen. Sez. II, 02 febbraio 1983, dep. 01 ottobre 1983, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. I, 12 giugno 1987, dep. 16 marzo 1988, in *Cass. pen.*, 1988, 1654.

Cass. Pen. Sez. II, 03 aprile 1992, dep. 05 gennaio 1993, in *Cass. pen.*, 1994, 316.

Cass. Pen. Sez. I, 29 marzo 1993, dep. 3 agosto 1993, in *www.iusexplorer.it*.

Trib. Busto Arsizio, 12 aprile 1994, *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 27 settembre 1994, dep. 24 novembre 1994, in *Cass. pen.*, 1995, 3356.

Cass. Pen. Sez. VI, 06 aprile 1995 n. 9090, dep. 25 agosto 1995, in *www.pluriscedam.utetgiuridica.it*.

G.i.p. Firenze, 10 ottobre 1995, in *Foro it.*

Cass. Pen. Sez. II, 7 dicembre 1995, dep. 2 marzo 1996, in *Cass. pen.*, 1997, 732.

Cass. Pen. Sez. II, 01 ottobre 1996, in *Foro it.*

Cass. Pen. Sez. V, 14 ottobre 1996 n. 873, dep. 05 febbraio 1997, in *www.iusexplorer.it*.

G.i.p. Roma, 20 gennaio 1997, dep. 22 gennaio 1997, in *Cass. pen.*, 1997, 1162.

Cass. Pen. Sez. II, 11 giugno 1997 n. 9026, dep. 03 ottobre 1997, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 23 settembre 1997 n. 4769, dep. 12 novembre 1997, *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 12 febbraio 1998 n. 3783, dep. 25 marzo 1998, in *Cass. pen.*, 1999, 1136.

Cass. Pen. Sez. VI, 02 novembre 1998 n. 1472, dep. 04 febbraio 1999, in *Cass. pen.*, 2000, 926.

G.u.p. Milano, 19 febbraio 1999, in *www.iusexplorer.it*.

G.i.p. Milano, 01 dicembre 1999, in *www.iusexplorer.it*.

Corte Cost. 11 luglio 2000 n. 302, dep. 19 luglio 2000, in *www.cortecostituzionale.it*.

Cass. Pen. Sez. V, 21 febbraio 2001 n. 17048, dep. 27 aprile 2001, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 12 novembre 2002 n. 5125, dep. il 3 febbraio 2003, in *Cass. pen.*, 2003, 3435.

Cass. Pen. Sez. II, 10 gennaio 2003 n. 18103, dep. 16 aprile 2003, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 24 gennaio 2003 n. 18577, dep. 28 marzo 2003, in *Cass. pen.*, 2004, 3642.

Cass. Pen. Sez. II, 14 febbraio 2003 n. 10582, dep. 06 marzo 2003, in *Cass. pen.*, 2005, 1265.

Cass. Pen. Sez. VI, 09 ottobre 2003 n. 15104, dep. 30 marzo 2003, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 19 novembre 2004 n. 4234, dep. 07 febbraio 2005, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 23 febbraio 2005 n. 13448, dep. 12 aprile 2005, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Civ. Sez. Trib., 18 maggio 2005 n. 309, dep. 11 gennaio 2006, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. VI, 24 maggio 2005 n. 33058, dep. 08 agosto 2005, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 23 settembre 2005 n. 40793, dep. 09 novembre 2005, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 25 ottobre 2005 n. 44305, dep. 05 dicembre 2005, in *www.iusexplorer.it*.

Trib. Milano Sez. X, 20 dicembre 2005, in *Foro ambr.*, 2006, 192.

Cass. Pen. Sez. II, 20 dicembre 2005 n. 3615, dep. 30 gennaio 2006, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 12 gennaio 2006 n. 2818, dep. 24 gennaio 2006, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. V, 10 gennaio 2007 n. 8432, dep. 28 febbraio 2007, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. IV, 30 gennaio 2007 n. 6350, dep. 15 febbraio 2007, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. I, 26 aprile 2007 n. 30165, dep. 24 luglio 2007, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 03 maggio 2007 n. 21667, dep. 01 giugno 2007, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. I, 23 settembre 2008, n. 39292, dep. 21 ottobre 2008, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. I, 27 novembre 2008 n. 1439, dep. 16 gennaio 2009, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. I, 27 novembre 2008 n. 6930, dep. 18 febbraio 2009, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 17 febbraio 2009 n. 11895, dep. 18 marzo 2009, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 29 aprile 2009 n. 34511, dep. 7 settembre 2009, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. VI, 12 maggio 2009 n. 23063, dep. 4 giugno 2009, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 6 novembre 2009 n. 47375, dep. 14 dicembre 2009, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 11 novembre 2009 n. 4800, dep. 04 febbraio 2010, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. Un., 26 novembre 2009 n. 12433, dep. 30 marzo 2010, in *Cass. pen.*, 2010, 2548.

Cass. Pen. Sez. V, 14 gennaio 2010 n. 17694, dep. 07 maggio 2010, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 19 maggio 2010 n. 22663, dep. 14 giugno 2010, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 12 novembre 2010 n. 43730, dep. 10 dicembre 2010, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 24 novembre 2010 n. 43295, dep. 06 dicembre 2010, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 07 gennaio 2011 n. 546, dep. 11 gennaio 2011, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. I, 27 maggio 2011 n. 40354, dep. 08 novembre 2011, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 17 giugno 2011 n. 25960, dep. 01 luglio 2011, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 28 settembre 2011 n. 36913, dep. 13 ottobre 2011, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 05 ottobre 2011 n. 39756, dep. 04 novembre 2011, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 17 gennaio 2012 n. 6061 dep.15 febbraio 2012, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. VI, 12 aprile 2012 n. 15140, dep. 19 aprile 2012, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. VI, 24 aprile 2012 n. 43534, dep. 9 novembre 2012, in *www.iusexplorer.it*.

Corte App. Milano Sez. II, 11 maggio 2012 n. 1031, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. VI, 24 maggio 2012 n. 25633, dep. 02 luglio 2012, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. VI, 20 giugno 2012 n. 36759, dep. 24 settembre 2012, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. III, 16 aprile 2013 n. 41776, dep. 10 ottobre 2013, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. V, 14 maggio 2013 n. 36870, dep. 06 settembre 2013, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 17 maggio 2013 n. 29452 dep. 10 luglio 2013, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. VI, 22 maggio 2013 n. 24559, dep. 05 giugno 2013, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 04 giugno 2013 n. 27292, dep. 21 giugno 2013, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 22 ottobre 2013 n. 5505, dep. 04 febbraio 2014, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 19 novembre 2013 n.7795, dep. 19 febbraio 2014, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 26 novembre 2013 n. 8330, dep. 21 febbraio 2014, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. V, 28 novembre 2013 n. 10265, dep. 04 marzo 2014, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 13 dicembre 2013, n. 1435, dep. 15 gennaio 2014, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. VI, 20 dicembre 2013 n. 3635, dep. 24 gennaio 2014, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. Un., 27 febbraio 2014 n. 25191, dep. 13 giugno 2014, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, dep. 18 settembre 2014, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 15 luglio 2014 n. 33867, dep. 31 luglio 2014, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 30 settembre 2014 n. 52616, dep. 18 dicembre 2014, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 20 novembre 2014 n. 52645, dep. 18 dicembre 2014, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 21 novembre 2014 n. 10746, dep. 13 marzo 2015, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 11 dicembre 2014 n. 1960, dep. 16 gennaio 2015, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 4 febbraio 2015 n. 20188, dep. 15 maggio 2015, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 09 marzo 2015 n. 26208, dep. 22 giugno 2015, in *www.iusexplorer.it*.

Trib. Rovereto, 17 settembre 2015, dep. 22 settembre 2015, in *Dir. pen. cont.*, 2015.

Cass. Pen. Sez. III, 14 ottobre 2015 n. 46162, dep. 23 novembre 2015, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 06 novembre 2015 n. 48316, dep. 07 dicembre 2015, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 15 dicembre 2015 n. 3691, dep. 27 gennaio 2016, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. I, 20 gennaio 2016 n. 18168, dep. 02 maggio 2014, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 15 aprile 2016 n. 30429, dep. 18 luglio 2016, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 27 aprile 2016 n. 29611, dep. 13 luglio 2016, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 14 luglio 2016. 33074, dep. 28 luglio 2016, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 21 settembre 2016 n. 46319, dep. 03 novembre 2016, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 07 ottobre 2016 n. 52241, dep. 07 dicembre 2016, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 12 gennaio 2017 n. 3935, dep. 27 gennaio 2017, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 11 maggio 2017 n. 30265, dep. 16 giugno 2017, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 17 gennaio 2018 n. 17235, dep. 18 aprile 2018, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. V, 18 gennaio 2018 n. 5459, dep. 06 febbraio 2018, in *www.iusexplorer.it*.

Cass. Pen. Sez. II, 22 marzo 2018 n. 16819, dep. 16 aprile 2018, in *www.iusexplorer.it*.